

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

352° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio Pag. 3**Organismi bicamerali**

Infanzia Pag. 362

CONVOCAZIONI Pag. 363

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2003

389^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si danno per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) motiva il parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 7.1 interviene il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*), il quale, dopo aver richiesto di poter aggiungere la propria firma, raccomanda l'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo giudicando tale disposizione non in linea con l'obiettivo di incrementare la competitività delle aziende italiane.

Il senatore MORANDO (*DS*), nel preannunciare il voto favorevole a nome della propria parte politica sull'emendamento 7.1, rileva la disorganicità delle misure proposte dal Governo in tema di *corporate governance*

e di trasparenza del governo delle società; a tale disorganicità si aggiunge, poi, l'osservazione che le proposte del Governo appaiono in controtendenza con quanto emerso nei mesi scorsi negli Stati Uniti in tale settore normativo al fine di restituire fiducia agli investitori e ai risparmiatori.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 viene respinto.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 7.

Si danno per illustrati tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, sui quali esprimono parere contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, vengono respinti gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3.

Analogamente vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 8, che vengono dati tutti per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) motiva il parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il sottosegretario ARMOSINO concorda con il parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

Sull'emendamento 8.4 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore MORANDO (*DS*).

Dopo un intervento del sottosegretario ARMOSINO che motiva il parere contrario espresso in precedenza, posto ai voti, l'emendamento 8.4 viene respinto.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, che vengono tutti dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) motiva il parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Con separate votazioni la Commissione respinge tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 9, che si danno tutti per illustrati.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) motiva il parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, vengono respinti gli emendamenti 9.0.3 e 9.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Vengono dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10 nonché il subemendamento 10.4/1.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) motiva il parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4/1.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime parere favorevole sull'emendamento 10.4 (testo 2), presentato dal relatore, e parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con separate votazioni la Commissione respinge l'emendamento 10.1 e il subemendamento 10.4/1.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 10.4 (testo 2).

Con separate votazione la Commissione respinge poi gli emendamenti 10.2 e 10.3.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 10.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare tali emendamenti, su di essi si esprimono in senso contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Con votazione congiunta la Commissione respinge gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, (di identico contenuto). Successivamente, posti ai voti, separatamente, gli emendamenti 10.0.4 e 10.0.5 sono respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, che vengono tutti dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) motiva il parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Con separate votazioni la Commissione respinge tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 11.

Il senatore CADDEO (*DS*) illustra l'emendamento 11.0.2, volto ad introdurre una specifica disciplina agevolativa per favorire i processi di ricapitalizzazione e concentrazione delle piccole e medie imprese, sottolineandone il rilievo al fine di accrescere la capacità delle piccole e medie imprese di competere, anche sui mercati internazionali.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 11.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) esprime un parere contrario su tali emendamenti, anche se ritiene condivisibile l'obiettivo perseguito con l'emendamento 11.0.2.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 11.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 11.0.1, interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.0.2 il senatore MORANDO (*DS*). Per quanto riguarda l'obiettivo di accrescere la patrimonializzazione delle imprese, egli non disconosce il valore positivo di alcune misure proposte dal Governo, ma ne sottolinea la disorganicità e la non strutturalità. Al contrario la *dual income tax* – in via di abolizione – fornisce alle imprese uno strumento agevolativo strutturale al fine di favorire la crescita e la capitalizzazione.

Posto ai voti, l'emendamento 11.0.2 viene respinto.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 11.0.4 e 11.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, che si danno tutti per illustrati.

Il RELATORE riepiloga il contenuto dell'articolo 12 e motiva il parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.1, 12.12 e 12.15 (testo 2), presentati dal relatore, mentre esprime parere contrario su tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 12.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 12.1.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, vengono respinti gli emendamenti 12.2 e 12.3.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 12.4, 12.5 e 12.6.

Interviene il senatore MORANDO (DS), per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.7, volto a destinare le agevolazioni fiscali previste per gli investimenti dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, non già in azioni ammesse ai mercati regolamentati, bensì direttamente nel capitale delle società di piccola e media capitalizzazione.

Posto ai voti, l'emendamento 12.7 viene respinto.

La Commissione respinge poi l'emendamento 12.8.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, vengono respinti gli emendamenti 12.9, 12.10 e 12.11.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 12.12.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 12.13 e 12.14.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 12.15 (testo 2).

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 12.

Il senatore CADDEO (*DS*) illustra l'emendamento 12.0.2, insistendo sul carattere innovativo di tale proposta, soprattutto per quanto riguarda le funzioni delle «società private di partecipazione» in tema di sostegno finanziario alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Si danno quindi per illustrati i rimanenti emendamenti aggiuntivi.

La Commissione respinge poi congiuntamente gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2 – di identico contenuto – e, successivamente, l'emendamento 12.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Interviene il senatore EUFEMI (*UDC*), il quale ricorda che il testo recato dall'articolo 13 riprende pressoché integralmente le disposizioni esaminate dalla Commissione finanze e tesoro in tema di riforma dei consorzi di garanzia fidi, sulle quali si era registrata una larga convergenza. Ricorda peraltro che su tale articolo la Commissione finanze e tesoro ha condizionato il parere favorevole sul provvedimento in titolo all'accoglimento da parte della Commissione bilancio di alcune modifiche. Ritiene però opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione alcuni emendamenti al fine di migliorare ulteriormente il testo. In particolare, illustra l'emendamento 13.34, volto a sopprimere il comma 19, osservando come il finanziamento dei fondi interconsortili appare già ampiamente garantito dalle disposizioni recate dai commi 22 e 23, sostenendo, inoltre, la necessità di preservare l'obbligo di corresponsione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'emendamento 13.48, invece, intende adeguare i limiti dimensionali e di finanziamenti complessivamente garantiti, previsti per l'istituzione del fondo di garanzia interconsortile, alla specifica realtà del mondo cooperativistico, riducendo, in maniera correlata, il numero minimo di imprese (da 15 mila a 3 mila), e il volume complessivo dei finanziamenti da garantire (da 500 milioni a 150 milioni di euro).

Illustra poi l'emendamento 13.123, argomentando l'esigenza di limitare con precisione le funzioni da assegnare ai confidi iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario: appare opportuno specificare che l'attività dei confidi debba essere limitata in via esclusiva alla garanzia collettiva dei fidi e non in via prevalente, specificando inoltre che le ulteriori attività accessorie siano svolte solo nei confronti delle imprese consorziate o socie.

L'emendamento 13.139, invece, è giustificato dall'osservazione che il comma 43 non sembra tenere sufficientemente conto della legislazione antielusiva prevista per le cooperative che hanno fruito di agevolazioni fiscali. Appare opportuno specificare che, unitamente all'esenzione dall'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi in caso di fusione o trasformazione delle cooperative mutualistiche in consorzi e società, alle cooperative stesse spetti il mantenimento delle agevolazioni fiscali, solo nel

caso in cui lo Statuto preveda inderogabilmente il rispetto delle condizioni analiticamente elencate nell'emendamento.

Interviene quindi il senatore CADDEO (*DS*), il quale illustra congiuntamente le proposte emendative presentate all'articolo 13, osservando peraltro come la riforma dei consorzi di garanzia fidi assuma un valore particolare, al fine di ridurre gli oneri delle piccole e medie imprese in termini di ricorso al capitale di debito. Osserva come la particolare articolazione del sistema bancario italiano, e la sostanziale lontananza dalle tematiche proprie dello sviluppo locale e del territorio, rende quanto mai urgente un intervento volto a sostenere con maggiore efficacia il tessuto delle piccole e medie imprese. Per tali motivi, la propria parte politica condivide l'impianto dell'articolo 13, ma ritiene opportuno migliorare il testo proprio in relazione all'ampliamento dell'operatività dei confidi stessi.

Da un lato quindi occorre specificare che le condizioni minime per dar vita ad un fondo interconsortile vadano adeguate alla realtà delle piccole e medie imprese, anche in via transitoria. Occorre ridurre il contributo al fondo interconsortile dall'uno per mille all'uno per diecimila rispetto ai finanziamenti complessivamente garantiti. Inoltre appare necessario consentire ai confidi di svolgere attività non solo strumentali ma anche complementari a quella di garanzia collettiva dei fidi, in particolare specificando che essi possono prestare garanzia a favore dell'Amministrazione dello Stato in relazione all'esecuzione dei rimborsi di imposta, gestire fondi pubblici di agevolazione e stipulare con le banche contratti al fine di rendere più semplice la fruizione degli stessi.

Il senatore PEDRIZZI (*AN*) illustra congiuntamente gli emendamenti presentati all'articolo 13, ricordando peraltro come il testo proposto dal Governo origina dal lavoro di approfondimento compiuto dalla 6^a Commissione permanente e che, come tale, rappresenta un punto di equilibrio tra le diverse e, in alcuni casi, contrapposte esigenze. Purtuttavia tale testo appare meritevole di modifiche migliorative, in grado di accrescerne l'adeguatezza rispetto alle aspettative degli operatori del settore e delle piccole e medie imprese.

Gli emendamenti 13.9, 13.18, 13.35, 13.78, 13.93 e 13.183 sono finalizzati a prevedere una specifica disciplina per i confidi cui partecipano imprese agricole, dotando il settore della garanzia della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Riformula, poi, l'emendamento 13.35 (13.35 testo 2).

Il presidente AZZOLLINI osserva che la riformulazione dell'emendamento 13.35 appare più adeguata rispetto alle formulazioni degli emendamenti 13.36, 13.37, 13.38 e 13.39, di contenuto sostanzialmente analogo.

Riprendendo l'illustrazione degli emendamenti, il senatore PEDRIZZI (AN) specifica che gli emendamenti 13.99, 13.102 e 13.112 traggono origine dall'esigenza di non cristallizzare in un testo, avente valore di rango primario, le modalità di funzionamento del Fondo gestito dal Mediocredito centrale e di quello gestito per il settore dell'artigianato. Il rinvio, quindi, al decreto del Ministro delle attività produttive rende tali disposizioni più flessibili e più facilmente modificabili.

Le disposizioni recate dal decreto-legge, infatti, avevano quale scopo quello di adeguare fin da subito i meccanismi di funzionamento dei citati Fondi, in termini di garanzie prestate, alla disciplina di Basilea 2. Non potendo fin d'ora escludere modificazioni all'accordo di Basilea 2, rispetto a quanto preannunciato, appare più opportuno non esplicitare in legge i meccanismi di funzionamento e rinviare all'adozione di misure regolamentari.

L'emendamento 13.94 consente di superare le obiezioni di quanti sostengono che il Fondo di cui al comma 25 non possa operare con il livello di ponderazione del credito assegnato allo Stato. Esso prevede, infatti, che le garanzie prestate dalla società per azioni prevista al comma 25 possano beneficiare della garanzia dello Stato, al pari di quanto già previsto per la Cassa depositi e prestiti e la SACE.

In relazione all'emendamento 13.54 l'oratore specifica che, per quanto concerne l'istituzione di fondi di garanzia interconsortili destinati a controgarantire o cogarantire i confidi, appare opportuno calibrare i limiti dimensionali e finanziari previsti al comma 20 rispetto alla specifica realtà delle cooperative. Si prevede quindi che il limite sia di 5.000 imprese e per finanziamenti complessivamente garantiti non inferiori a 300 milioni di euro. Specifica che tale proposta emendativa, al quale aggiunge la firma, è contenuta nel parere espresso dalla 6^a Commissione permanente.

L'emendamento 13.61, al quale aggiunge la firma, riduce il contributo previsto per finanziare il fondo di garanzia interconsortile: anche tale emendamento costituisce una condizione espressa in sede consultiva dalla 6^a Commissione permanente. Nella stessa direzione va anche l'emendamento 13.74, anch'esso formalmente indicato nel parere della 6^a Commissione permanente.

Conclude il proprio intervento specificando che gli emendamenti 13.31, 13.116 e 13.136, recano modificazioni tecniche e semplici modifiche di coordinamento.

I senatori IZZO (FI) ed EUFEMI (UDC) aggiungono la firma all'emendamento 13.61, mentre il senatore LAURO (FI) aggiunge la firma alla proposta 13.40.

Dopo che il senatore NOCCO (FI) ha illustrato l'emendamento 13.164, si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Su richiesta del rappresentante del Governo il presidente AZZOLINI sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, riprende alle ore 12,10.

Si procede alla formulazione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: 13.9 ed emendamenti identici 13.10 e 13.11; 13.18 ed emendamenti identici 13.19 e 13.20; 13.31; 13.35 (testo 2) ed emendamenti identici 13.36, 13.37, 13.38 e 13.39 (anch'essi in un testo 2 risultante da altrettante riformulazioni); 13.54 (che sostanzialmente soddisfa anche le proposte contenute negli emendamenti da 13.41 a 13.53); 13.61; 13.74; 13.78 ed emendamenti identici 13.79 e 13.80; 13.90 ed emendamenti sostanzialmente identici 13.91, 13.92 e 13.93; 13.99; 13.102; 13.116; 13.136; 13.182 e identici emendamenti 13.183, 13.184 e 13.185. Ricorda, quindi, i suoi emendamenti di tenore eminentemente formale: 13.1, 13.22, 13.23, 13.86, 13.117, 13.124, 13.131, 13.137, 13.169, 13.176 e 13.178. Sugli altri emendamenti all'articolo 13, esprime un parere contrario.

A richiesta specifica del senatore MORANDO (*DS-U*), il RELATORE conferma che il suo parere sull'emendamento 13.94 è negativo.

A nome del Governo, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime un avviso conforme a quello del relatore e un parere favorevole sugli emendamenti dello stesso relatore.

Si passa alle votazioni.

Accolto l'emendamento 13.1, sono respinti con distinte votazioni gli emendamenti 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8.

La Commissione accoglie quindi, con unico voto, gli emendamenti identici 13.9, 13.10 e 13.11.

Posti successivamente ai voti, non risultano accolti gli emendamenti 13.12, 13.13, 13.14, 13.15 e 13.17.

Sono invece accolti, con unico voto, gli emendamenti identici 13.18, 13.19 e 13.20.

Respinto l'emendamento 13.21, sono poi accolte, con distinte votazioni, le proposte 13.22 e 13.23.

In esito a distinte votazioni, non risultano accolti gli emendamenti da 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29 e 13.30.

Accolto l'emendamento 13.31, sono successivamente respinti il 13.32 e il 13.33, identico alla proposta 13.34.

Con unica votazione sono accolti, ciascuno in un testo riformulato in forma identica, gli emendamenti 13.35 (testo 2), 13.36 (testo 2), 13.37 (testo 2), 13.38 (testo 2) e 13.39 (testo 2).

È poi respinto l'emendamento da 13.40.

Dopo che il senatore NOCCO (*FI*) ha dichiarato di aggiungere la sua firma all'emendamento 13.44, egli stesso e ciascuno dei proponenti gli emendamenti da 13.41 a 13.53 dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 13.54, rinunciando alle rispettive proposte originarie.

Sull'emendamento 13.54 il senatore PASQUINI (*DS-U*) pronuncia una dichiarazione di voto favorevole, rilevando che l'emendamento tende all'obiettivo, condiviso dalla sua parte politica, di ridurre il numero delle imprese quale requisito minimo, anche se la proposta in esame non soddisfa pienamente le aspettative: infatti, non è sufficientemente ridotta l'entità del patrimonio nei riguardi dell'entità dei finanziamenti e lo stesso patrimonio dovrebbe essere commisurato, piuttosto, alle garanzie concesse. D'altra parte, alcune proposte di modifica avanzate da senatori del suo Gruppo non hanno ottenuto il consenso del relatore e del Governo, ad esempio in tema di attività complementare, ed egli lamenta la carenza di prescrizioni adeguate per assicurare un sistema pienamente trasparente ed efficace. Inoltre, sarebbe stato opportuno realizzare un'articolazione del fondo su base regionale, quanto meno per l'artigianato e ciò non avrebbe impedito, comunque, di costituire una società per azioni di dimensione nazionale. Quanto all'entità dei contributi dovuti dai confidi al Ministero quando non vi sia l'adesione a fondi consortili, ricorda la misura stabilita nel testo definito presso la Commissione Finanze e tesoro e censura quella prevista nel testo in esame, troppo elevata e impropriamente commisurata ai finanziamenti invece che alle garanzie.

Posto in votazione, l'emendamento 13.54 è accolto dalla Commissione. Il presidente AZZOLLINI rileva che l'emendamento è stato approvato all'unanimità.

Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti da 13.55, 13.56, 13.57, 13.58, 13.59 e 13.60.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 13.61, sul quale preannuncia l'astensione del proprio Gruppo il senatore PASQUINI (*DS-U*). L'emendamento 13.61, posto successivamente ai voti, è accolto dalla Commissione.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti da 13.62, 13.63, 13.64, 13.65, 13.66, 13.67, 13.68, 13.69, 13.70, 13.71, 13.72 e 13.73.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 13.74 che, posto in votazione, è accolto dalla Commissione.

Respinti gli emendamenti 13.75 e 13.76, sono accolti invece – con unica votazione – gli emendamenti identici 13.78, 13.77, 13.79, 13.80 e 13.81 (testo 2). Il PRESIDENTE rileva che questi ultimi emendamenti sono stati approvati all'unanimità.

Gli emendamenti successivi, da 13.82 a 13.85, sono respinti con distinte votazioni.

È accolto l'emendamento 13.86.

Respinti anche gli emendamenti 13.87, 13.88 e 13.89, è invece accolto l'emendamento 13.93, identico alle proposte 13.90, 13.91, 13.92. Il presidente AZZOLLINI rileva l'unanimità dei consensi nell'approvazione di questi ultimi emendamenti.

In merito all'emendamento 13.94, il senatore MORANDO pronuncia una dichiarazione di voto favorevole, rilevando che la proposta di modifica evoca una questione più ampia, nella quale non è affatto chiaro, a suo avviso, l'orientamento del Governo. Si tratta della possibilità di prevedere la garanzia di ultima istanza da parte dello Stato per tutti quegli enti, come la Infrastrutture s.p.a., la Cassa depositi e prestiti, la SACE, l'ANAS, che assumono una nuova fisionomia giuridica e finanziaria, derivanti da operazioni di trasformazione di enti pubblici o costituiti *ex novo*, comunque in modo da ottenere il risultato di separare i rispettivi bilanci da quelli delle amministrazioni pubbliche. Tale effetto appare come lo scopo primario di tali operazioni, perché produttivo di risparmi di spesa, talvolta assai ragguardevoli, come si evince dal prospetto di copertura del disegno di legge finanziaria per il 2004 e dalla relazione tecnica al decreto-legge in esame. Egli ricorda che il senatore Pedrizzi, autore dell'emendamento in votazione, nel motivare la sua proposta di modifica, ha sostenuto l'opportunità della garanzia di ultima istanza da parte dello Stato, in analogia a quanto, secondo lo stesso proponente sarebbe previsto sia per la SACE sia per la Cassa depositi e prestiti. Ciò tuttavia non è ben chiaro e d'altra parte il Governo non ha ancora risposto in modo univoco al quesito, più volte formulato, sulla sussistenza o meno di quella garanzia riguardo a Infrastrutture s.p.a.

Se ne ricava un'impressione di scarsa trasparenza e di notevole incertezza nell'indirizzo del Governo perché se l'esclusione di quegli enti dai bilanci delle amministrazioni pubbliche è per l'Esecutivo un obiettivo

coesistente alla validità di simili operazioni in riferimento agli equilibri della finanza pubblica, anche per le valutazioni assunte in proposito in sede comunitaria, occorre chiarire il rapporto di compatibilità tra la garanzia dello Stato e tale obiettivo di riduzione della spesa pubblica. A suo parere, ciò sarebbe quanto mai opportuno, in particolare per alcuni casi più rilevanti, come quello di Infrastrutture s.p.a. La prassi auspicabile, in tale ambito, sarebbe quella di chiarire espressamente quando ricorrano le garanzie dello Stato – unico presupposto per rendere davvero operative queste nuove strutture trasformate in società per azioni – prevedendo adeguate risorse di copertura da destinare all'incremento del Fondo per le garanzie statali. Si potrebbe in tal modo realizzare, l'obiettivo di porre i bilanci di tali enti al di fuori del settore delle Pubbliche Amministrazioni, rendendo più trasparente il bilancio in quanto sarebbe reso evidente il volume di risorse accantonate a fronte dei nuovi impegni assunti dallo Stato. I maggiori oneri risulterebbero peraltro di gran lunga inferiori ai risparmi di spesa ottenuti. Inoltre tale soluzione potrebbe corrispondere positivamente anche all'esigenza di precisare il ruolo della Banca d'Italia nelle vicende in questione. Per tali ragioni, pur non essendo pienamente soddisfacente e per qualche aspetto anche contraddittorio, l'emendamento 13.94 suscita, nel contesto, il favore della sua parte politica.

Il presidente AZZOLLINI osserva che la questione sollevata dal senatore Morando è molto rilevante e riguarda comunque aspetti ben più estesi di quelli propri dell'emendamento e della disposizione cui esso si riferisce.

L'emendamento 13.94, posto in votazione è respinto previa richiesta di controprova del senatore Morando.

Con successive, distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 13.95, 13.96, 13.97 e 13.98.

Accolto l'emendamento 13.99, sono invece respinti il 13.100 e il 13.101, mentre il 13.102 è accolto dopo una dichiarazione di astensione del senatore MORANDO.

Sono quindi respinti, con successive votazioni, gli emendamenti da 13.103 a 13.115.

Sull'emendamento 13.116, il senatore PASQUINI annuncia l'astensione del suo Gruppo: l'emendamento 13.116 è poi accolto dalla Commissione, così come il successivo emendamento 13.117.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 13.118 a 13.122. Posto ai voti è respinto l'emendamento 13.123, identico all'emendamento 13.16.

Accolto il 13.124, sono invece respinti il 13.125 e i successivi, fino al 13.130.

Accolto il 13.131, sono respinti il 13.132, il 13.133, il 13.134 e il 13.135.

Sull'emendamento 13.136 annuncia l'astensione del proprio Gruppo il senatore PASQUINI: l'emendamento 13.136 è poi accolto, così come il successivo emendamento 13.137.

Con successive, distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 13.138 a 13.168.

Accolto l'emendamento 13.169, sono quindi respinti il 13.170 e i successivi, fino al 13.175.

Accolto l'emendamento 13.176, è respinto il 13.177 e accolto il 13.178.

Gli emendamenti 13.179, 13.180 e 13.181 sono quindi respinti con distinte votazioni.

La Commissione accoglie con unica votazione l'emendamento 13.183, identico alle proposte 13.182, 13.184 e 13.185. Il presidente AZZOLLINI rileva che questi ultimi emendamenti sono stati approvati all'unanimità.

Con distinte votazioni, sono infine respinti gli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non ha luogo.

La seduta termina alle ore 13,05.

390^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 14.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 14.1, volto a sopprimere interamente l'articolo 14 il quale, disciplinando la materia dei servizi pubblici locali, se lasciato immutato, comprometterebbe gravemente l'obiettivo di pervenire ad una graduale ma effettiva liberalizzazione dei servizi in questione. Difatti, con la disposizione in esame sarebbe possibile per gli enti pubblici, grazie alla presenza di una percentuale minima di partecipazione privata nelle società di gestione dei servizi, continuare a gestire direttamente i servizi pubblici locali in regime di monopolio, vanificando del tutto le finalità prefissate.

La formulazione dell'articolo 14 è quindi il frutto di un errore gravissimo e renderebbe impossibile realizzare condizioni di effettiva liberalizzazione, e quindi di reale competitività, del settore.

In alternativa alla proposta di soppressione dell'articolo, con l'emendamento 14.2 i senatori della sua parte politica propongono di sostituire il testo dell'articolo in questione, riformulandolo in modo da pervenire ad una effettiva liberalizzazione del settore. Tale emendamento trae spunto dal testo che era stato definito lo scorso anno in sede di esame dei documenti della manovra finanziaria da parte della Commissione bilancio, testo sul quale si era raggiunta un'ampia convergenza. La formulazione dell'emendamento 14.2 è infine rispettosa delle prerogative del Governo, rima-

nendo ferma la possibilità che la disciplina di dettaglio venga definita con regolamento successivo.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 14 di cui è primo firmatario, facendo presente che le altre firme in calce a tali emendamenti devono essere considerate come non apposte, riservandosi inoltre di aggiungere la propria firma all'emendamento 14.1.

Il principio della liberalizzazione dei servizi pubblici locali, affrontato già negli anni scorsi, si basa su alcune condizioni e presupposti che devono essere verificati di volta in volta; così, il processo in questione ha dato risultati positivi nei settori dei trasporti locali e dello smaltimento dei rifiuti, mentre in altri, come quello del gas e dell'energia elettrica, si sono evidenziati alcuni problemi, come è apparso sin troppo chiaro in occasione del recentissimo *black out*.

Appare pertanto opportuno rivedere il testo dell'articolo 14 – e a ciò mirano gli emendamenti da lui presentati – che appare pasticciato e suscettibile di essere censurato in sede comunitaria, in quanto lesivo dei principi della libera concorrenza.

Il senatore TURCI (*DS-U*) illustra gli emendamenti a sua firma presentati all'articolo 14, facendo presente come la disposizione di cui a tale articolo rappresenti un evidente passo indietro nel quadro del processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali. In particolare, l'articolo in questione non affronta in modo congruo e quindi non risolve il problema delle reti di erogazione e dei relativi impianti, mentre con le sue proposte emendative intende chiarire che i proprietari delle reti possono scegliere se gestire i servizi in prima persona oppure cederli, ma che comunque la gestione del servizio deve essere necessariamente attribuita mediante gara pubblica.

Il senatore VITALI (*DS-U*) illustra l'emendamento 14.155, volto ad affrontare la questione della gestione delle farmacie, allo scopo di disciplinare la materia, tenendo conto dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 2003.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (*Aut*) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 14 dai senatori della sua parte politica, ed in particolare l'emendamento 14.150, relativo agli impianti a fune. Tale proposta emendativa mira a far sì che, per la costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano presentati entro il 2 maggio 2004, si applichino le procedure adottate e pubblicate precedentemente al 3 maggio 2002, a condizione che la relativa costruzione termini entro il 31 dicembre 2006. Ciò in quanto, a partire dal prossimo mese di maggio, i progetti di impianti a fune presentati precedentemente potrebbero non essere più conformi alla normativa comunitaria.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) illustra gli emendamenti a sua firma presentati all'articolo 14, ed in particolare l'emendamento 14.3, volto a precisare che restano comunque ferme – e non sono quindi derogate dall'articolo in questione – le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie, con particolare riferimento ai settori disciplinati dai decreti legislativi n. 79 del 1999 e n. 164 del 2000, e cioè quelli del gas e dell'energia elettrica. Infine, sottolinea che l'articolo in esame dovrebbe formare altresì oggetto di approfondimento per quanto attiene, in particolare, alla possibilità di gestire direttamente i servizi pubblici locali con la sola presenza di un socio privato fortemente minoritario, il che vanificherebbe gli obiettivi di reale liberalizzazione del settore.

Il senatore LAURO (*FI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 14.0.13, che rinuncia ad illustrare, nonché all'emendamento 14.28, che riformula in un nuovo testo aggiungendovi, in fine, le parole «o isole minori».

Il senatore BASILE (*FI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 14.0.14, che illustra brevemente; illustra quindi gli emendamenti 14.0.15 – volto ad equiparare, per quanto riguarda l'applicazione dei parametri chimici e batteriologici, le acque potabili trattate attraverso apparecchiature con sistemi a raggi ultravioletti, alle acque minerali – e 14.0.16.

Il presidente AZZOLLINI avverte che i presentatori degli altri emendamenti riferiti all'articolo 14, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo tale articolo, hanno rinunciato ad illustrarli.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 17,20.

Il PRESIDENTE avverte che è a disposizione della Commissione una lettera che il Garante per la protezione dei dati personali ha indirizzato al Presidente del Senato per evidenziare le problematiche sollevate dall'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003 in materia di *privacy*.

La Commissione prende atto.

Si procede alla formulazione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.3 e 14.118, mentre si rimette al parere del rappresentante del Governo in merito agli emendamenti 14.155 e 14.156, in materia di farmacie comunali; esprime, infine, parere contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 14, dichiarando peraltro la propria disponibilità a formulare

proposte emendative per l'esame in Assemblea, anche sulla base delle indicazioni che dovessero emergere nel corso dell'esame in Commissione.

A nome del Governo, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime un parere conforme a quello espresso dal relatore; per quanto riguarda gli emendamenti 14.155 e 14.156 propone l'accantonamento del loro esame, invitando comunque i proponenti a ritirarli, per ripresentarli in Assemblea.

Si passa alla votazione degli emendamenti; il presidente AZZOLLINI propone preliminarmente di procedere comunque alla votazione degli emendamenti 14.155 e 14.156, al fine di consentire un più celere *iter* dei lavori in Commissione, ferma restando la facoltà per i proponenti, in caso di eventuale reiezione, di ripresentarli per l'esame in Assemblea.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), interviene per dichiarare il proprio voto favorevole all'emendamento 14.1: ricorda, in primo luogo, che l'articolo 14 del decreto-legge all'esame non consente un reale processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, ma anzi, nella sua ambiguità, si qualifica sostanzialmente come ostacolo a tale processo, ponendosi in contrasto con gli indirizzi definiti a livello europeo; sollecita pertanto il relatore ed il Governo a chiarire se vi sia una disponibilità a ripensare complessivamente il tema della liberalizzazione di tali servizi. Segnala che, in caso di mantenimento del testo vigente dell'articolo 14, la Commissione si assume la responsabilità di una scelta contraddittoria con la filosofia di fondo della stessa maggioranza, che si è sempre dichiarata favorevole alla liberalizzazione dei mercati ed all'eliminazione delle situazioni di monopolio.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), dopo aver annunciato il proprio voto favorevole all'emendamento 14.1, al quale aggiunge la propria firma, sottolinea come la decisione del relatore di rinviare la proposizione di ulteriori emendamenti alla fase di esame in Assemblea appare poco convincente, nella prospettiva di un ricorso assai probabile del Governo alla questione di fiducia sul disegno di legge all'esame. Esprime, inoltre, stupore per la posizione manifestata dal relatore sulle proposte emendative all'articolo 14, soprattutto in considerazione della concreta possibilità che in Commissione maturasse un accordo su alcune specifiche modifiche.

L'emendamento 14.1 viene quindi posto ai voti e risulta respinto.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) interviene per preannunciare il proprio voto favorevole all'emendamento 14.2; riallacciandosi alle considerazioni svolte dal senatore Bassanini, richiama l'attenzione del Governo e della maggioranza sul fatto che sul provvedimento in esame, come nel di-

segno di legge finanziaria, sono presenti disposizioni finalizzate a contenere l'aumento dei prezzi: si tratta, a suo avviso, di norme del tutto inefficaci. Sono assenti, al contrario, quegli interventi che soli si rivelano efficaci nel calmierare i prezzi di beni e servizi di prima necessità, incidendo su quello che gli analisti indicano come il maggior fattore di inflazione: la presenza di troppi mercati chiusi nel nostro Paese, caratterizzati dall'assenza di una reale concorrenza. Non è improbabile che, ove vi fosse un graduale e razionale processo di liberalizzazione – al quale non sarebbe in via di principio contrario, ferma restando la proprietà pubblica delle reti – ciò comporterebbe un miglioramento non solo in termini di efficacia e di efficienza dei servizi, oltre che del livello di occupazione, ma anche del livello dei prezzi.

Segnala, inoltre, che si trascura di intervenire, almeno con una correzione, su una norma paradossale dell'articolo 14: quella che consente l'affidamento diretto dell'erogazione del servizio a società a capitale misto pubblico-privato anche nei casi in cui il socio privato detenga una quota infinitesimale del capitale della società. Tale norma consentirà di eludere ogni liberalizzazione, determinando una situazione addirittura peggiore rispetto a quella delineata dall'articolo 35 della legge finanziaria dello scorso anno. Dopo aver nuovamente sottolineato la necessità di prevedere almeno una soglia minima di partecipazione del socio privato al capitale azionario, in presenza della quale soltanto non si provvede all'affidamento con procedura di gara, segnala che l'effettiva liberalizzazione di tali mercati e l'introduzione di una reale concorrenza potranno concorrere a contrastare l'aumento dell'inflazione.

L'emendamento 14.2 viene posto ai voti e risulta respinto.

La Commissione accoglie, invece, il successivo emendamento 14.3. Il PRESIDENTE rileva che questo emendamento è stato approvato all'unanimità.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 14.4 a 14.6.

L'emendamento 14.7, posto in votazione, risulta accolto.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 14.8 a 14.21.

In merito all'emendamento 14.22, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO segnala che la norma ivi contenuta è già presente nel disegno di legge delega in materia ambientale (Atto Senato n. 1753-B).

A tale proposito il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) replica sottolineando che la proposta emendativa è volta a consentire che tale disposi-

zione entri in vigore in tempi più rapidi di quelli propri dell'*iter* di approvazione del disegno di legge delega in materia ambientale.

L'emendamento 14.22, posto in votazione, è respinto; con distinte votazioni sono altresì respinti i successivi emendamenti da 14.23 a 14.50.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole all'emendamento 14.51 (testo 2), con il quale si intende chiarire che, fermo restando che la titolarità del servizio resta sempre all'ente territoriale, ciò che si può conferire è la gestione, l'esercizio del servizio stesso.

L'emendamento 14.51 (testo 2) viene quindi posto in votazione e risulta respinto.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 14.52 a 14.54, mentre risulta accolto l'emendamento 14.55.

In esito a distinte votazioni, non risultano accolti gli emendamenti da 14.56 a 14.103.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), intervenendo sull'emendamento 14.104, sollecita nuovamente il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'opportunità di individuare una soglia di rilevanza della partecipazione del socio privato nella società a capitale misto cui viene affidata l'erogazione dei servizi, limitando a tali ipotesi la possibilità di esclusione della procedura di gara.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) si associa alle considerazioni già svolte dal senatore Morando e dal senatore Bassanini su questa specifica questione, e chiede al relatore di assumere l'impegno a valutare ogni possibile soluzione nel prosieguo dell'esame.

Dopo un intervento del senatore FERRARA (*FI*) sulle modalità di affidamento della gestione dei servizi delineate dal vigente articolo 14 del decreto-legge, interviene il senatore GRILLOTTI (*AN*), il quale ricorda che tale disposizione interviene anche a sanatoria di situazioni che si sono determinate a livello locale. Dopo aver espresso la propria preoccupazione per l'incidenza che la formulazione dell'articolo 14 comma 1, lettera *d*), numero 3, può avere sulle associazioni di Comuni di ampia dimensione, ove l'esigua quota di ciascun Comune non consentirebbe ad essi di esercitare i poteri di controllo richiesti dalla norma, si dichiara favorevole alla soluzione delineata dal vigente articolo 14, sempre che questo venga inteso come soluzione transitoria, approvando la quale viene assunto contestualmente l'impegno a realizzare una successiva riforma organica dei servizi pubblici locali. Quanto alle proposte avanzate dall'opposizione, pur condividendo alcune perplessità su una possibile situazione

di sostanziale mancata liberalizzazione, rileva l'assenza di una norma transitoria, indispensabile invece per sanare le situazioni di illegittimità che si sono nel frattempo prodotte.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce l'impegno del Governo ad approfondire le tematiche emerse nel corso del dibattito dell'articolo 14, ai fini di una ridefinizione della disciplina della materia.

L'emendamento 14.104 viene quindi posto in votazione e respinto.

Con successive distinte votazioni sono, poi, respinti gli emendamenti da 14.105 a 14.117.

Sull'emendamento 14.118 interviene il senatore MORANDO (*DS-U*) per preannunciare il proprio voto contrario, segnalando peraltro che, ove fosse stata eliminata la possibilità di aggiramento dell'obbligo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, attraverso l'approvazione delle proposte emendative già richiamate, il suo voto sarebbe stato favorevole, in quanto il differimento del periodo di transizione avrebbe consentito una maggiore flessibilità.

L'emendamento 14.118 viene posto in votazione e risulta accolto.

Gli emendamenti successivi, da 14.119 a 14.153, sono respinti con successive distinte votazioni.

Il senatore IZZO (*FI*), intervenendo per annunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 14.154 (testo 2), segnala che si tratta di una norma interpretativa in materia di sanzioni amministrative comminate ad amministratori locali in applicazione dell'articolo 31, comma 22, della scorsa legge finanziaria e che esso non comporta un aggravio per il pubblico erario.

L'emendamento 14.154 (testo 2) viene posto ai voti e risulta respinto.

Posti ai voti, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 14.155 e 14.156.

Interviene il senatore DETTORI (*MAR-DL-U*) per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 14.0.7, invitando altresì il relatore ed il rappresentante del Governo a porre nella dovuta attenzione l'interesse da più parti condiviso ad assicurare una sufficiente qualità della vita nelle città, anche attraverso un abbassamento dell'età media del parco autobus esistente.

Interviene il senatore MORANDO (*DS-U*) il quale osserva come emendamenti di contenuto sostanzialmente analogo siano stati presentati

da quasi tutte le forze politiche, riferendosi in particolare agli emendamenti 14.01, 14.03, 14.04, 14.05, 14.06, 14.07, 14.08, 14.09, 14.0.10. Ritiene quindi importante l'adozione di interventi per il risanamento del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa, ricordando le vicende che hanno interessato la cosiddetta *carbon tax*. Sottolinea infine come le richiamate esigenze possono essere soddisfatte attraverso un incremento del prelievo fiscale su fonti di energia non rinnovabili, referendosi in particolare al comma 3 del nuovo articolo 14-*bis* di cui ai citati emendamenti il quale dispone per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo medesimo, l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro.

Interviene il relatore TAROLLI (*UDC*) il quale osserva come la previsione di spesa di 650 milioni di euro, quale indicata nelle proposte in esame, costituisce una somma significativa che impone considerazioni e verifiche complessive al fine di valutare se l'intervento possa essere considerato prioritario rispetto ad altre iniziative volute dal Governo. Formula quindi un parere contrario all'approvazione dei citati emendamenti da 14.0.1 a 14.0.17. Il rappresentante del Governo esprime un parere conforme a quello formulato dal relatore.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 14.0.13 è stato ritirato. Posti ai voti con distinte votazioni gli emendamenti 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 14.0.6, 14.0.7, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 14.0.14, 14.0.15, 14.0.16 e 14.0.17 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 15.

Interviene il senatore MORANDO (*DS-U*) per formulare al Presidente la richiesta che la disposizione in esame correlata della relativa relazione tecnica, ritenendo la stessa indispensabile affinché la Commissione possa deliberare in materia. Ricorda come l'articolo 15 sopprime i commi 1 e 2 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Il comma 1 del suddetto articolo 24, in particolare, prevede che le amministrazioni individuate dall'articolo 1 del testo unico in materia di appalti pubblici di fornitura nonché le amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 157 del 1995 facciano ricorso all'espletamento di procedure aperte o ristrette per le aggiudicazioni di forniture pubbliche e servizi anche nei casi in cui il valore del contratto superi la somma di 50 mila euro. Il comma 2 del citato articolo 24 invece prevede casi di esclusione dalla procedura di cui al comma 1; riguardano comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e, tra l'altro, le pubbliche amministrazioni nelle ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP. Il senatore Morando ritiene che la formulazione dell'articolo 15 del disegno di legge n. 2518 possa condividersi in quanto corregge un errore commesso con l'emanazione della disposizione dell'articolo citato della legge n. 289, ma, nonostante questo, ribadisce la considerazione

già espressa della indispensabilità che vi sia una relazione tecnica che spieghi i risultati dell'attività della CONSIP, con particolare riferimento alle previsioni di cui allo stesso articolo 15. Chiede, pertanto, che l'esame dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti venga accantonato, non essendo possibile alcuna valutazione sull'impatto economico di tale disposizione. Segue un breve intervento del Presidente il quale ritiene che la richiesta del senatore Morando possa ritenersi comprensibile, anche in considerazione del dibattito svolto in più occasioni sull'entità e sulla esistenza di risparmi attraverso l'utilizzo della CONSIP.

Gli emendamenti 15.2, 15.3 sono dati per illustrati. Con riferimento all'emendamento 15.4 il senatore MORANDO (*DS-U*) sottolinea la circostanza che la proposta emendativa non si limita all'abrogazione dell'articolo 24 della legge n. 289, ma correttamente prevede disposizioni per far fronte alla conseguente esigenza di copertura. Non altrettanto invece fa il Governo laddove dispone l'abrogazione dei commi 1 e 2 del suddetto articolo 24.

Interviene il senatore NOCCO (*FI*) il quale, illustrando l'emendamento 15.5 che propone la soppressione dell'articolo 24 della legge n. 488 del 1999, osserva come la proposta si giustifichi per la considerazione che la vigente procedura è connotata da una centralizzazione per l'acquisto di beni e servizi che provoca gravi squilibri sul territorio e penalizza numerose piccole e medie imprese operanti in Italia. Si tratta di un problema che assume particolare gravità per il sud dell'Italia; in proposito ritiene che si tratta di un problema che assume una particolare gravità nel sud dell'Italia ritenendo altresì che le vigenti disposizioni facilitino l'insorgenza di monopoli nel mentre è necessario introdurre una maggiore flessibilità negli acquisti anche al fine di assicurare una maggiore qualità dei beni.

Gli emendamenti 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12 sono dati per illustrati.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) illustra la proposta espressa dall'emendamento 15.13 che costituisce un tentativo di offrire una soluzione intermedia di compromesso che finisca da un lato per non ingessare l'operatività degli enti locali ed al tempo stesso venire incontro alle esigenze di assicurare un risparmio di spesa. In particolare si sofferma sulle previsioni di cui al comma 1-*quater* del nuovo articolo 15, come proposto nell'emendamento che esclude l'obbligo di talune pubbliche amministrazioni di utilizzare i parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni CONSIP per l'acquisto di beni o servizi comparabili con quell'oggetto di convenzionamento nei casi in cui la spesa complessiva dell'ente per consumi non avente natura obbligatoria è stata nell'esercizio finanziario precedente inferiore a 250 mila euro.

Il relatore TAROLLI (*UDC*), illustrando l'emendamento 15.14 (testo 2), ritiene che la proposta ivi contenuta, senza giungere alle drastiche conclusioni dell'emendamento 15.5 a firma del senatore ASCIUTTI, introduce la possibilità di effettuare operazioni volte all'acquisizione della disponibilità di beni, mediante contratti di *leasing* operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente. In tali casi l'operazione deve essere autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dopo che l'emendamento 15.15 è dato per illustrato, interviene il senatore CADDEO (*DS-U*), il quale, con riferimento agli emendamenti 15.16 e 15.17, propone di ricondurre la funzione della CONSIP a quella originaria. Con l'occasione chiede al Governo di esprimere il suo orientamento sull'assetto delle competenze della CONSIP, registrandosi sul tema interventi contraddittori e comunque poco chiari e trasparenti. Dichiarando poi di non comprendere la proposta del relatore sul leasing operativo e conclude ribadendo la proposta espressa dall'emendamento 15.16 di riportare i compiti della CONSIP al settore informatico.

Il senatore IZZO (*FI*), illustrando l'emendamento 15.18, si associa alle considerazioni di quanti ritengono necessario limitare l'azione della CONSIP nei settori in cui la stessa ha consentito effettivi risparmi di spesa, eliminando invece quelle competenze che hanno creato o possono creare problemi alle amministrazioni locali.

Interviene il rappresentante del GOVERNO il quale riconosce come sia innegabile che esista il problema delle competenze della CONSIP. Osserva come dalle proposte emendative vi siano indicazioni che vanno nel senso di una riconsiderazione dei compiti della CONSIP che appare condivisa dalla maggioranza e dall'opposizione. Dichiarando di raccogliere l'istanza fatta da più parti al Governo sulla necessità di chiarire gli obiettivi della CONSIP. Quanto poi ai rilievi sulla copertura, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO osserva come i risparmi vengono conseguiti per il fatto stesso che i fondi vengono tagliati del 10 per cento. Accoglie quindi l'istanza di accantonare l'emendamento 15.01. Segue un breve intervento del senatore MORANDO (*DS-U*) il quale insiste sulla necessità della relazione tecnica, ritenendo insufficienti le affermazioni finora espresse, derivandone altrimenti una disapplicazione dell'articolo 81 della Costituzione, che risulta inaccettabile.

In considerazione dell'esito della discussione il PRESIDENTE propone l'accantonamento di tutti gli emendamenti relativi all'articolo 15 nonché dell'emendamento 15.0.1.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente. Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 15.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 16.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) dà per illustrati gli emendamenti 16.1 e 16.2. Dopo che l'emendamento 16.3 è dato per illustrato, interviene il senatore CICCANTI (*UDC*), il quale, riferendosi all'emendamento 16.4, richiama l'attenzione sull'importanza di disporre la proroga delle disposizioni di cui al comma 1 della legge n. 448 del 1988 in materia di deduzione forfetaria in favore degli impianti di fornitura di carburante per uso di autotrazione. L'emendamento 16.0.1 è dato per illustrato.

Il RELATORE formula parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 16.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti ai voti, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, e 16.0.1 sono respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 17.

Gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9 sono dati per illustrati.

I senatori MORANDO (*DS-U*), GIOVANNELLI (*DS-U*), DETTORI (*Mar-DL-U*) aggiungono la firma all'emendamento 17.10.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 17.10 il quale propone di sopprimere il comma 2 dell'articolo 17 del disegno di legge n. 2518 recante disposizioni dirette al rinnovo delle agevolazioni in materia di accise per le imprese. Ricorda, poi, come le disposizioni contenute nella legge n. 448 del 1998 siano state efficaci in quanto hanno permesso di acquisire risorse per incentivare interventi finalizzati all'abbattimento delle emissioni inquinanti di adottare misure efficaci per migliorare l'efficienza delle fonti energetiche, nonché di favorire lo sviluppo di quelle alternative. Le citate disposizioni – continua il senatore Ripamonti – si preoccupavano altresì di evitare che le stesse potessero avere riflessi sull'inflazione, riferendosi in particolare a quelle norme che stabilivano che le aliquote potessero essere rimodulate di anno in anno. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento 17.10, osservando come in materia non sembra che il Governo abbia una politica propria, constatando con rammarico il ruolo subalterno dell'Italia alla politica degli Stati Uniti d'America.

Dopo che l'emendamento 17.11 è dato per illustrato, il RELATORE si sofferma sull'emendamento 17.12 il quale ha per obiettivo di introdurre un elemento di semplificazione, in particolare al comma 3-*bis*, disponendo

che il credito d'imposta sia usufruito direttamente dal fornitore. Segnala, altresì, la previsione di cui al comma 3-ter che, ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui per le attività e il funzionamento della consulta generale per l'autotrasporto.

Gli emendamenti 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.9, sono dati per illustrati.

Il senatore GIOVANNELLI (*DS-U*) aggiunge la sua firma all'emendamento 17.0.10 e, raccomandandone l'approvazione, sottolinea l'importanza di incentivare l'impiego del GPL in luogo di altri carburanti che sono maggiormente inquinanti. Illustra, poi, l'emendamento 17.0.12 il quale si caratterizza per un incremento dell'aliquota di accisa gravante sulla benzina e sul gasolio a fronte della riduzione dell'aliquota di accisa applicata al gas di petrolio liquefatto (GPL) usato come carburante.

Dopo che l'emendamento 17.0.11 è dato per illustrato, la senatrice THALER AUSSERHOFER raccomanda l'approvazione dell'emendamento 17.0.13 che prevede il rinnovo dell'agevolazione per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti.

Gli emendamenti 17.0.14, 17.0.15 sono dati per illustrati.

Il RELATORE formula un parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione di quelli a sua firma.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Posti ai voti, con separate votazioni, gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10 sono respinti.

L'emendamento 17.11 e l'emendamento 17.12 (testo 2) risultano approvati in esito a separate votazioni, essendo respinto il subemendamento 17.12/1.

Gli emendamenti 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12, 17.0.13, 17.0.14, 17.0.15, con separate votazioni, risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 18.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), illustrando l'emendamento 18.1 che propone la soppressione dell'articolo 18, osserva come si tratti di una norma contraddittoria che rende più confuso il quadro normativo e

che inoltre non sembra avere effetti finanziari favorevoli, come emerge dalla relazione tecnica.

Gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.0.1 sono dati per illustrati.

Il senatore LAURO (*FI*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 18.0.2, sul quale il senatore Rocco aggiunge la propria firma, ricordando come sul tema aveva già presentato un ordine del giorno, poi ritirato.

Gli emendamenti 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8 sono dati per illustrati.

Il senatore MORO (*LP*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 18.0.9.

Gli emendamenti 18.0.10 e 18.0.11, al quale il senatore Lauro aggiunge la propria firma, sono dati per illustrati.

Il RELATORE dichiara parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 18.

Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme a quello del relatore.

Posti ai voti, con separate votazioni, risultano respinti gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.3, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.11 e 18.0.12.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 19.

Interviene il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) illustrando l'emendamento 19.1 che propone di sopprimere l'articolo 19, ricordando le dichiarazioni del ministro Tremonti che ha ritenuto la disposizione sulla *de tax* una norma simbolica che qualifica l'intero decreto-legge. Si tratta di una disposizione la cui formulazione suscita in alcuni punti perplessità, così come l'espressione «attività etiche» in assenza di ulteriori specificazioni. Osserva poi che le incertezze applicative prevedibili renderanno difficilmente utilizzabile nei tempi indicati lo stanziamento disposto pari a circa un milione di euro per l'anno 2003. Dichiara poi di non comprendere il limite di 50 euro posto al comma 1 dell'articolo 19 che non appare adeguato a tutte le possibili situazioni che possono presentarsi e suggerisce quindi la sua eliminazione. Inoltre, ritiene opportuno aumentare il contributo previsto che risulta indicato in una quota pari all'1 per cento dell'IVA relativa ai prodotti acquistati.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4.

Il senatore IOVENE (*DS-U*), illustrando l'emendamento 19.5, dopo aver sottolineato l'importanza della previsione per il mondo del *non profit*, sottolinea come lo stesso abbia espresso una valutazione negativa sulle disposizioni in esame perché introducono un meccanismo farraginoso. Inoltre, non appare condivisibile l'eccessiva discrezionalità che viene attribuita al Governo al quale compete l'indicazione delle associazioni che esercitano attività etiche. Ricorda, infatti, l'esistenza di numerose leggi, tra cui la legge n. 49 del 1987, che potrebbero costituire un buon punto di riferimento per l'individuazione delle associazioni interessate. Si sofferma poi sulle previsioni di cui all'emendamento 19.5, che riprende un disegno di legge sottoscritto anche da senatori della maggioranza, dirette a favorire erogazioni liberali in denaro destinate ai soggetti del terzo settore. Si sofferma, poi, sull'emendamento 19.12, che costituisce una proposta alternativa all'emendamento 19.5 e va nel senso di introdurre una limitazione della discrezionalità del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare, prevedendo che sono considerati enti svolgenti attività etiche le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, gli enti di volontariato di cui alla legge n. 266/91 e le ONLUS.

Dopo che gli emendamenti 19.6, 19.7 sono dati per illustrati, il senatore GIARETTA (*MAR-DL-U*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 19.8, diretto a meglio precisare i soggetti destinatari delle somme indicate dall'articolo 19, ritenendo opportuno che venga eliminata la discrezionalità oggi prevista nella individuazione dei soggetti beneficiari.

La proposta emendativa, inoltre, si caratterizza per un incremento della quota dell'IVA destinato alle medesime organizzazioni.

Dopo che l'emendamento 19.9 è dato per illustrato, il senatore EU-FEMI (*UDC*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 19.10, che si caratterizza per una più puntuale formulazione del secondo comma dell'articolo 19, specificatamente con riferimento alla certificazione dei corrispettivi delle operazioni contemplate.

Gli emendamenti 19.11, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20 sono dati per illustrati.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*), con riferimento all'emendamento 19.21, di cui è primo firmatario, invita il rappresentante del Governo ed il relatore a considerare la proposta ivi contenuta che autorizza il Governo ad intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie secondo i criteri che vengono nell'emendamento specificati. Sottolinea come si tratti di una proposta che si aggiunge alle previsioni contenute nell'articolo 19 e che, quindi, può ben essere presa in considerazione in quanto presenta il carattere di norma programmatica autorizzando il Governo all'adozione delle richiamate iniziative.

Gli emendamenti 19.22, 19.0.1, 19.0.3 sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 19.0.2 è stato trasformato nell'emendamento 18.0.12, già respinto.

Il RELATORE formula parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 19 in quanto ritiene che l'impianto espresso dalle disposizioni del medesimo articolo risulti adeguato.

Il Rappresentante del GOVERNO formula avviso conforme a quello del relatore.

Interviene il senatore MORANDO (*DS-U*) per invitare il relatore a considerare ancora una volta le ipotesi di modifica che sono state presentate in quanto ritiene importante escludere o comunque limitare la discrezionalità del Governo in materia di individuazione dei beneficiari attraverso la previsione di criteri e parametri oggettivi. Ricorda che numerose disposizioni di legge individuano gli enti e le associazioni che potrebbero risultare destinatarie del beneficio quali ad esempio le ONLUS e quindi dichiara di non comprendere per quali ragioni non si possa far riferimento alle previsioni di leggi.

Il relatore TAROLLI (*UDC*), replicando al senatore Morando che suggeriva altresì di fare riferimento ai criteri espressi dall'emendamento 19.12, osserva come l'emendamento non realizza una parità di trattamento tra gli enti possibili beneficiari.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'esito della discussione, propone l'accantonamento dell'emendamento 19.12.

Conviene la Commissione.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 19.10 raccomandandone ancora una volta l'approvazione.

Il senatore TURCI (*DS-U*), anche a seguito dell'intervento del senatore SALERNO (*AN*), il quale fa notare di aver presentato una proposta emendativa di analogo contenuto con riferimento all'articolo 45. Modifica, pertanto, l'emendamento 19.0.1, riformulandolo nell'emendamento 45.0.9. Ritiene, infatti, più opportuno che l'emendamento sia riferito all'articolo 45 del disegno di legge n. 2518, richiamando, poi, l'attenzione sulle disposizioni ivi contenute che intervengono nella materia del trattamento di fine rapporto e che hanno per obiettivo di correggere un effetto indesiderato conseguente ad una recente riforma relativa all'IRPEF e che, al momento, va a danno di quanti sono andati in pensione quest'anno.

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21, 19.22, 19.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 20.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 20.1 e 20.7, richiamando l'attenzione sul fatto che le agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS, riguardano non solo l'acquisto di autoambulanze, ma anche altri beni strumentali ivi specificati.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (*Aut*) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 20.2, 20.3 e 20.5, osservando in particolare che l'agevolazione fiscale prevista debba riguardare anche beni mobili scritti in pubblici registri utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'attività istituzionale delle predette associazioni. Si sofferma, poi, sugli emendamenti 20.13 e 20.15, in particolare ritenendo che le agevolazioni debbano essere previste anche per le associazioni di volontariato che svolgono attività di organizzazione di bande musicali, di cori e di gruppi folcloristici.

Interviene il senatore VIVIANI (*DS-U*) il quale raccomanda l'approvazione dell'emendamento 20.12 che propone di disporre l'esenzione da imposta ipotecaria e catastale per i trasferimenti immobiliari effettuati a favore delle ONLUS.

I restanti emendamenti all'articolo 20 sono dati per illustrati.

Interviene il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO la quale, con riferimento alle proposte di cui agli emendamenti 20.3, 20.5, 20.7 ed in parte all'emendamento 20.4, invita i proponenti a considerare una possibile riscrittura delle proposte emendative anche al fine di valutare l'estensione dei benefici ai Vigili del fuoco volontari per l'acquisto di mezzi antincendio.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'esito della discussione, propone l'accantonamento dell'emendamento 20.2 (testo 2), come riformulato dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

La Commissione conviene.

I senatori PIZZINATO (*DS-U*), DE PETRIS (*Verdi-U*), DETTORI (*Mar-DL-U*) e MARINO (*Misto-Com*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 20.0.7 e 20.0.8.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 20.

Posti ai voti, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 20.1, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.22, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.5, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8, 20.0.9.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta notturna, già convocata per le ore 20,30 di oggi, viene posticipata alle ore 21.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20.

391^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 21,30.

IN SEDE REFERENTE

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi, con l'illustrazione dell'emendamento 20.2 (testo 2), come risulta dalla riformulazione proposta dalla senatrice Thaler Ausserhofer del quale il Presidente dà lettura e che la Commissione conviene di accantonare per il momento.

Il RELATORE esprime un parere favorevole sull'emendamento 20.2 (testo 2).

Il rappresentante del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 20.2 (testo 2).

Si procede di seguito alla illustrazione dei subemendamenti e degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) illustra i subemendamenti 21.4/1 e 21.4/2 sottolineando la necessità di politiche per la natalità che consentano di invertire il *trend* decrescente delle nascite. L'incentivo alla natalità deve pertanto configurarsi come una misura di sostegno al nucleo familiare e la soluzione del problema deve essere ricercata non in una dimensione strettamente nazionale ma in una prospettiva comunitaria. Illustra, inoltre, gli emendamenti 21.35, relativo ad alcune agevolazioni fiscali, e 21.36, che affronta la questione relativa agli imprenditori artigiani.

Il senatore SALERNO (*AN*) illustra l'emendamento 21.4 richiamando l'attenzione sulla bassa natalità italiana ed a tale riguardo riporta i relativi dati dell'ISTAT. L'emendamento proposto mira pertanto a risolvere, senza alcun intento discriminatorio, il problema delle nascite nell'ambito strettamente italiano. Dichiaro inoltre di sottoscrivere l'emendamento 21.36.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), nell'illustrare l'emendamento 21.8, sostiene che la norma prevista all'articolo 21 può essere adeguatamente migliorata al fine di consentire lo sviluppo di specifiche politiche sociali indirizzate alla famiglia. Proprio alla famiglia deve quindi andare il sostegno differenziato secondo i diversi scaglioni di reddito, comprendendo nei benefici anche la nascita del primo figlio.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti per sostenere che la norma in esame debba essere strutturata in modo da garantire i benefici previsti unicamente in favore delle donne italiane.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) illustra l'emendamento 21.11 e fa presente che per migliorare l'articolo occorre prevedere l'estensione dei benefici previsti dalla norma ai cittadini comunitari ed extracomunitari. Ulteriori perfezionamenti possono essere conseguiti poi stabilendo un tetto di reddito massimo per i beneficiari ed importi maggiori nel caso di parti gemellari.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) procede all'illustrazione dell'emendamento 21.19 evidenziando le notevoli carenze nei servizi sociali offerti alle famiglie. Ritiene pertanto che l'intervento previsto dall'articolo 21 debba essere completato tenendo conto di fattori di spesa che incidono fortemente sulle scelte familiari. Illustra inoltre gli emendamenti aggiun-

tivi 21.0.12 e 21.0.13 che vengono incontro alle esigenze delle famiglie che sostengono le spese per persone non autosufficienti.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) illustra l'emendamento 21.0.11 e sottolinea la necessità di un effettivo adeguamento degli importi degli assegni al nucleo familiare, quantificati nell'emendamento illustrato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Dati per illustrati tutti gli altri emendamenti, il PRESIDENTE dà la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.

Il RELATORE, senatore Tarolli, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti e gli emendamenti all'articolo 21, ad eccezione dell'emendamento 21.24, che invita ad accogliere.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime, sui subemendamenti e sugli emendamenti, il medesimo parere del relatore, sottolineando tuttavia che il Governo è consapevole dell'esigenza di affrontare le problematiche inerenti a taluni profili sociali delle donne artigiane.

Si procede di seguito alla votazione dei subemendamenti e degli emendamenti all'articolo 21.

Sono posti separatamente ai voti e quindi respinti gli emendamenti 21.1, 21.2 (testo 2), che sostituisce il 21.2, e 21.3.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 21.4/1, 21.4/2 e 21.4/3 sono poi respinti.

Con separate votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 21.11, 21.12, 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17, 21.18, 21.19, 21.20, 21.21, 21.22 e 21.23.

L'emendamento 21.24, posto ai voti, è invece approvato.

Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 21.25, 21.26, 21.27, 21.28, 21.29, 21.30, 21.31, 21.32, 21.33, 21.34 e 21.35.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 21.36, che dichiara di sottoscrivere, evidenziando la necessità dei previsti interventi di agevolazione per l'artigianato.

L'emendamento 21.36 è quindi posto ai voti e conseguentemente approvato.

Con successive distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 21.37, 21.38, 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.7,

21.0.8, 21.0.9, 21.0.10, 21.0.11, 21.0.12, 21.0.13, 21.0.14, 21.0.15, 21.0.16, 21.0.17 e 21.0.18.

Si procede di seguito alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) illustra quindi l'emendamento 22.6 che mira ad esplicitare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di *standard* di qualità e di servizio con particolare riferimento alla realizzazione di asili nido.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) illustra l'emendamento 22.7, volto a realizzare un maggior coordinamento con la rete di servizi per la prima infanzia ed i servizi sociali presenti sul territorio.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) illustra l'emendamento 22.9, volto a prevedere un più chiaro riferimento agli *standard* strutturali e gestionali vigenti.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) formula parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del Governo formula parere conforme a quello del relatore.

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10 e 22.11. Sono inoltre respinti gli emendamenti 22.0.1, 22.0.2 e 22.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 23.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 23.1, interamente soppressivo dell'articolo 23. Rileva, infatti, che l'attuale problematica connessa all'indiscutibile rincaro del costo della vita, per il quale il passaggio alla nuova valuta europea può costituire una giustificazione soltanto parziale, dovrebbe essere affrontata con strumenti più decisi di semplici attività di controllo e monitoraggio le quali, per quanto sperimentato sino ad ora, hanno offerto risultati deludenti.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 23.2, volto a reintrodurre il meccanismo del cosiddetto «*fiscal drag*». Ritiene infatti che l'attuale formulazione dell'articolo 23 preveda l'utilizzo di misure inefficaci e meramente propagandistiche. Ciò è tanto più grave, a suo avviso, in quanto il Governo ha la responsabilità di aver lasciato i settori della produzione e della distribuzione liberi di speculare, senza attivarsi per arginare in alcun modo l'incremento dei prezzi. Sarebbe inoltre opportuno prevedere strumenti atti ad incentivare l'offerta di prodotti di largo

consumo ad un prezzo conveniente, particolarmente attraverso strumenti agevolativi della piccola distribuzione.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) illustra l'emendamento 23.19, volto ad inserire due ulteriori commi all'articolo 23. Pur non condividendo l'impianto complessivo dell'articolo, ritiene che tali proposte emendative potrebbero realizzare uno strumento utile per le ipotesi di eccezionali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Illustra inoltre l'emendamento 23.20, che prevede che gli incrementi degli importi di tali tariffe non possano annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.

Il presidente AZZOLLINI avverte che, stante l'identità del contenuto, gli emendamenti 23.21 e 23.22 debbono ritenersi assorbiti, rispettivamente, dai successivi emendamenti, ove accolti, 23.26 e 23.27.

Il senatore PONTONE (*AN*) illustra gli emendamenti 23.26 e 23.27 sottolineando come tali proposte intendano risolvere l'intricata situazione delle tariffe assicurative per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore. E' davvero singolare, infatti, come il livello medio dei premi assicurativi sembri registrare una costante tendenza all'incremento, nonostante le frequenti rassicurazioni delle associazioni rappresentative delle società di assicurazione. Si tratta, pertanto, di una proposta finalizzata a produrre degli effetti di contenimento anche sotto il profilo del rincaro del costo della vita.

Essendo dati per illustrati i restanti emendamenti, il PRESIDENTE invita il Relatore ed il Governo ad esprimere i relativi avvisi.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il rappresentante del Governo formula parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) preannuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti 23.26 e 23.27, dichiarando inoltre di aggiungere la propria firma.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), in sede di dichiarazione di voto sull'insieme degli emendamenti riferiti all'articolo, ritiene che tale norma, per come è attualmente formulata, contenga degli strumenti inadeguati ad arginare l'incremento del costo della vita. Occorrerebbe, pertanto, prevedere strumenti maggiormente incisivi come la reintroduzione del meccanismo di drenaggio fiscale, anche in considerazione del fatto che il tasso di in-

flazione reale mostra uno scollamento sempre più significativo rispetto all'inflazione programmata.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 23.26.

Con separate votazioni, sono poi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 24.3, volto a prorogare la disciplina prevista al comma 1 dell'articolo 24 per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2004. Invita, al riguardo, il Governo ad insistere maggiormente presso le competenti sedi dell'Unione europea affinché sia consentita la proroga di tali agevolazioni, sottolineando inoltre l'opportunità di aumentare il massimale delle detrazioni fiscali consentite.

La senatrice BOLDI (*LP*) illustra l'emendamento 24.11, volto a prorogare la riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia per il recupero di edifici ricadenti nei territori danneggiati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003. Auspica, pertanto, che tale emendamento possa essere accolto in quanto si tratta non solo di una misura volta a favorire il recupero edilizio di aree fortemente danneggiate, ma anche di un tangibile e doveroso segnale di solidarietà.

Il senatore GRILLO (*FI*) illustra l'emendamento 24.0.3, auspicandone l'accoglimento in quanto si tratta di una proposta volta ad estendere l'applicazione di una norma antievasione fortemente condivisibile.

Il senatore TURCI (*DS-U*) illustra l'emendamento 24.12, evidenziando l'esigenza che il Governo si adoperi per ottenere una modifica della normativa comunitaria che impedisce un prolungamento dell'arco temporale di operatività delle agevolazioni fiscali per l'edilizia.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) formula un parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, ritenendo che la disposizione di cui all'articolo 24 del decreto-legge non abbisogni di alcuna modifica, in quanto contenente una disciplina più che adeguata.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme a quello formulato dal relatore.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) in sede di dichiarazione di voto lamenta il fatto che il rappresentante del Governo abbia espresso il proprio

parere negativo in ordine all'emendamento 24.3. Ricorda, infatti, come l'attività di ristrutturazione edilizia sia stata fortemente favorita dal regime fiscale agevolato che prevede l'applicazione dell'IVA al 10 per cento, sottolineando come attualmente, in tale settore, risulti più conveniente non pagare affatto l'IVA che fruire della detrazione del 36 per cento. La proposta emendativa è quindi finalizzata ad una proroga che si rende necessaria per stabilizzare ulteriormente la disciplina applicabile.

Auspica, pertanto, che il Governo possa cambiare avviso in ordine alla possibilità di prevedere tale proroga temporale.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) concorda con l'intervento formulato dal senatore Turrone, non comprendendo le ragioni che spingono il rappresentante del Governo ad esprimere un parere contrario sulla proroga prevista all'emendamento 24.3.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che sul problema posto dal senatore Turrone si è dibattuto a lungo anche in occasione della precedente legge finanziaria. La norma contenuta nell'articolo 24 del decreto-legge consente di concludere un percorso temporale che si era intrapreso già in sede di approvazione della manovra finanziaria per l'anno 2003, inserendo una norma volta a completare l'arco temporale d'efficacia del precedente intervento normativo.

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono respinti tutti gli emendamenti all'articolo 24.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 25.

La senatrice BOLDI (*LP*) illustra l'emendamento 25.0.7 volto ad inserire un ulteriore articolo al decreto-legge, contenente agevolazioni per i soggetti colpiti dal terremoto dell'11 aprile 2003. Illustra inoltre l'emendamento 25.0.8, volto anch'esso a prevedere agevolazioni per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 ricordando, al riguardo, di aver presentato sin dal 2001 alcuni emendamenti che prevedevano un regime di rateizzazione fiscale. Ad essi, pur trasformati in ordini del giorno accolti dal Governo, non è stato dato sino ad oggi alcun seguito.

Il senatore MORO (*LP*) illustra gli emendamenti 25.0.12 e 25.0.13, sottolineando come tali proposte sono volte a fornire un importante segnale di solidarietà per i titolari di obbligazioni argentine.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il RELATORE formula parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del Governo esprime un parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), in sede di dichiarazione di voto, afferma di voler aggiungere la propria firma sull'emendamento 25.0.4, esprimendo il proprio rammarico in ordine al parere contrario formulato dal relatore. Ricorda, infatti, che una fonte autorevole come il quotidiano «Il Sole 24 ore» ha più volte documentato e dimostrato gli squilibri attualmente esistenti nel Paese per quanto concerne le dotazioni di impianti sportivi, sottolineando come dai dati forniti risulta che le Regioni del Nord dispongono di quasi il doppio degli impianti utilizzabili dal Centro-Sud. E' davvero singolare, a suo avviso, che il Governo esprima un parere contrario ad un emendamento di questo genere dopo aver profuso ingenti risorse per il settore del calcio professionistico.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) ricorda che le misure previste nella manovra dello scorso anno, volte a consentire anche ai settori dello sport dilettantistico di accedere direttamente ai fondi del credito sportivo erano proprio finalizzate a garantire ai comuni una più agevole disponibilità di questi fondi. Dichiarò, pertanto, di non condividere i rilievi formulati dal senatore Pizzinato, ricordando come al giorno d'oggi vi sia un gran numero di Comuni dotato di centri sportivi moderni ed estremamente costosi che sono tuttavia largamente sottoutilizzati.

Il presidente AZZOLLINI avverte che porrà ai voti le proposte emendative riferite all'articolo 25.

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono respinti tutti gli emendamenti all'articolo 25.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) illustra gli emendamenti, nonché i subemendamenti all'emendamento 26.3 del relatore Tarolli, di cui è firmataria.

Ella anzitutto si sofferma sul subemendamento 26.3/1, volto a sopprimere la lettera *c*) dell'emendamento a cui si riferisce, nella quale si prevede che con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia del demanio possa essere autorizzata a vendere a trattativa privata beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia S.p.A.

Ella esprime in particolare la propria contrarietà all'emendamento 26.3 nella misura in cui con esso si intenda aggirare la normativa vigente in tema di alienazione degli immobili statali. Il suo giudizio sarebbe invece favorevole se esso perseguisse l'obiettivo di promuovere progetti di sviluppo territoriale, in accordo con gli enti locali territoriali.

Passa successivamente ad illustrare i subemendamenti 26.3/3 e 26.3/4, finalizzati ad apportare modifiche alla lettera *e*), capoverso 11-*quater* della proposta emendativa del relatore Tarolli, nel senso di prevedere, rispettivamente, l'intesa del Ministero della difesa nel procedimento di alienazione degli alloggi appartenenti allo stesso Ministero, non-

ché il parere delle competenti Commissioni parlamentari sull'elenco di detti alloggi, predisposti dal ministero dell'economia e delle finanze.

Ella illustra poi l'emendamento 26.5, teso a riconoscere in caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare annuo inferiore a 22 mila euro il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di 9 anni con l'applicazione del canone precedentemente corrisposto, e agli altri conduttori il diritto al prolungamento biennale della locazione.

Dopo aver illustrato l'emendamento 26.6, con il quale si attribuisce ai conduttori ultrasessantacinquenni e ai nuclei familiari con portatori di *handicap* il diritto d'usufrutto sull'unità immobiliare occupata, l'oratrice si sofferma poi sull'emendamento 26.9, finalizzato a ridurre il prezzo di acquisto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale.

Illustra altresì gli emendamenti 26.13, 26.14 e 26.16, volti a incrementare l'entità dell'abbattimento del prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale a beneficio dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo.

Con riferimento agli emendamenti 26.23, 26.24 e 26.25, la senatrice sottolinea che essi affrontano la questione, peraltro già emersa nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2248 di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003, relativa alle sperequazioni in ordine al prezzo di vendita degli immobili nel corso della seconda fase del processo di cartolarizzazione, denominata SCIP 2, rispetto alla prima denominata SCIP 1.

Dopo aver illustrato gli emendamenti 26.30, 26.36 e 26.44, ella si sofferma altresì sull'emendamento aggiuntivo 26.0.2, recante disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali. Esso prevede, tra l'altro, che per le compagnie di assicurazione, per gli enti privatizzati e per i soggetti detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione siano definiti, all'interno di valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi contemplati dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) illustra anzitutto il subemendamento 26.3/5, volto a sopprimere il riferimento, recato dalla lettera *e*), capoverso 11-*quater* della proposta emendativa del relatore Tarolli, al decreto del Ministero delle difese in merito al procedimento di alienazione degli alloggi militari.

Dopo aver illustrato il subemendamento 26.3/6, egli si sofferma sull'emendamento 26.6, che estende i diritti di opzione e prelazione agli inquilini che occupavano *sine titulo* alloggi ad uso residenziale, alla data di entrata in vigore della legge n. 410 del 2001, di proprietà degli enti di previdenza, attualmente trasferiti alla SCIP.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) esprime anzitutto le proprie perplessità sulla circostanza che talune proposte emendative riferite all'articolo in

esame, a suo giudizio, rechino norme estranee all'ambito della valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici, come ad esempio le disposizioni recate dalla lettera *e*), capoversi 11-*bis* e 11-*ter* dell'emendamento 26.3 del relatore Tarolli.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) illustra le proposte emendative di cui è firmatario, soffermandosi soprattutto sui subemendamenti 26.3/9, 26.3/10 e 26.3/11, volti a modificare la lettera *c*) dell'emendamento 26.3 del relatore Tarolli, nella parte in cui si prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'agenzia del demanio può essere autorizzata a vendere a trattativa privata i beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia S.p.A. In particolare, il senatore dà conto del subemendamento 26.3/11 che subordina l'emanazione del decreto ministeriale alla previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari di merito.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) illustra a sua volta le proposte emendative di cui è firmatario, soffermandosi in particolare sull'emendamento 26.15, che incrementa dall'8 al 15 per cento l'abbattimento di prezzo previsto in favore dei conduttori che acquistano gli immobili a mezzo di mandato collettivo.

Il senatore TURCI (*DS-U*), in sede di illustrazione degli emendamenti di cui è firmatario, pur riconoscendo che il decreto-legge n. 269 del 2003 dà una soluzione ad alcune questioni rilevanti, come ad esempio l'attribuzione in capo al conduttore del diritto di opzione per l'acquisto degli immobili ad uso diverso da quello abitativo, ritiene tuttavia necessario che si prevedano alcune integrazioni, soprattutto al fine di correggere le sperequazioni relative ai prezzi di vendita degli immobili nella fase SCIP 2, sensibilmente maggiori rispetto alla fase SCIP 1. Egli esprime quindi la propria contrarietà alla lettera *c*) dell'emendamento 26.3 del senatore Tarolli, nel quale si ripropone il noto meccanismo di alienazione di immobili statali a società totalmente partecipate dal Ministero dell'economia e finanze, le quali a loro volta possono vendere i medesimi beni senza rispettare gli obblighi che altrimenti sarebbero imposti alle pubbliche amministrazioni. Si tratta del resto, a suo avviso, della medesima soluzione che la stessa maggioranza già respinse nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2248 di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003, peraltro non convertito in legge.

Il senatore si sofferma inoltre sull'emendamento 26.4, che attribuisce ai conduttori con reddito annuo lordo inferiore a 22 mila euro il diritto al rinnovo del contratto di locazione per 9 anni, in caso di mancato acquisto dell'immobile.

Conclude illustrando indi l'emendamento 26.34, il quale attribuendo alle regioni e agli enti pubblici territoriali il diritto di prelazione per le unità immobiliari che i conduttori non sono in grado di acquistare, consentirebbe loro di attuare politiche di edilizia popolare.

Il relatore MARINO (*Misto-Com*), nell'associarsi alle affermazioni dei senatori De Petris, Turci e Giaretta, dichiara di aggiungere la propria firma al subemendamento 26.3/9 e stigmatizza la previsione recata dalla lettera c) della proposta emendativa 26.3 del relatore Tarolli.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) esprime invece il proprio orientamento favorevole all'emendamento 26.3, rilevando in particolare la necessità di porre rimedio all'attuale gestione degli alloggi di proprietà del Ministero della difesa, che giudica del tutto insoddisfacente.

Dichiara inoltre di aggiungere la propria firma ai subemendamenti 26.3/5 e 26.3/6, già illustrati dal senatore Eufemi, finalizzati a prevenire un eventuale aggiramento della normativa sull'alienazione di detti alloggi.

Esprime inoltre apprezzamento per la previsione recata alla lettera e), capoverso 11-*sexies*, dell'emendamento 26.3, che destina una parte dei proventi ottenuti dalla vendita degli immobili ad un apposito fondo, destinato a finanziare i canoni di locazione degli immobili stessi.

I rimanenti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 24.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2518**Art. 7.****7.1**

CAVALLARO, GIARETTA

Sopprimere l'articolo.

7.2

CAVALLARO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel caso di colpa grave o dolo nell'esercizio dell'incarico, gli amministratori ed i sindaci, nell'ambito delle rispettive responsabilità, sono solidalmente responsabili per le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica».

7.3ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA,
ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU*Il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio della persona fisica, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona fisica, società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica».

7.4

Antonino CARUSO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio dei soggetti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nelle ipotesi ivi previste, sono esclusivamente a carico dei medesimi».

7.5

BASTIANONI

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1 lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono esclusivamente a carico della società o dell'ente medesimo».

7.6

MARINI, CREMA, DEL TURCO, MANIERI, LABELLARTE, CASILLO, MARINO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1 lettere a) b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono esclusivamente a carico della società o dell'ente medesimo».

7.7

TURCI, CADDEO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1 lettere a) b) e c) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono esclusivamente a carico della società o dell'ente medesimo».

7.8

CICCANTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società, associazioni o enti, con o senza personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della società, associazione o ente».

7.9

Antonino CARUSO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disposizioni del comma 1, si applicano alle violazioni per le quali la sanzione non sia stata pagata alla data di entrata in vigore del presente decreto».

7.10

CICCANTI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle violazioni già contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché alle violazioni per le quali, alla stessa data, non siano decorsi i termini per l'impugnazione, ovvero sia ancora pendente il giudizio davanti alle commissioni tributarie o alla Corte di cassazione. Se vi è stata l'irrogazione di sanzioni accessorie, ne cessano gli effetti».

7.11

MARINO

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle violazioni già contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla

data di entrata in vigore del decreto-legge, nonchè alle violazioni per le quali, alla stessa data, non siano decorsi i termini per l'impugnazione, ovvero sia ancora pendente il giudizio davanti alle commissioni tributarie o alla Corte di Cassazione. Se vi è stata l'irrogazione di sanzioni accessorie, ne cessano gli effetti».

7.12

CICCANTI

Al comma 2, dopo le parole: «non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «commesse dal 1° aprile 1998».

7.0.1

TURCI, CADDEO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)

1. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 474, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse più violazioni, si considera quale sanzione base su cui riferire le riduzioni stabilite dal presente articolo, quella stabilita per la violazione più grave aumentata di un terzo. Nei casi previsti dal periodo precedente la sanzione da versare in misura ridotta non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni"».

7.0.2

MARINI, CREMA, DEL TURCO, MANIERI, LABELLARTE, CASILLO, MARINO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)*

1. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse più violazioni, si considera quale sanzione base su cui riferire le riduzioni stabilite dal presente articolo, quella stabilita per la violazione più grave aumentata di un terzo. Nei casi previsti dal periodo precedente la sanzione da versare in misura ridotta non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni"».

7.0.3

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)*

1. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse più violazioni, si considera quale sanzione base su cui riferire le riduzioni stabilite dal presente articolo, quella stabilita per la violazione più grave aumentata di un terzo. Nei casi previsti dal periodo precedente la sanzione da versare in misura ridotta non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni"».

7.0.4

BASTIANONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al sistema sanzionatorio del modello di versamento)

1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 1997, n. 241 le parole: «cinque giorni lavorativi» sono sostituite con: «3 mesi».

7.0.5

SALERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al sistema sanzionatorio del modello di versamento)

1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 1997, n. 241 le parole: «cinque giorni lavorativi» sono sostituite con: «3 mesi».

7.0.6

MARINI, CREMA, DEL TURCO, MANIERI, LABELLARTE, CASILLO, MARINO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al sistema sanzionatorio del modello di versamento)

1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 1997, n. 241 le parole: «cinque giorni lavorativi» sono sostituite con: «3 mesi».

Art. 8.**8.1**

D'AMICO, CAMBURSANO, CASTELLANI, GIARETTA

Sopprimere l'articolo.

8.2

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Alla rubrica, e nel corpo dell'intero articolo, sostituire la parola: «ruling» con le seguenti: «diritto di interpello».

8.3

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Al comma 1, sostituire le parole: «delle royalties» con le seguenti: «dei diritti di trasferimento o di concessione».

8.4

TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, MARINO

Al comma 2, sostituire le parole: «il competente ufficio dell'Agenzia» con le seguenti: «l'Agenzia».

8.5

DEL TURCO, MARINI, CASILLO, MANIERI, CREMA, MARINO

Al comma 2, sostituire le parole: «e per i due periodi d'imposta successivi» con: «e per quello successivo».

8.6

D'AMICO, CAMBURSANO, CASTELLANI, GIARETTA

Sopprimere il comma 3.

8.7

TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, MARINO

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto di accordo».

8.8

TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, MARINO

*Sostituire il comma 5, con il seguente:**«5. La richiesta di riling è presentata alla competente Direzione centrale dell'Agenzia delle entrate».*

8.9

TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, MARINO

Sopprimere il comma 7.

Art. 9.**9.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere l'articolo.

9.2

PEDRAZZINI, VANZO, TIRELLI, MONTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli operatori di telecomunicazioni licenziatari, che effettuino investimenti per la realizzazione di una rete a banda larga e che presentino entro il 31 dicembre 2003 un credito IVA superiore a 50 milioni di euro, per i soli anni 2004 e 2005, è ammessa in compensazione, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quota parte di tale credito IVA fino all'ammontare massimo di 20 milioni di euro annui.»

Conseguentemente all'articolo 39, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, con propri decreti, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura del maggior onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis».

9.3

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti nuovi commi:

«1-bis. All'art. 19-bis 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «prestazioni alberghiere» fino a: «mense aziendali, a» sono soppresse.

1-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 dopo la lettera g) è aggiunta la lettera «h») l'importo relativo alla ricettività ed alle attività connesse all'ospitalità alberghiera è ridotta al 6 per cento».

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 10.000.000 milioni di euro.

9.4

PELLEGRINO

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: «a tal fine il concessionario della riscossione deve trasmettere al soggetto che ha rilasciato la fideiussione copia dell'ordinati di pagamento del rimborso, corredata degli estremi della fideiussione stessa».

9.0.1

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, TURCI, PASQUINI, GUERZONI, MARINO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Diminuzione del carico fiscale sulle piccole e medie imprese)

1. L'articolo 4, comma 2, della legge 7 aprile 2003, n. 80, è sostituito dal seguente: «Sull'imponibile determinato ai sensi del comma I insiste una aliquota pari al 23 per cento fino a 100.000 euro ed un'aliquota pari al 33 per cento oltre tale importo».

2. Al comma 4-bis. 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «fino ad un massimo di cinque», con le seguenti: «fino ad un massimo di nove».

3. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

9.0.2

COLETTI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'IVA in agricoltura)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 77,5 milioni di euro all'anno, si provvede attraverso le maggiori entrate permanenti derivanti dal decreto-legge n. 21 del 2000, convertito in legge n. 92 del 2000».

9.0.3

PICCIONI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. - *(Modifiche alla disciplina dell'Iva in agricoltura)*. – 1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso».

9.0.4

BONATESTA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. - *(Modifiche alla disciplina dell'Iva in agricoltura)*. – 1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso».

Art. 10.**10.1**

VITALI, BRUNALE, GASBARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata» con le seguenti: «e gli enti locali sono autorizzati».

10.4/1

GIARETTA, CASTELLANI, CAMBURSANO

All'emendamento 10.4, sopprimere la lettera b).

10.4 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo: sostituire le parole: «, la liquidità e l'esigibilità», con le seguenti: «e la liquidità»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «L'attestazione» inserire le seguenti: «, che non è utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione, ».

10.4

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo: sostituire le parole: «, la liquidità e l'esigibilità», con le seguenti: «e la liquidità»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «L'attestazione», inserire le seguenti: «che non è utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione».

10.2

SEMERARO, MUGNAI, TOFANI

Aggiungere i seguenti commi:

«2. In attesa di regolarizzazione del sistema dei rimborsi fiscali ed al fine del rispetto dell'adeguamento temporale dei pagamenti della pubblica amministrazione nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, gli imprenditori o le imprese che intrattengono transizioni commerciali con la pubblica amministrazione e che vantano dei decreti nei confronti della stessa possono utilizzare tali crediti in compensazione con i propri debiti verso la pubblica amministrazione (per INPS, IRPEF, IVA, eccetera).

3. La procedura per la compensazione avviene secondo quanto viene stabilito da un decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I crediti da ritardato pagamento possono essere utilizzati con fidejussioni o delle altre garanzie richieste dalle pubbliche amministrazioni all'impresa creditrice, anche in esecuzione di disposizioni di legge o regolamentari, se l'impresa si obbliga, per il periodo per cui è richiesta la garanzia, a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione i ratei di credito rimborsati per l'escussione immediata a prima richiesta o, alternativamente, a fornire idonee garanzie in luogo degli stessi.

5. I consorzi e le cooperative di garanzia fidi che sono enti strumentali di Regioni ed enti locali, possono stipulare una convenzione con il Ministero delle attività produttive la quale prevede:

a) modalità di computo dei crediti di ritardi pagamento che siano particolarmente favorevoli all'impresa che richiede la prestazione di garanzia o cogaranzia;

b) la possibilità che i consorzi e le cooperative di garanzia fidi si rivalgano sul fondo di cui all'articolo 4 in caso di insolvenza dell'impresa garantita».

10.3

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARINO

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Nel caso di versamenti di tributi locali eseguiti erroneamente dai contribuenti ad enti locali errati, il concessionario della riscossione o il soggetto abilitato alla riscossione delle entrate procede alla corretta attribuzione delle somme, previa semplice richiesta da parte del soggetto passivo, senza alcuna ulteriore autorizzazione degli enti in questione».

10.0.1

MAFFIOLI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detrazione d'imposta per spese di rappresentanza)

1. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta euro"».

Conseguentemente alla Tabella A della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze ridurre gli importi di 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

10.0.2

PICCIONI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detrazione d'imposta per spese di rappresentanza)

1. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta euro"».

Conseguentemente alla Tabella A della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze gli importi di 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

10.0.3

SCARABOSIO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detrazione d'imposta per spese di rappresentanza)

1. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta euro"».

Conseguentemente alla Tabella A della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze gli importi di 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

10.0.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Per gli anni 2004, 2005 e 2006 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in regione annua.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recante dal presente decreto».

10.0.5

BEDIN

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Nuove norme in materia di determinazione dei diritti camerali)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti dai seguenti:

"3. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, è determinata in misura fissa da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comun-

que non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".

4. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle entrate recante dalla presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio».

Art. 11.

11.1

CAMBURSANO, CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

11.2

TURCI, CADDEO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 dicembre 2006».

11.3

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60».

11.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, dell'articolo 11, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

11.5

DEL TURCO, MARINI, CASILLO, MANIERI, CREMA, MARINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «che le azioni delle predette società non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea».

11.6

CAMBURSANO, CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e che le società effettuino» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

11.7

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 2, sostituire la parola: «30» con la seguente: «10».

11.8

CAMBURSANO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per i periodi d'imposta in cui è applicabile l'agevolazione di cui al comma 1, le società ivi indicate possono optare per l'applicazione in via alternativa della disciplina di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

11.9

DEL TURCO, MARINI, CASILLO, MANIERI, CREMA, MARINO

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai soggetti che si sono avvalse delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466».

11.0.1

TURRONI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Processi di ricapitalizzazione e di concentrazione delle piccole e medie imprese)

1. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta, sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di impostapari al 23 per cento».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'imposta sui tabacchi lavorati e l'imposta di fabbricazione sui superalcolici sono aumentate del 10 per cento.

11.0.2

TURCI, CADDEO, BONAVIDA, GUERZONI, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Processi di ricapitalizzazione e di concentrazione delle piccole e medie imprese)

1. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta, sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.

4. Ai maggiori oneri recati dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate recate dal presente decreto».

11.0.4

ULIVI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Processi di ricapitalizzazione e di concentrazione delle piccole e medie imprese)

1. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta, sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.

4. Ai maggiori oneri recati dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate recate dal presente decreto».

11.0.3

LAURO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2004, a valere sulle risorse disponibili, l'importo delle partecipazioni è determinato per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione, per una quota pari al 25 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonchè dei finanziamenti e delle agevolazioni erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, a favore di piccole società cooperative di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1977, n. 266, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonchè dei finanziamenti e delle agevolazioni erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001 a favore di società cooperative, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Per l'attività di formazione ed assistenza delle cooperative nonchè di promozione della normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate, sulla base di direttive del Ministero delle attività produttive, ad utilizzare annualmente risorse in misura non superiore all'uno per cento degli inter-

venti previsti dalla citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati nell'anno antecedente"».

12.1

IL RELATORE

All'articolo 12, ovunque ricorrano, sostituire le espressioni: «D.P.R.» e «art.» con le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica» e «articolo».

12.2

CICCANTI, RONCONI

Al comma 1, riga 7, dopo la parola: «chiusi» inserire le seguenti: «riferimento a disciplina dei Fondi mobiliari chiusi specializzati in PMI non quotate».

12.3

PICCIONI

Al comma 1, riga 7, dopo la parola: «chiusi» inserire le seguenti: «riferimento a disciplina dei Fondi mobiliari chiusi specializzati in PMI non quotate».

12.4

D'AMICO

Al comma 1, dopo le parole: «le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste», aggiungere le seguenti: «e le parole "al comma 1" sono sostituite dalle altre: "dai commi 1 e 6"».

12.5

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 2, sostituire la parola: «800» con l'altra: «300».

12.6

CICCANTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea», e aggiungere dopo le parole: «di società di media e piccola capitalizzazione» le seguenti: «aventi sede negli Stati membri dell'Unione Europea, secondo modalità da definire in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare».

Conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l'aumento delle aliquote delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

12.7

TURCI, GASBARRI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea».

Conseguentemente al medesimo comma, dopo le parole: «di società di media e piccola capitalizzazione», aggiungere le seguenti: «aventi sede negli Stati membri dell'Unione Europea, secondo modalità da definire in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

12.8

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 3, sostituire la parola: «800» con l'altra: «300».

12.9

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE, SALERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le agevolazione di cui ai commi precedenti si estendono ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi specializzati in investimenti in emittenti non quotate sui mercati regolamentati di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344, successivamente modificata dal testo unico della finanza, ed ai vigenti regolamenti della Banca d'Italia e della Consob, che investono in maniera esclusiva in PMI definite dal regolamento CEE n. 70/2001. Le modalità di calcolo della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito vengono stabilite con successivo decreto del Ministro dell'economia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

12.10

PICCIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le agevolazione di cui ai commi precedenti si estendono ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi specializzati in investimenti in emittenti non quotate sui mercati regolamentati di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344, successivamente modificata dal testo unico della finanza, ed ai vigenti regolamenti della Banca d'Italia e della Consob, che investono in maniera esclusiva in PMI definite dal regolamento CEE n. 70/2001. Le modalità di calcolo della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito vengono stabilite con successivo decreto del Ministro dell'economia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

12.11

CICCANTI, RONCONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le agevolazione di cui ai commi precedenti si estendono ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi specializzati in investimenti in emittenti non quotate sui mercati regolamentati di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344, successivamente modificata dal testo unico della finanza, ed ai vigenti regolamenti della Banca d'Italia e della Consob, che investono in maniera esclusiva in PMI definite dal regolamento CEE n. 70/2001. Le modalità di calcolo della base imponibile ai fini delle im-

poste sul reddito vengono stabilite con successivo decreto del Ministro dell'economia, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

12.12

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni» sostituire la parola: «della» con la seguente: «dalla».

12.13

D'AMICO

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

12.14

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Al comma 7, sostituire la parola: «800» con l'altra: «300».

12.15 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n. 508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del "Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste"».

12.15

IL RELATORE

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1999, n. 391, e il decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n. 508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del "Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste"».

12.0.1

ULIVI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Strumenti finanziari per le piccole e medie imprese)

1. Si definiscono "Società private di partecipazione" le società di capitali aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni a carattere temporaneo e prevalentemente di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese, come individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997 in conformità alla disciplina comunitaria, costituite in forma di società di capitali e non quotate al momento dell'acquisizione di partecipazione. Il requisito di prevalenza si intende soddisfatto qualora almeno il 75 per cento del patrimonio investito venga destinato all'acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese.

2. Le Società private di partecipazione perseguono l'oggetto sociale per il tramite delle seguenti operazioni: *a)* acquisto o sottoscrizione di quote di società a responsabilità limitata ovvero di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi di società per azioni e in accomandita per azioni; *b)* acquisto o sottoscrizione di quote di consorzi, società consortili, cooperative a mutualità non prevalente; *c)* acquisto o sottoscrizione di quote o azioni nelle società e negli enti sopra individuati tramite operazioni di fusione, scissione e altre operazioni straordinarie; *d)* prestiti partecipativi convertendi.

3. Le Società private di partecipazione devono rivestire la forma di società a responsabilità limitata ed avere un capitale minimo interamente versato di euro 1 milione. Le Società private di partecipazione possono es-

sere partecipate esclusivamente da investitori qualificati nessuno dei quali può detenere una quota del capitale sociale superiore al 30 per cento. Sono considerati investitori qualificati le categorie di soggetti di cui all'articolo 31, comma 2, del Regolamento della Commissione per le Società e la Borsa n. 11522.

4. Alle Società private di partecipazione, che operano in conformità della presente legge, si applicano le norme previste per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico e, in particolare, gli articoli 108, 109 e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle Società private di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

5. Ai fini della presente legge si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a tre anni erogati dalla Società privata di partecipazione a piccole e medie imprese nei quali una parte del corrispettivo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata. Detti prestiti devono prevedere l'obbligo di conversione del prestito in azioni o quote nel caso di quotazione o cessione dell'impresa e, in caso di mancata conversione, un premio al rimborso commisurato al risultato economico dell'impresa nel periodo oggetto del finanziamento. Il prestito partecipativo è subordinato a tutte le passività, finanziarie e commerciali, in essere dell'impresa. Ai fini delle imposte sui redditi, i premi al rimborso corrisposti nel caso di mancata conversione del prestito partecipativo sono equiparati a plusvalenze realizzate.

6. L'ammontare complessivo delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge non possono eccedere il 10 per cento dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Nel caso di utilizzo di prestiti partecipativi per un importo almeno pari al 50 per cento del prezzo di acquisto o sottoscrizione di ciascuna partecipazione nelle piccole e medie imprese, il limite di cui al precedente comma è aumentato al 20 per cento.

7. L'atto costitutivo delle Società private di partecipazione deve prevedere una durata della Società non superiore a 10 anni e prorogabile per non più di 2 anni nei sei mesi precedenti la data di scadenza.

8. Alle Società private di partecipazione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 23% del valore delle partecipazioni acquistate o del prestito partecipativo erogato. Il credito d'imposta può essere, in alternativa, utilizzato anche dalle singole società partecipate o finanziate dalla Società privata di partecipazioni entro la data di cessazione delle attività della Società stessa».

12.0.2

TURCI, CADDEO, BONAVIDA, GUERZONI, BRUNALE, PASQUINI, MARINO

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Strumenti finanziari per le piccole e medie imprese)*

1. Si definiscono "Società private di partecipazione" le società di capitali aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni a carattere temporaneo e prevalentemente di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese, come individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997 in conformità alla disciplina comunitaria, costituite in forma di società di capitali e non quotate al momento dell'acquisizione di partecipazione. Il requisito di prevalenza si intende soddisfatto qualora almeno il 75 per cento del patrimonio investito venga destinato all'acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese.

2. Le Società private di partecipazione perseguono l'oggetto sociale per il tramite delle seguenti operazioni: *a)* acquisto o sottoscrizione di quote di società a responsabilità limitata ovvero di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi di società per azioni e in accomandita per azioni; *b)* acquisto o sottoscrizione di quote di consorzi, società consortili, cooperative a mutualità non prevalente; *c)* acquisto o sottoscrizione di quote o azioni nelle società e negli enti sopra individuati tramite operazioni di fusione, scissione e altre operazioni straordinarie; *d)* prestiti partecipativi convertendi.

3. Le Società private di partecipazione devono rivestire la forma di società a responsabilità limitata ed avere un capitale minimo interamente versato di euro 1 milione. Le Società private di partecipazione possono essere partecipate esclusivamente da investitori qualificati nessuno dei quali può detenere una quota del capitale sociale superiore al 30 per cento. Sono considerati investitori qualificati le categorie di soggetti di cui all'articolo 31, comma 2, del Regolamento della Commissione per le Società e la Borsa n. 11522.

4. Alle Società private di partecipazione, che operano in conformità della presente legge, si applicano le norme previste per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico e, in particolare, gli articoli 108, 109 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle Società private di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

5. Ai fini della presente legge si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a tre anni erogati dalla Società privata di partecipazione a piccole e medie imprese nei quali una parte del

corrispettivo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata. Detti prestiti devono prevedere l'obbligo di conversione del prestito in azioni o quote nel caso di quotazione o cessione dell'impresa e, in caso di mancata conversione, un premio al rimborso commisurato al risultato economico dell'impresa nel periodo oggetto del finanziamento. Il prestito partecipativo è subordinato a tutte le passività, finanziarie e commerciali, in essere dell'impresa. Ai fini delle imposte sui redditi, i premi al rimborso corrisposti nel caso di mancata conversione del prestito partecipativo sono equiparati a plusvalenze realizzate.

6. L'ammontare complessivo delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge non possono eccedere il 10 per cento dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Nel caso di utilizzo di prestiti partecipativi per un importo almeno pari al 50 per cento del prezzo di acquisto o sottoscrizione di ciascuna partecipazione nelle piccole e medie imprese, il limite di cui al precedente comma è aumentato al 20 per cento.

7. L'atto costitutivo delle Società private di partecipazione deve prevedere una durata della Società non superiore a 10 anni e prorogabile per non più di 2 anni nei sei mesi precedenti la data di scadenza.

8. Alle Società private di partecipazione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 23% del valore delle partecipazioni acquistate o del prestito partecipativo erogato. Il credito d'imposta può essere, in alternativa, utilizzato anche dalle singole società partecipate o finanziate dalla Società privata di partecipazioni entro la data di cessazione delle attività della Società stessa.

9. Ai maggiori oneri recati dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate recate dal presente decreto».

12.0.3

TURRONI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Strumenti finanziari per le piccole e medie imprese)

1. Si definiscono "Società private di partecipazione" le società di capitali aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni

a carattere temporaneo e prevalentemente di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese, come individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997 in conformità alla disciplina comunitaria, costituite in forma di società di capitali e non quotate al momento dell'acquisizione di partecipazione. Il requisito di prevalenza si intende soddisfatto qualora almeno il 75 per cento del patrimonio investito venga destinato all'acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese.

2. Le Società private di partecipazione perseguono l'oggetto sociale per il tramite delle seguenti operazioni: *a)* acquisto o sottoscrizione di quote di società a responsabilità limitata ovvero di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi di società per azioni e in accomandita per azioni; *b)* acquisto o sottoscrizione di quote di consorzi, società consortili, cooperative a mutualità non prevalente; *c)* acquisto o sottoscrizione di quote o azioni nelle società e negli enti sopra individuati tramite operazioni di fusione, scissione e altre operazioni straordinarie; *d)* prestiti partecipativi convertendi.

3. Le Società private di partecipazione devono rivestire la forma di società a responsabilità limitata ed avere un capitale minimo interamente versato di euro 1 milione. Le Società private di partecipazione possono essere partecipate esclusivamente da investitori qualificati nessuno dei quali può detenere una quota del capitale sociale superiore al 30 per cento. Sono considerati investitori qualificati le categorie di soggetti di cui all'articolo 31, comma 2, del Regolamento della Commissione per le Società e la Borsa n. 11522.

4. Alle Società private di partecipazione, che operano in conformità della presente legge, si applicano le norme previste per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico e, in particolare, gli articoli 108, 109 e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle Società private di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

5. Ai fini della presente legge si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a tre anni erogati dalla Società privata di partecipazione a piccole e medie imprese nei quali una parte del corrispettivo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata. Detti prestiti devono prevedere l'obbligo di conversione del prestito in azioni o quote nel caso di quotazione o cessione dell'impresa e, in caso di mancata conversione, un premio al rimborso commisurato al risultato economico dell'impresa nel periodo oggetto del finanziamento. Il prestito partecipativo è subordinato a tutte le passività, finanziarie e commerciali, in essere dell'impresa. Ai fini delle imposte sui redditi, i premi al rimborso corrisposti nel caso di mancata conversione del prestito partecipativo sono equiparati a plusvalenze realizzate.

6. L'ammontare complessivo delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, al netto dei fondi di svalutazione, non

deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge non possono eccedere il 10 per cento dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Nel caso di utilizzo di prestiti partecipativi per un importo almeno pari al 50 per cento del prezzo di acquisto o sottoscrizione di ciascuna partecipazione nelle piccole e medie imprese, il limite di cui al precedente comma è aumentato al 20 per cento.

7. L'atto costitutivo delle Società private di partecipazione deve prevedere una durata della Società non superiore a 10 anni e prorogabile per non più di 2 anni nei sei mesi precedenti la data di scadenza.

8. Alle Società private di partecipazione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 23 per cento del valore delle partecipazioni acquistate o del prestito partecipativo erogato. Il credito d'imposta può essere, in alternativa, utilizzato anche dalle singole società partecipate o finanziate dalla Società privata di partecipazioni entro la data di cessazione delle attività della Società stessa».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'imposta sui tabacchi lavorati e l'imposta di fabbricazione sui superalcolici sono aumentate del 10 per cento.

Art. 13.

13.1

IL RELATORE

All'articolo 13, ovunque ricorra, sostituire l'espressione: «art.» con la parola: «articolo».

13.2

LAURO

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Comma 1

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) garanzia collettiva dei fidi: l'attività di finanziamento sotto forma di prestazione di garanzie da parte di una pluralità di imprese, organizzate in forma di consorzio, di società cooperativa o di società consor-

tile, allo scopo di favorire la concessione di credito o di altre facilitazioni finanziarie alle imprese consorziate o socie;

b) confidi: i consorzi, le cooperative e le società consortili che svolgono l'attività di prestazione di garanzia collettiva dei fidi;

c) confidi di secondo grado: i confidi che svolgono prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei confidi a essi aderenti;

d) piccole e medie imprese: le imprese industriali, commerciali, turistiche, artigiane, agricole e di servizi che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Si applicano i criteri di individuazione di piccola e media impresa definiti con decreto del Ministro delle attività produttive;

e) testo unico bancario: il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Comma 2

a. I confidi possono svolgere esclusivamente l'attività di prestazione di garanzia collettiva dei fidi, nonché attività ad essa connesse e strumentali; restano ferme le riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni di legge.

b. La presente legge si applica anche ai confidi di secondo grado.

Comma 3

a. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese.

b. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

c. Gli enti pubblici e privati e le imprese che non soddisfano i requisiti di cui al comma 2 possono sostenere i confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci nè fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

Comma 4

a. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi;

1) l'ammontare minimo del fondo consortile o del capitale sociale dei confidi, fermo restando per le società consortili il capitale minimo previsto dal codice civile per le società per azioni e in accomandita per azioni;

2) la quota di partecipazione minima e massima di ciascuna impresa ai confidi;

3) l'ammontare minimo e la composizione del patrimonio dei confidi.

b) Se per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a tale minimo, ovvero lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti in società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata resta ferma l'applicazione delle ulteriori disposizioni del codice civile in materia di riduzione del capitale per perdite.

c) Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521 del codice civile.

Comma 5

a. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento della cooperativa, del consorzio o della società consortile, ovvero di recesso, esclusione o morte del consorziato o del socio.

b. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo 2536 del codice civile e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1952, n. 59, e successive modificazioni.

Comma 6

a. I confidi possono effettuare trasformazioni e fusioni con altri confidi comunque costituiti.

b. Alla fusione si applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile; qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione ed il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*quinquies* del medesimo codice, il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

c. È ammessa la trasformazione delle società di capitali e delle società cooperative in un consorzio o società consortile che abbia ad oggetto la prestazione delle garanzie collettive ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge. Alle fusioni di cui alla lettera a) possono partecipare anche le società di cui alla precedente periodo, quando il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione è un confidi.

d. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

Modifiche legislative - Comma 7

a. Il primo comma dell'articolo 2615-*bis*. del codice civile è sostituito dal seguente:

«Gli amministratori redigono il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assem-

blea approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed entro un mese dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese».

Comma 8

a. Il comma 4 dell'articolo 155 del testo unico bancario è sostituito dal seguente:

«4. I consorzi, le cooperative e le società consortili che svolgono attività di finanziamento sotto forma di prestazione di garanzia collettiva dei fidi sono iscritti in un'apposita sezione speciale dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco».

b. Dopo il comma 4 dell'articolo 155 del testo unico bancario, come sostituito dalla lettera *a)* del presente comma, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri dimensionali per l'individuazione dei confidi da iscrivere nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.

4-*ter*. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, comma 2, 3, 4 e 4-*bis*, 108, 109, 110 e 112. I confidi non sono abilitati a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

4-*quater*. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dei confidi dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo. Si applica l'articolo 111, comma 3 e 4».

Comma 9

a. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dalla presente legge.

Comma 10

a. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

b. Ai fini delle imposte sui redditi gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto eco-

nomico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

c. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, ed i contributi a questi versati costituiscono per le piccole e medie imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui all'articolo 3, comma 3, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

d. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi le operazioni effettuate dal confidi nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

Comma 11

a. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro due anni da tale data, adeguarsi ai requisiti di cui al comma 4, salva fino a tale termine l'applicazione delle restanti disposizioni della legge stessa; tuttavia, anche decorso tale termine, i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione di cui al citato comma 4, punto 1, lettera *b*).

b. I soggetti di cui al comma 3, lettera *c*), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipano al fondo di garanzia consortile o al capitale sociale dei confidi possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

c. Le riserve e i fondi rischi indisponibili di origine pubblica non si intendono sottratti al vincolo di destinazione se trasferiti ad altri confidi in seguito a fusione. Gli enti pubblici erogatori a carattere territoriale o locale possono richiedere il rispetto dell'utilizzazione della quota dei fondi da essi attribuita al confidi partecipante alla fusione a favore delle imprese ubicate nel proprio ambito territoriale.

d. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, nè danno luogo a rettifiche fiscali.

Comma 12

a. I requisiti di cui al comma 3, lettera *b*), sono stabiliti dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità delle disposizioni stabilite dall'Unione europea di cui alla medesima lettera *b*).

Comma 13

a. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

b. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

13.3

CICCANTI

Al comma 1, sostituire dopo: «in tutto o in parte» le parole: «dalle imprese consorziate o socie» con: «dalla compagine sociale» e sostituire: «a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nell'altro settore finanziario» con: «a favorire finanziamenti o apporti di capitale di rischio da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario alle imprese consorziate o socie; ...».

13.4

CASTELLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «dalle imprese consorziate o socie» con le parole: «dalla compagine sociale».

13.5

CASTELLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario» con le parole: «a favorire finanziamenti o apporti di capitale di rischio da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario alle imprese consorziate o socie».

13.6

BASTIANONI, CASTELLANI

All'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni.

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «o da altre imprese» aggiungere le seguenti: «nonché i finanziamenti o apporti di capitale di

rischio da parte delle banche e degli altri enti operanti nel settore finanziario, alle imprese consorziate o socie»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «o strumentali», con le parole: «o complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie»;

c) al comma 22 sostituire le parole: a 1 per mille dei finanziamenti garantiti, con le parole: «al 3 per cento degli avanzi di esercizio al lordo di tale contributo»;

d) dopo il comma 24 inserire il seguente: 24-*bis*. Nell'ambito del Fondo centrale costituito presso il medio credito Centrale S.p.A. dall'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è costituita una Sezione Speciale abilitata ad effettuare operazioni di garanzia esclusivamente in favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, nonché ai fondi interconsortili di garanzia di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo;

e) sopprimere i commi 25, 26, 27 e 28;

f) al comma 32, sostituire l'alinea 4-*bis* con il seguente: 4-*bis*. I confidi si iscrivono nell'elenco speciale qualora integrino i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nello stesso elenco speciale, nonché quelli fissati dallo stesso Ministro per l'iscrizione in tale elenco degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie. I confidi iscritti nell'elenco speciale devono svolgere in via prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi. A essi non si applica l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario;

g) al comma 52, dopo le parole: «in forma cooperativa» aggiungere le seguenti: «ed i consorzi»;

h) sostituire il comma 55 col seguente: «55. I confidi che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le Regioni, le Camere di commercio, industria e artigianato e gli altri enti pubblici. Fino allo stesso termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. Gli stessi confidi possono, in via permanente, operare nel campo delle agevolazioni creditizie con Enti pubblici territoriali ed altri Organismi pubblici locali, fermo restando che il mero utilizzo di queste disponibilità pubbliche per facilitare l'accesso al credito delle imprese consorziate o socie non concretizza per i confidi la gestione di cui all'articolo 47 del TUB e che riguardino esclusivamente le materie trasferite alle Regioni»;

i) sostituire il comma 57 con il seguente: «57. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioni seicentomila

euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine di tale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nel precedente comma 32. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

I confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

13.7

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

All'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «o da altre imprese» aggiungere le seguenti: «nonché i finanziamenti o apporti di capitale di rischio da parte delle banche e degli altri enti operanti nel settore finanziario, alle imprese consorziate o socie»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «o strumentali», con le parole: «o complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie»;

c) al comma 22 sostituire le parole: «a 1 per mille dei finanziamenti garantiti», con le parole: «al 3 per cento degli avanzi di esercizio al lordo di tale contributo»;

d) dopo il comma 24 inserire il seguente: 24-bis. Nell'ambito del Fondo centrale costituito presso il medio credito Centrale S.p.A. dall'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è costituita una Sezione Speciale abilitata ad effettuare operazioni di garanzia esclusivamente in favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, non-

ché ai fondi interconsortili di garanzia di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo;

e) sopprimere i commi 25, 26, 27 e 28;

f) al comma 32, sostituire l'alinea 4-*bis* con il seguente: 4-*bis*. I confidi si iscrivono nell'elenco speciale qualora integrino i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nello stesso elenco speciale, nonché quelli fissati dallo stesso Ministro per l'iscrizione in tale elenco degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie. I confidi iscritti nell'elenco speciale devono svolgere in via prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi. A essi non si applica l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario;

g) al comma 52, dopo le parole: «in forma cooperativa» aggiungere le seguenti: «ed i consorzi»;

h) sostituire il comma 55 col seguente: «55. I confidi che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le Regioni, le Camere di commercio, industria e artigianato e gli altri enti pubblici. Fino allo stesso termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. Gli stessi confidi possono, in via permanente, operare nel campo delle agevolazioni creditizie con Enti pubblici territoriali ed altri Organismi pubblici locali, fermo restando che il mero utilizzo di queste disponibilità pubbliche per facilitare l'accesso al credito delle imprese consorziate o socie non concretizza per i confidi la gestione di cui all'articolo 47 del TUB e che riguardino esclusivamente le materie trasferite alle Regioni.»;

i) sostituire il comma 57 con il seguente: «57. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioni seicentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine di tale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nel precedente comma 32. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

d) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

e) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;

f) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

I confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

13.8

CICCANTI, RONCONI

Al comma 1, riga 11 dopo le parole: «del Ministro delle attività produttive» inserire: «e del Ministro delle politiche agricole e forestali».

13.9

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Al comma 1, dopo le parole: «del ministro delle attività produttive» aggiungere le seguenti: «e del ministro delle politiche agricole e forestali».

13.10

COLETTI

Al comma 1, dopo le parole: «del Ministro delle attività produttive» inserire: «e del Ministro delle politiche agricole e forestali».

13.11

PICCIONI

Al comma 1, dopo le parole: «del Ministro delle attività produttive» inserire: «e del Ministro delle politiche agricole e forestali».

13.12

CASTELLARI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge».

13.13

CICCANTI

Al comma 2, dopo connessi sostituire: «o strumentali» con: «o complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie».

13.14

PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDE, TURCI, CAMBURSANO, BRUNALE, BONAVITA, MARINO

Al comma 2, sostituire la parola: «strumentali» con le seguenti: «complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie».

13.15

CICCANTI

Al comma 2, aggiungere al termine del comma il seguente periodo: «I confidi possono altresì concedere la propria garanzia in relazione e operazioni di cartolarizzazione di crediti bancari erogati in favore di imprese socie degli stessi confidi, anche attraverso l'acquisto di titoli subordinati, secondo i criteri individuati dalla Banca d'Italia.»

13.17

CICCANTI, RONCONI

Al comma 8, dopo la parola: «agricole» inserire: «come definite dalla disciplina comunitaria».

13.18

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Al comma 8, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, come definite dalla disciplina comunitaria».

13.19

PICCIONI

Al comma 8, dopo la parola: «agricole» inserire: «come definite dalla disciplina comunitaria».

13.20

COLETTI

Al comma 8, dopo la parola: «agricole» inserire: «come definite dalla disciplina comunitaria».

13.21

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere i commi 9, 10 e 11.

13.22

IL RELATORE

Al comma 10, dopo le parole: «componenti di ciascun organo resti» sostituire la parola: «riservato» con la seguente: «riservata».

13.23

IL RELATORE

Al comma 11, sostituire le parole: «trova applicazione» con le seguenti: «si applica».

13.24

CICCANTI

Al comma 12, dopo le parole: «100 mila euro» inserire le seguenti: «ed a 50 mila euro per un confidi operante nel settore agricolo».

13.25

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, CADDEO

Al comma 12, dopo le parole: «100 mila euro» inserire le seguenti: «ed a 50 mila euro per un confidi operante nel settore agricolo».

13.26

CICCANTI

Al comma 13, sopprimere le seguenti parole: «, né inferiore a 250 euro».

13.27

PICCIONI, OGNIBENE

Al comma 13, sopprimere le seguenti parole: «, né inferiore a 250 euro».

13.28

CASTELLANI

Al comma 13, sostituire il primo periodo con il seguente: «Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito

dal comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti».

13.29

CICCANTI

Al comma 15, sostituire le parole: «dal comma 12» con le seguenti: «dal comma 14».

13.30

PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO, TURCI, CAMBURSANO, BRUNALE, BONAVITA, MARINO

Al comma 15, sostituire le parole: «comma 12» con le seguenti: «comma 14».

13.31

SALERNO

Al comma 15, sostituire le parole: «dal comma 12» con le seguenti: «dal comma 14».

13.32

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 15, dopo le parole: «opportuni provvedimenti», aggiungere le altre: «, fermo restando l'obbligo all'adeguamento al patrimonio netto fissato dal comma 12 entro i 3 esercizi successivi».

13.33

CAMBURSANO

Sopprimere il comma 19.

13.34

EUFEMI

Sopprimere il comma 19.

13.35 (testo 2)

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cui al presente comma per i confidi operanti nel settore agricolo, la cui base associativa e per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, si intende riferito, in mancanza del fondo di garanzia interconsortile a cui il confidi aderisce, alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni».

13.35

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cui al precedente comma per i confidi operanti nel settore agricolo, la cui base associativa e per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, si intende riferito, in mancanza del fondo di garanzia interconsortile a cui il confidi aderisce, alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni».

13.36 (testo 2)

PICCIONI, OGNIBENE

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cui al presente comma per i confidi operanti nel settore agricolo, la cui base associativa sia composta, per almeno il 50 per cento, da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, si intende riferito, in mancanza del fondo di garanzia interconsortile a cui il confidi aderisce, alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'arti-

colo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni».

13.36

PICCONI, OGNIBENE

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo per i confidi operanti nel settore agricolo, la cui base associativa sia composta, per almeno il 50 per cento, da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, si intende riferito, in mancanza del fondo di garanzia interconsortile a cui il confidi aderisce, alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni».

13.37 (testo 2)

CICCANTI, RONCONI

Al comma 19, dopo le parole: «di cui ai commi 20, 21, 25 e 28», *aggiungere la seguente frase:* «L'obbligo di cui al presente comma per i confidi operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, si intende riferito, in mancanza del fondo di garanzia interconsortile a cui il confidi aderisce, alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni».

13.37

CICCANTI, RONCONI

Al comma 19, dopo le parole: «di cui ai commi 20, 21, 25 e 28», *aggiungere la seguente frase:* «Tale obbligo per i confidi operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, si intende riferito, in mancanza del fondo di garanzia interconsortile a cui il confidi aderisce, alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni».

13.38 (testo 2)

PICCIONI, LAURO

Al comma 19, dopo le parole: «di cui ai commi 20, 21, 25 e 28», aggiungere la seguente frase: «L'obbligo di cui al presente comma per i confidi operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, si intende riferito, in mancanza del fondo di garanzia interconsortile a cui il confidi aderisce, alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni».

13.38

PICCIONI

Al comma 19, dopo le parole: «di cui ai commi 20, 21, 25 e 28», aggiungere la seguente frase: «Tale obbligo per i confidi operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, si intende riferito, in mancanza del fondo di garanzia interconsortile a cui il confidi aderisce, alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni».

13.39 (testo 2)

COLETTI

Al comma 19, dopo le parole: «di cui ai commi 20, 21, 25 e 28», aggiungere la seguente frase: «L'obbligo di cui al presente comma per i confidi operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, si intende riferito, in mancanza del fondo di garanzia interconsortile a cui il confidi aderisce, alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni».

13.39

COLETTI

Al comma 19, dopo le parole: «di cui ai commi 20, 21, 25 e 28», aggiungere la seguente frase: «Tale obbligo per i confidi operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, si intende riferito, in mancanza del fondo di garanzia interconsortile a cui il confido aderisce, alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni».

13.40

PICCIONI, OGNIBENE

Sopprimere i commi 20, 21, 22, 23 e 24.

13.41

CICCANTI, RONCONI

Al comma 20, sostituire le parole: «15 mila imprese» e «500 milioni di euro», rispettivamente con le parole: «5 mila imprese» e «(50 o 100) milioni di euro».

13.42

PICCIONI, OGNIBENE

Al comma 20, sostituire le parole: «15 mila imprese» con le seguenti: «5 mila imprese».

13.43

PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO, TURCI, CAMBURSANO, BRUNALE, BONAVITA, MARINO

Al comma 20, sostituire le parole: «15 mila» con la seguente: «1.500».

13.44

PICCIONI, OGNIBENE, NOCCO

Al comma 20, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

13.45

CICCANTI

Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per i confidi operanti nel settore agricolo, la cui base associativa sia composta, per almeno il 50 per cento, da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, il numero delle imprese e l'ammontare dei finanziamenti garantiti necessari per la costituzione di fondi di garanzia interconsortile, vengono stabiliti rispettivamente in 5 mila imprese e 100 di euro.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l'aumento delle aliquote delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

13.46

PICCIONI, OGNIBENE

Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per i confidi operanti nel settore agricolo, la cui base associativa sia composta, per almeno il 50 per cento, da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, il numero delle imprese e l'ammontare dei finanziamenti garantiti necessari per la costituzione di fondi di garanzia interconsortile, vengono stabiliti rispettivamente in 5 mila imprese e 100 milioni di euro».

13.47

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, CADDEO

Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per i confidi operanti nel settore agricolo, la cui base associativa sia composta, per almeno il 50 per cento, da imprenditori agricoli di cui al-

l'articolo 2135 del codice civile, il numero delle imprese e l'ammontare dei finanziamenti garantiti necessari per la costituzione di fondi di garanzia interconsortile, vengono stabiliti rispettivamente in 5 mila imprese e 100 milioni di euro».

13.48

EUFEMI

Dopo il comma 20, aggiungere, il seguente:

«20-bis. I confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 3000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 150 milioni di euro».

13.49

CAMBURSANO

Dopo il comma 20, aggiungere, il seguente:

«20-bis. I confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 3000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 150 milioni di euro».

13.50

BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Al comma 20, apportare, le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "15 mila imprese" con le parole: "5 mila imprese";

b) sostituire le parole: "500 milioni di euro" con le parole: "50 milioni di euro"».

13.51

COLETTI

Al comma 20, sostituire le parole: «15 mila imprese» con le altre: «500 milioni di euro», rispettivamente con le parole: «5 mila imprese» con le seguenti: «(50 o 100) milioni di euro».

13.52

PICCIONI, NOCCO

Al comma 20, sostituire le parole: «15 mila imprese» con le altre: «500 milioni di euro», rispettivamente con le parole: «5 mila imprese» con le seguenti: «(50 o 100) milioni di euro».

13.53

BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Al comma 20, apportare, le seguenti modificazioni:

«c) sostituire le parole: "15 mila imprese" con le parole: "5 mila imprese";

d) sostituire le parole: "500 milioni di euro" con le parole: "100 milioni di euro"».

13.54

SALERNO, PEDRIZZI, CICCANTI, RONCONI, PICCONI, OGNIBENE, PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO, TURCI, CAMBURSANO, BRUNALE, BONAVITA, MARINO, NOCCO, PIATTI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, EUFEMI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE, COLETTI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5 mila imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro».

13.55

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 22.

13.56

CICCANTI

Al comma 22, sostituire, le seguenti parole: «pari all'1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti» con le seguenti: «pari al 3 per cento degli avanzati dell'esercizio al lordo di tale contributo».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l'aumento delle aliquote delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 mila euro a decorrere dall'anno 2004».

13.57

CICCANTI

Al comma 22, sostituire, le seguenti parole: «a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti» con le seguenti: «al 3 per cento degli avanzati dell'esercizio al lordo di tale contributo».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l'aumento delle aliquote delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

13.58

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 22, le seguenti parole: «a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «al 3 per cento degli avanzati dell'esercizio al lordo di tale contributo».

13.59

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, CADDEO

Al comma 22, sostituire parole: «a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti» con le seguenti: «al 3 per cento degli avanzi di gestione al lordo di del contributo stesso».

13.60

CASTELLANI, CAMBURSANO

Al comma 22, sostituire le parole: «pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti» con le seguenti: «pari al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contributo».

13.61

SALERNO, EUFEMI

Al comma 22, sostituire le parole: «pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti» con le seguenti: «pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti».

13.62

EUFEMI

Al comma 22, sostituire le parole: «uno per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti», con le seguenti: «uno per diecimila dei finanziamenti garantiti dai confidi stessi».

Al comma 23, sostituire le parole: «uno per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti», con le seguenti: «uno per diecimila dei finanziamenti garantiti dai confidi stessi».

13.63

PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO, TURCI, CAMBURSANO, BRUNALE, BONAVITA, MARINO

Al comma 22, sostituire le parole: «1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti» con le seguenti: «1 per diecimila delle garanzie complessivamente prestate».

13.64

EUFEMI

Al comma 22, sostituire le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» con le seguenti: «delle garanzie complessivamente rilasciate».

13.65

PICCIONI, OGNIBENE

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» con le seguenti: «degli importi complessivamente garantiti su finanziamenti dei soci».

13.66

PICCIONI, OGNIBENE

Sopprimere i commi 23 e 24.

13.67

CICCANTI

Al comma 23, sopprimere l'intero comma.

Conseguentemente, all'allegato 1, la tabella C, è sostituita dalla seguente:

**DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI - MISURA DELL'OBLAZIONE
E DELL'ANTICIPAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI**

TABELLA C

Misura dell'oblazione

Tipologia dell'abuso	Misura dell'oblazione €/mq Immobili non residenziali	Misura dell'oblazione €/mq Immobili residenziali
1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici	163,00	101,00
2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento	102,00	81,00
3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio . . .	82,00	61,00

Tipologia dell'abuso	Misura dell'oblazione Forfait	
4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444	3.500,00	
5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio	1.700,00	
6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e dalla normativa regionale, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume	516,00	

13.68

EUFEMI

*Sopprimere il comma 23.***13.69**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

*Sopprimere il comma 23.***13.70**

CAMBURSANO

Sopprimere il comma 23.

13.71

CICCANTI

Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: «a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti» con le seguenti: «al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio a lordo di tale contributo».

13.72

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 23, le seguenti parole: «a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio a lordo di tale contributo».

13.73

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, GASBARRI

Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: «a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti» con le seguenti: «al 3 per cento degli avanzi di gestione al lordo di tale contributo».

13.74

SALERNO

Al comma 23, sostituire le parole: «pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti» con le altre: «pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti».

13.75

EUFEMI

Al comma 23, sostituire le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» con le seguenti: «delle garanzie complessivamente rilasciate».

13.76

PICCIONI, OGNIBENE

Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» con le seguenti: «degli importi complessivamente garantiti su finanziamenti dei soci».

13.77

CICCANTI, RONCONI

Al comma 23, aggiungere, alla fine, il seguente paragrafo: «I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni».

13.78

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Al comma 23, aggiungere, alla fine, il seguente paragrafo: «I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni».

13.79

COLETTI

Al comma 23, aggiungere, alla fine, il seguente paragrafo: «I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni».

13.80

PICCONI

Al comma 23, aggiungere, alla fine, il seguente paragrafo: «I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni».

13.81 (testo 2)

PICCONI, OGNIBENE

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I confidi operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta, da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni».

13.81

PICCONI, OGNIBENE

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme versate dai confidi operanti nel settore agricolo, la cui base associativa sia composta, per almeno il 50 per cento, da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, sono assegnate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni».

13.82

CAMBURSANO

Sopprimere il comma 25.

13.83

PICCIONI, OGNIBENE

Sopprimere il comma 25.

13.84

GRILLOTTI

Sostituire il comma 25, con il seguente:

«25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è conferito a sviluppo Italia spa entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sviluppo Italia Spa assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alconferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo a Sviluppo Italia Spa, senza necessità di alcuna formalità o annotazione».

13.85

IZZO

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è conferito a sviluppo Italia Spa entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sviluppo Italia Spa assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alconferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo a Sviluppo Italia Spa, senza necessità di alcuna formalità o annotazione».

13.86

IL RELATORE

Al comma 25, primo periodo, dopo le parole: «Mediocredito centrale Spa» sostituire l'espressione: «dall'articolo» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo».

13.87

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 25, al primo periodo, dopo le parole: «è conferito,» sono aggiunte le seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2006».

13.88

BETTAMIO

Al comma 25, primo periodo, dopo le parole: «società per azioni», aggiungere le seguenti: «a prevalente partecipazione pubblica».

13.89

BETTAMIO

Al comma 25, primo periodo, infine aggiungere le seguenti parole: «In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068».

13.90

CICCANTI, RONCONI

Al comma 25, riga 6, dopo: «finanze» inserire: «e con il Ministero delle politiche agricole e forestali».

13.91

PICCIONI

Al comma 25, riga 6, dopo: «finanze» inserire: «e con il Ministero delle politiche agricole e forestali».

13.92

COLETTI

Al comma 25, riga 6, dopo: «finanze» inserire: «e con il Ministero delle politiche agricole e forestali».

13.93

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Al comma 25, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti: «e con il Ministero delle politiche agricole e forestali».

13.94

PEDRIZZI

Al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le garanzie prestate dalla società per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato».

13.95

CAMBURSANO

Sopprimere il comma 26.

13.96

CICCANTI

Sostituire il comma 26 con il seguente:

«26. L'intervento della società per azioni di cui al comma 25 è rivolto alle operazioni di garanzia diretta alle imprese, di contogaranzia delle garanzie, cogaranzie o contogaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente dell'attività di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie. Gli impegni assunti dalla Spa nell'esercizio dell'attività di garanzia, sono garantiti dallo Stato».

13.97

PICCIONI, OGNIBENE

Al comma 26, primo periodo, sostituire le parole: «l'intervento della società per azioni di cui al comma 25» con le seguenti: «l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

13.98

PICCIONI, OGNIBENE

Al comma 26, primo periodo, sostituire le parole: «nell'esercizio esclusivo o prevalente dell'attività di rilascio delle garanzie dai propri soci» con le seguenti: «dai confidi».

13.99

PEDRIZZI

Al comma 26, sopprimere l'ultimo periodo.

13.100

CAMBURSANO

Sopprimere il comma 27.

13.101

CICCANTI

Al comma 27, modificare il comma come segue:

«La garanzia diretta, in controgaranzia, e la cogaranzia della società per azioni ai sensi del comma 25 sono concessi "a prima richiesta" e sono escutibili, in caso di inadempimento dell'impresa affidata, a semplice richiesta delle banche o degli altri soggetti finanziatori, ovvero del socio».

13.102

PEDRIZZI

Sostituire il comma 27 con il seguente:

«Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

13.103

PICCIONI, OGNIBENE

Al comma 27, sostituire le parole: «La controgaranzia della società per azioni costituita ai sensi del comma 25» con le seguenti: «La controgaranzia del Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

13.104

BETTAMIO

Al comma 27, dopo le parole: «a prima richiesta», aggiungere le seguenti: «limitatamente alle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate a prima richiesta».

13.105

PICCIONI, OGNIBENE

Al comma 27 sopprimere le seguenti parole: «, ovvero del socio».

13.106

CICCANTI

Al comma 28, sostituire l'intero comma con: «Per il settore dell'artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25, 26, 27 possono essere applicate su iniziative delle regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle regioni di costituire fondi multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26, 27 anche alle imprese artigiane».

13.107

EUFEMI

Il comma 28 è sostituito dal seguente:

«28. Per il settore dell'artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 del presente articolo, possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 1 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane».

13.108

FRANCO Paolo, VANZO

Sostituire il comma 28, con il seguente:

«28. Per il settore dell'artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 del presente articolo, possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 1 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane».

13.109

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Sostituire il comma 28, con il seguente:

«28. Per il settore dell'artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 del presente articolo, possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane».

13.110

PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO, TURCI, CAMBURSANO, BRUNALE, BONAVITA, MARINO

Sostituire il comma 28, con il seguente:

«28-bis. Per il settore artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 del presente articolo, possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambienti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane».

13.111

CICCANTI

Al comma 28, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservato alle operazioni di garanzia diretta alle imprese, di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonché alle operazioni in cogaranzia coi medesimi. La garanzia diretta, la controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono concessi a prima richiesta e sono escutibili in caso di inadempimento dell'impresa affidata, a semplice richiesta delle banche o degli altri soggetti finanziatori, ovvero dei confidi».

13.112

PEDRIZZI

Al comma 28, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:
«le regole di funzionamento del fondo e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive».

13.113

CASTELLANI

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Per il settore dell'artigianato, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 1 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 1, 2 e 3 anche alle imprese artigiane».

13.114

EUFEMI

Dopo il comma 28, è inserito il seguente:

«28-bis. Per il settore dell'artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 del presente articolo, possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 1 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane».

13.115

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Sopprimere i commi 29, 30, 31, 32 e 33.

13.116

PEDRIZZI

Ai commi 29 e 30 sostituire le parole: «decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385» con le altre: «testo unico bancario». Al comma 30, dopo le parole: «Sezione II», inserire le altre: «del Titolo II».

13.117

IL RELATORE

Al comma 30, sostituire le parole: «nei commi» con le seguenti: «negli articoli» e le parole: «il Capo V, sezione II,» con le seguenti: «da 33 a 37».

13.118

CICCANTI

Al comma 30, inserire prima di Capo V il seguente periodo: Titolo II.

13.119

CICCANTI

Al comma 31, sostituire il comma esistente con: «La Banca d'Italia fissa criteri specifici relativi alla competenza territoriale con riguardo alla attività di garanzia collettiva dei fidi, tenendo conto dell'esigenza di consentire un'operatività determinata, secondo criteri prudenziali, sulla base dell'ubicazione delle imprese socie».

13.120

PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO, TURCI, CAMBURSANO, BRUNALE, BONAVITA, MARINO

Sostituire il comma 31, con il seguente:

«31. La Banca d'Italia fissa criteri specifici relativi alla competenza territoriale con riguardo alla attività di garanzia collettiva dei fidi, tenendo conto dell'esigenza di consentire un'operatività determinata, secondo criteri prudenziali, sulla base dell'ubicazione delle imprese socie».

13.121

CASTELLANI

Sostituire il comma 31, con il seguente:

«31. La Banca d'Italia fissa criteri specifici relativi alla competenza territoriale con riguardo alla attività di garanzia collettiva dei fidi, tenendo conto dell'esigenza di consentire un'operatività determinata, secondo criteri prudenziali, sulla base dell'ubicazione delle imprese socie».

13.122

CICCANTI

All'articolo 32, eliminare il punto 4-bis.

13.123

EUFEMI

Al comma 32, sono apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4-ter: le parole: «in via prevalente» sono sostituite dalle seguenti: «in via esclusiva»;

al comma 4/quater: la parola: «prevalentemente» e il secondo alinea: «gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione» sono soppressi;

il comma 4/quinquies: è soppresso.

13.16

COSTA

Al comma 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4-ter: le parole: «in via prevalente» sono sostituite dalle seguenti «in via esclusiva»;

al comma 4-quater: la parola: «prevalentemente» e il secondo alinea «gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione» sono soppressi;

il comma 4-quinquies: è soppresso.

13.124

IL RELATORE

Al comma 32, capoverso 4-quater, sostituire i segni: «-», con le lettere: «a)», «b)» e «c)».

13.125

PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO, TURCI, CAMBURSANO, BRUNALE, BONAVITA, MARINO

Al comma 32, capoverso 4-quater, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) attività complementari alla prestazione di garanzia collettiva fidi o comunque rivolte al miglioramento della gestione finanziaria dell'impresa consorziata o socia. È escluso in ogni caso l'esercizio del credito».

13.126

CICCANTI

Sostituire il comma 32 con il seguente:

«32) I confidi si iscrivono nell'elenco speciale qualora integrino i requisiti determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nello stesso elenco speciale, nonché quelli fissati dallo stesso Ministro per l'iscrizione in tale elenco degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie. I confidi iscritti nell'elenco speciale devono svolgere in via prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi. Ad essi non si applica l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario».

13.127

EUFEMI

Sostituire il comma 32 con il seguente:

«32) I confidi si iscrivono nell'elenco speciale qualora conseguano i requisiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie. I confidi iscritti nell'elenco speciale devono

svolgere in via prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi. A essi non si applica l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario».

13.128

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Sostituire il comma 32 con il seguente:

«32. I confidi sono iscritti nell'elenco speciale qualora integrino i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nel medesimo elenco, nonché quelli fissati dallo stesso Ministro per l'iscrizione in detto elenco degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie. I confidi iscritti nell'elenco speciale devono svolgere in via prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi. A essi non si applica l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario».

13.129

FRANCO Paolo, VANZO

Sostituire il comma 32 con il seguente:

«32. I confidi sono iscritti nell'elenco speciale qualora integrino i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nel medesimo elenco, nonché quelli fissati dallo stesso Ministro per l'iscrizione in detto elenco degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie. I confidi iscritti nell'elenco speciale devono svolgere in via prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi. A essi non si applica l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario».

13.130

CAMBURSANO, CASTELLANI

Sostituire il comma 32 con il seguente:

«32. I confidi si iscrivono nell'elenco speciale qualora integrino i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nello stesso elenco speciale, nonché quelli fissati dallo stesso Ministro per l'iscrizione in tale elenco degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie.

I confidi iscritti nell'elenco speciale devono svolgere in via prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi. A essi non si applica l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario».

13.131

IL RELATORE

Al comma 36, sostituire i numeri: «1», «2», «3» e «4» rispettivamente con le seguenti lettere: «a)», «b)», «c)» e «d)»; nell'ultimo periodo, dopo le parole: «articolo 2615, secondo comma», inserire le seguenti: «del codice civile».

13.132

CASTELLANI

Sostituire il comma 37 con il seguente:

«37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario è sostituito dal seguente:

"I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197"».

13.133

CICCANTI

Al comma 37, dopo le parole: «presente decreto legislativo, aggiungere le seguenti: «e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197».

13.134

CAMBURSANO

Al comma 37, dopo le parole: «presente decreto legislativo, aggiungere le seguenti: «e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197».

13.135

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere i commi 38, 39, 40 e 41.

13.136

PEDRIZZI

Al comma 39, ultimo periodo, sopprimere le parole: «di credito cooperativo».

13.137

IL RELATORE

Al comma 40, sostituire le parole: «gli articoli 2501 e seguenti» con le seguenti: «le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II; a far data dal 1° gennaio 2004.».

13.138

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere il comma 43.

13.139

EUFEMI

Sostituire il comma 43 con il seguente:

«43. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 5 della legge 59 del 1992, dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, in relazione all'obbligo delle cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 di devolvere il patrimonio effettivo ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5 della legge n. 59 del 1992, sia per trasformazione o fusione in enti diversi dalle cooperative in possesso delle clausole richiamate dal citato articolo 14, sia in ogni altro caso di decadenza dai benefici fiscali, le cooperative di garanzia collettiva fidi possono trasformarsi o fondersi in consorzi di garanzia collettiva fidi senza devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici e senza decadere dalle agevolazioni fiscali, a condizione che lo statuto del consorzio preveda inderogabilmente:

a) il divieto di distribuire ai consorziati il patrimonio esistente alla data di trasformazione o fusione;

b) l'obbligo di devolvere il patrimonio esistente alla data di trasformazione o fusione ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5 della legge n. 59 del 1992, al momento della liquidazione;

c) l'obbligo di sottoporsi a revisione biennale previsto per le società cooperative e loro consorzi dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947 in relazione al mantenimento del patrimonio della cooperativa esistente al momento della fusione o trasformazione, secondo valutazione di un perito nominato dal Presidente del Tribunale;

d) l'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici di cui alla precedente lettera b) in caso di violazione del disposto di cui alle lettere a), c) ed e);

e) l'obbligo di devoluzione ai fondi di cui alla lettera b) del patrimonio della cooperativa valutato dal perito di cui alla lettera c), in caso di successive fusioni o trasformazioni in enti diversi dalle cooperative in possesso dei requisiti richiamati dal citato articolo 14 ovvero dai consorzi i cui statuti abbiano recepito le clausole previste ai punti a), b), c) e d).

Nei bilanci il patrimonio esistente alla data di fusione o trasformazione deve essere distintamente indicato con riferimento al presente articolo e può essere utilizzato unicamente a copertura di perdite d'esercizio, a condizione che il suo utilizzo sia successivo a quello di tutti gli altri fondi o riserve patrimoniali.

Gli obblighi di devoluzione e di mantenimento previsti dal comma precedente si intendono riferiti al patrimonio al netto della parte utilizzata a copertura delle perdite di esercizio o finali».

13.140

CAMBURSANO

Sostituire il comma 43 con il seguente:

«43. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 5 della legge 59 del 1992, dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, in relazione all'obbligo delle cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 di devolvere il patrimonio effettivo ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5 della legge n. 59 del 1992, sia per trasformazione o fusione in enti diversi dalle cooperative in possesso delle clausole richiamate dal citato articolo 14, sia in ogni altro caso di decadenza dai benefici fiscali, le cooperative di garanzia collettiva fidi possono trasformarsi o fondersi in consorzi di garanzia collettiva fidi senza devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici e senza decadere dalle agevolazioni fiscali, a condizione che lo statuto del consorzio preveda inderogabilmente:

a) il divieto di distribuire ai consorziati il patrimonio esistente alla data di trasformazione o fusione;

b) l'obbligo di devolvere il patrimonio esistente alla data di trasformazione o fusione ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5 della legge n. 59 del 1992, al momento della liquidazione;

c) l'obbligo di sottoporsi a revisione biennale previsto per le società cooperative e loro consorzi dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947 in relazione al mantenimento del patrimonio della cooperativa esistente al momento della fusione o trasformazione, secondo valutazione di un perito nominato dal Presidente del Tribunale;

d) l'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici di cui alla precedente lettera b) in caso di violazione del disposto di cui alle lettere a), c) ed e);

e) l'obbligo di devoluzione ai fondi di cui alla lettera b) del patrimonio della cooperativa valutato dal perito di cui alla lettera c), in caso di successive fusioni o trasformazioni in enti diversi dalle cooperative in possesso dei requisiti richiamati dal citato articolo 14 ovvero dai consorzi i cui statuti abbiano recepito le clausole previste ai punti a), b), c) e d).

Nei bilanci il patrimonio esistente alla data di fusione o trasformazione deve essere distintamente indicato con riferimento al presente articolo e può essere utilizzato unicamente a copertura di perdite d'esercizio, a condizione che il suo utilizzo sia successivo a quello di tutti gli altri fondi o riserve patrimoniali.

Gli obblighi di devoluzione e di mantenimento previsti dal comma precedente si intendono riferiti al patrimonio al netto della parte utilizzata a copertura delle perdite di esercizio o finali».

In subordine:

sopprimere al comma 38 le parole «siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente»;

sostituire il comma 43 con il seguente:

«Le società cooperative, le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformino ai sensi dei precedenti commi 38 e 41, non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici di promozione e sviluppo della cooperazione di cui agli articoli 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che la relativa delibera sia adottata (che la fusione o trasformazione si compia) entro il 31 dicembre 2004».

13.141

EUFEMI

Al comma 45, aggiungere il seguente periodo: «Ai confidi costituiti come società cooperative si applica la legislazione fiscale prevista per le cooperative».

13.142

CAMBURSANO

Al comma 45, aggiungere il seguente periodo: «Ai confidi costituiti come società cooperative si applica la legislazione fiscale prevista per le cooperative».

13.143

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 52, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».

13.144

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, GASBARRI

Al comma 52, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

13.145

CASTELLANI

Al comma 52, dopo le parole: «anche decorso tale termine, i confidi costituiti in forma di cooperativa», inserire le seguenti: «o di consorzi».

13.146

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere il comma 53.

13.147

COLETTI

Al comma 52, dopo le parole: «ai sensi del comma 14», aggiungere le seguenti: «ed al patrimonio netto di 250.000 euro di cui allo stesso comma 14».

13.148

EUFEMI

Al comma 54, aggiungere il seguente periodo: «Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci finanziatori, i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992».

13.149

CAMBURSANO

Al comma 54, aggiungere il seguente periodo: «Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci finanziatori, i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992».

13.150

FRANCO Paolo, VANZO

Sostituire il comma 55 con il seguente:

«55. I confidi che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le Regioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici. Fino allo stesso termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie».

13.151

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Sostituire il comma 55 con il seguente:

«55. I confidi che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le Regioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici. Fino allo stesso termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie».

13.152

CASTELLANI

Sostituire il comma 55 con il seguente:

«55. I confidi che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le Regioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici. Fino allo stesso termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie».

13.153

CICCANTI

Sostituire il comma 55 con il seguente:

«55. I confidi che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino alla scadenza delle relative convenzioni. Fino allo stesso termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie».

13.154

EUFEMI

Al comma 55, le parole: «fino a non oltre tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre un anno».

13.155

COSTA

Al comma 55, le parole: «fino a non oltre tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre un anno».

13.156

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 55, al primo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla parola: «cinque».

13.157

EUFEMI

Al comma 55, al primo periodo, dopo le parole: «fino a non oltre tre anni dalla stessa data», aggiungere le seguenti: «e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le Regioni, le Camere di commercio, industria e artigianato e gli altri enti pubblici».

13.158

CICCANTI

Al comma 55, dopo le parole: «dalla stessa data», aggiungere le seguenti: «e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le Regioni, le Camere di commercio, industria e artigianato e gli altri enti pubblici».

13.159

EUFEMI

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

«55-bis. Le limitazioni del comma precedente non trovano applicazione qualora le attività previste nel medesimo comma rientrino tra le materie di esclusiva competenza delle Regioni e delle Province autonome».

13.160

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

«55-bis. Le limitazioni del comma precedente non trovano applicazione qualora le attività previste nel medesimo comma rientrino tra le materie di esclusiva competenza delle Regioni e delle Province autonome».

13.161

PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO, TURCI, CAMBURSANO, BRUNALE, BONAVITA, MARINO

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

«55-bis. Le limitazioni del comma precedente non trovano applicazione qualora le attività previste nel medesimo comma rientrino tra le materie di esclusiva competenza delle Regioni e delle Province autonome».

13.162

CASTELLANI

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. Le limitazioni di cui al comma 55 non trovano applicazione qualora le attività previste nel medesimo comma rientrino tra le materie di esclusiva competenza delle Regioni e delle province autonome».

13.163

CICCANTI

Sostituire il comma 57 con il seguente:

«I confidi che hanno un volume di attività finanziarie pari o superiore a cinquantuno milioni di euro e mezzi patrimoniali pari o superiori a due-milioneisecentomila euro, possono, entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del TUB e di uno specifico piano di capitalizzazione per l'adeguamento ai requisiti minimi patrimoniali e di attività previsti per l'iscrizione nell'elenco speciale. Entro 3 anni dall'iscrizione i confidi si adeguano ai requi-

siti minimi previsti per l'iscrizione i confidi si adeguano ai requisiti minimi previsti per l'iscrizione all'elenco speciale. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dell'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell'articolo 155, comma 4-*quater*, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-*ter*, del medesimo TUB».

13.164

Nocco

Sostituire il comma 57 con il seguente:

«57. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a trenta milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a due milioni e seicentomila euro, possono, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine di tale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nel precedente comma 32. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

I confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco».

13.165

EUFEMI

Sostituire il comma 57, con il seguente:

57) Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioneisecentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine di tale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nel precedente comma 32. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del precedente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

13.166

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Sostituire comma 57 con il seguente:

«57. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioneisecentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine di tale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nel precedente comma 32. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si

sono tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco».

13.167

CASTELLANI, CAMBURSANO

Sostituire il comma 57 con il seguente:

«57. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioneisecentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine di tale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nel precedente articolo 10. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia

per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco».

13.168

CICCANTI

Al comma 57, premettere le parole:

«Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. *Dopo le parole:* "duemilioneiseicentomila euro possono" *sopprimere le parole:* "entro la fine di tale periodo". *Dopo le parole:* "requisiti" *eliminare le parole:* "minimi per l'iscrizione". *Dopo le parole:* "l'attività di garanzia collettiva dei fidi" *eliminare le parole:* "possono svolgere" *fino a:* "del medesimo testo unico bancario" *e sostituire con le parole:* "e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

d) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

e) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;

f) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

I confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco».

13.169

IL RELATORE

All'articolo 13, comma 57, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «di cui all'articolo 107 del testo unico bancario».

13.170

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 57, all'inizio del terzo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla parola: «cinque».

13.171

PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO, TURCI, CAMBURSANO, BRUNALE, BONATIVA, MARINO

Al comma 57, sostituire il quinto periodo con i seguenti: «I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) presentazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

I confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere con carattere integrativo nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco».

13.172

EUFEMI

Al comma 57, le parole: «le sole attività indicate nell'articolo 155, comma 4-quater» sono sostituite dalle seguenti: «le sole attività di cui al primo e terzo alinea dell'articolo 155, comma 4-quater».

13.173

COSTA

Al comma 57, le parole: «le sole attività indicate nell'articolo 155, comma 4-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «le sole attività di cui al primo e terzo alinea dell'articolo 155, comma 4-*quater*».

13.174

PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO, TURCI, CAMBURSANO, BRUNALE, BONAVITA, MARINO

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-*bis*. I confidi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, integrano i requisiti previsti dall'articolo 10, procedono all'iscrizione nell'elenco speciale entro diciotto mesi da detta data, continuano ad applicarsi ad essi, nel frattempo, l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario».

13.175

CASTELLANI

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

«57-*bis*. I confidi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, integrano i requisiti previsti dall'articolo 10, procedono all'iscrizione nell'elenco speciale entro diciotto mesi da detta data, continuando ad applicarsi ad essi, nel frattempo, l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario.

13.176

IL RELATORE

Al comma 60, dopo le parole: «in ogni caso» *inserire la seguente:* «per».

13.177

CAMBURSANO

Sostituire il comma 61, con il seguente:

«61. I confidi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, integrano i requisiti previsti dal comma 32 procedono all'iscrizione nell'elenco speciale entro diciotto mesi da detta data, continuando ad applicarsi ad essi, nel frattempo, l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario».

13.178

IL RELATORE

Al comma 61, sostituire le parole da: «"confidi", da intendersi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

13.179

CICCANTI

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente: «I confidi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, integrano i requisiti previsti dal comma 32, procedono all'iscrizione neell'elenco speciale entro diciotto mesi da detta data, continuando ad applicarsi ad essi, nel frattempo, l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario».

13.180

BETTAMIO

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

«6-bis. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

13.181

PICCIONI, OGNIBENE

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

«61-bis. La garanzia della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, istituita ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e sue successive modificazioni, può essere concessa alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2525 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo che abbiano come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione Speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni. Per la garanzia di finanziamenti di giovani agricoltori è in ogni caso prevista una quota di riserva almeno pari al 20 per cento delle disponibilità della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia».

13.183

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente comma:

«61-bis. La garanzia della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e sue successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella pre-

stata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione Speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni».

13.182

PICCIONI

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente comma:

«61-bis. La garanzia della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e sue successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione Speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni».

13.184

COLETTI

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente comma:

«61-bis. La garanzia della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e sue successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione Speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni».

13.185

CICCANTI, RONCONI

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente comma:

«61-bis. La garanzia della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e sue successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo

decreto legislativo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione Speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni».

13.0.1

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni sulla cessione dei crediti delle imprese alle banche, vantati nei confronti dello Stato o delle amministrazioni pubbliche)

1. Il tasso di interesse applicato dalle banche o istituti di intermediazione finanziaria, iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le operazioni di anticipazione sui crediti acquistati vantati dalle imprese nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni non può essere superiore a quello più favorevole concesso dallo Stato nell'emissione dei Buoni del Tesoro con scadenza superiore ad un anno avvenuta nel trimestre precedente.

2. Per le operazioni di anticipazione sui crediti futuri vantati dalle imprese nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni il tasso di interesse non può superare di un punto percentuale il tasso di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze rileva ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 i tassi di cui ai commi 1 e 2».

13.0.2

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, TURCI, PASQUINI, GUERZONI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Provvedimenti a favore dell'industria automobilistica)

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2004 e il 30 giugno 2005 relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), non immatricolato in precedenza;

b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (Nuovo codice della strada), non conforme alla normativa comunitaria sull'inquinamento, in particolare alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;
- c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico registro automobilistico;
- d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).

Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso dell'anno 2003, per una quota superiore al 50 per cento, e relativo a forniture e subforniture di beni e i servizi all'industria automobilistica italiana".

5. L'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è soppressa in misura pari al 50 per cento per l'anno 2004 e in misura pari al 100 per cento per l'anno 2005 negli atti di acquisto da parte delle imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kilowatt, conformi alla citata direttiva 94/12/CE effettuati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Fino al 31 dicembre 2005, l'Automobil Club d'Italia, entro il giorno 5 di ogni mese, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'ammontare delle minori entrate relative alla riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione per ogni provincia, comprensivo delle aliquote eventualmente applicate dalle province stesse. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi dieci giorni a riversare il corrispondente importo direttamente presso le tesorerie delle singole province, in deroga alle norme del sistema di tesoreria unica. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, tali versamenti sono contabilizzati dalle province tra le entrate tributarie dei rispettivi bilanci.

7. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004,

2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

Art. 14.

14.1

BASSANINI, AMATO, TREU, GIARETTA, MORANDO, BRUTTI Paolo, MONTINO, VIVIANI, PIATTI, D'AMICO, RIPAMONTI

Sopprimere l'articolo.

14.2

BASSANINI, AMATO, TREU, GIARETTA, MORANDO, BRUTTI Paolo, VIVIANI, PIATTI, D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – (*Servizi pubblici locali*). – 1. Le disposizioni dei successivi commi si applicano ai servizi locali a domanda individuale. aventi interesse economico generale.

2. Costituisce funzione fondamentale dell'ente locale individuare autonomamente le attività di interesse economico generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni delle persone appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

3. L'ente locale individua le attività di cui ai commi precedenti per le quali sia necessario disporre, per i fini di cui al comma 2, misure di regolazione, nel rispetto della concorrenza, secondo quanto previsto dalle leggi competenti nella materia. Le ulteriori misure eventualmente disposte, secondo quanto consentito dalle leggi di settore, con regolamento dell'ente locale per specifiche esigenze hanno carattere trasparente e non discriminatorio.

4. Nei casi in cui non è possibile mediante le misure di regolazione di cui al comma 3 raggiungere le finalità di cui al comma 2, l'ente locale stipula dei contratti di servizio con una o più imprese selezionate con procedure ad evidenza pubblica. È consentito il contratto di servizio con una sola impresa per la gestione di reti o infrastrutture non duplicabili ovvero quando soltanto in tal modo sia assicurata l'economicità di gestione in condizioni di accessibilità universale, di continuità e non discriminazione.

I contratti di servizio hanno efficacia giuridica anche nei confronti degli utenti.

5. Fermo quanto previsto dalla legislazione di settore e dalle prescrizioni delle Autorità competenti per il settore, gli enti locali individuano i caratteri quantitativi e qualitativi delle prestazioni che debbono essere rese per l'interesse generale, stabiliscono le tariffe massime applicabili agli utenti, predispongono i bandi di gara e i contratti di servizio e ne verificano l'attuazione. Gli enti locali verificano periodicamente la compatibilità delle condizioni di mercato con le esigenze di soddisfazione dei bisogni e la permanenza dei presupposti che giustificano gli interventi di cui ai commi 3 e 4.

6. Le discipline generali e di settore e gli interventi pubblici regolativi e organizzativi, pongono all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese, in via di fatto e di diritto, i soli limiti che siano necessari, nel rispetto del principio di proporzionalità. Ove siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura dei costi minimi efficienti e il conseguimento di un ragionevole profitto, devono essere previste le necessarie misure compensative.

7. La durata della gestione prevista dai contratti di servizio è disciplinata dalla normativa di settore competente per materia; non può superare 15 anni per il servizio idrico integrato e per l'erogazione dell'energia diversa da quella elettrica, 12 anni per la distribuzione del gas naturale e la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento e per il solo smaltimento, 9 anni per il trasporto collettivo di linea e la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento. Non può superare 10 anni per gli altri servizi d'interesse economico generale.

8. Sono ammesse a partecipare alle procedure previste dal comma 4 per la scelta dei contraenti le imprese costituite in società di capitali, anche riunite in associazioni temporanee o consorzi, e i GEIE. Non sono ammesse:

a) le società di capitali, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che svolgano nell'UE di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o di contratto servizi di cui alla presente legge per effetto di una procedura non ad evidenza pubblica;

b) le società fiduciarie o aventi sede in paesi nei quali non è possibile rilevare da pubblici registri l'effettiva titolarità economica delle azioni o quote e le società dalle stesse partecipate.

c) le società estere che abbiano sede in Stati che non riconoscono di fatto o di diritto alle società con sede in Italia la medesima possibilità di accesso alle procedure per la gestione dei servizi.

9. La procedura di selezione è indetta sulla base degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dalla competente Autorità o, in mancanza, individuati dagli enti locali nei modi previsti dalle leggi di settore. La scelta avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi considerati dal regolamento di cui al comma seguente, che deve in ogni caso privilegiare il

contenimento del livello delle tariffe o dei trasferimenti da bilancio. La procedura è disciplinata con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità di cui al comma 5 e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sulla base dei criteri desumibili dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158, indipendentemente dagli importi dei contratti. Si adotta sempre la procedura aperta quando si tratta della gestione di servizi a rete ai sensi del comma 11. Il regolamento definisce anche i casi in cui è possibile che la procedura abbia per oggetto contestualmente più servizi e definisce i criteri di aggiudicazione. Se la procedura è bandita da ente locale che ha la proprietà o il controllo di società di gestione di servizi pubblici locali, i componenti la Commissione giudicatrice sono indicati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai fini del presente comma si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, si trovano in una delle condizioni contemplate dall'articolo 2359 c.c..

10. Il gestore subentrante è tenuto a versare al gestore uscente una somma pari al valore residuo degli investimenti al netto degli ammortamenti realizzati secondo il relativo piano, risultanti dal bilancio del gestore uscente e corrispondenti ai piani di investimento previsti dal precedente contratto, al netto dei mezzi finanziari di terzi risultanti dal bilancio e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto.

11. Le reti e le altre infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale competente. Possono essere conferite a società di capitali di cui detengano la maggioranza, che è incredibile. Tali società hanno nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione di detti beni. La gestione della rete è separata in ogni caso dalla gestione dei relativi servizi quando questi ultimi possono essere svolti da più gestori. Il gestore o i gestori dell'infrastruttura sono tenuti a consentirne a qualsiasi soggetto l'utilizzazione per l'erogazione dei relativi servizi a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

12. La gestione dei beni di cui al comma 11 è sempre conferita con procedura ad concorsuale, sulla base di un contratto di servizio che definisce anche gli obblighi di manutenzione, ammodernamento ed ampliamento. Alla scadenza del periodo di gestione, espletata la nuova gara, gli stessi beni e quelli di nuova realizzazione sono utilizzati dal nuovo gestore.

13. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei soggetti gestori di reti ed altre infrastrutture e degli erogatori in genere di pubblici servizi, in ordine al trattamento tributario, all'attribuzione di contributi o agevolazioni di qualsiasi tipo e al regime giuridico applicabile. L'eventuale privatizzazione dei soggetti contraenti di cui al comma 8 non è causa di decadenza o anticipata cessazione del contratto.

14. Gli enti locali trasformano entro il 30 giugno 2004 le aziende speciali e i consorzi che gestiscono i servizi di cui al comma 2 in società di capitali applicando le regole di cui all'articolo 115 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Nel caso di trasformazione di un consorzio

l'assemblea consortile sostituisce i singoli consigli comunali e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti. Gli enti locali che non intendano partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione, sulla base del valore nominale iscritto a bilancio, della relativa quota di capitale. Entro lo stesso termine, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione dei servizi di cui al comma 2, che siano proprietarie anche delle reti e degli altri impianti strumentali al servizio, provvedono a conferire tali beni ad una società avente le caratteristiche previste dal comma 11. Le reti e le altre infrastrutture che siano, per effetto delle discipline previgenti, di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali competenti per quel servizio, restano destinate al servizio e alla loro gestione: si applicano le norme che precedono a cura dell'ente locale competente. Al proprietario spetta un canone annuo determinato dall'Autorità di regolazione o, in mancanza, dall'ente locale.

15. Le gestioni attribuite con affidamenti diretti o con atti di concessione, comprese quelle delle società costituite ai sensi del comma 14 e le gestioni in economia, in essere al 31 dicembre 2001, proseguono fino alla scadenza del periodo transitorio consentito dalle disposizioni di settore, in tutti i casi in cui non vi siano termini o gli stessi scadano successivamente alla conclusione del periodo transitorio. Negli altri casi restano ferme le scadenze previste.

16. Ferma la disciplina del periodo transitorio contenuta nei decreti legislativi n. 422 del 1997 e successive modificazioni e n. 164 del 2000, le disposizioni di settore competenti disciplinano, anche a fini di politica industriale, la durata e le altre condizioni del periodo transitorio, che non può superare in ogni caso 6 anni a decorrere dal 1 gennaio 2002. Le gestioni in essere al 31 dicembre 2002 conferite mediante procedura ad evidenza pubblica, senza proroghe o rinnovi, sono conservate per il periodo previsto, ma non oltre quello massimo consentito dal comma 7, calcolato a decorrere dal 1 gennaio 2003. Le esclusioni di cui al comma 8 non si applicano alle società che partecipano alla prima gara indetta in base alla presente legge.

17. In tutti i casi in cui i rapporti di gestione cessino anticipatamente per effetto dei precedenti commi, è riconosciuto al gestore uscente un rimborso corrispondente agli investimenti non ammortizzati calcolato ai sensi del comma 10.

18. È abrogato l'articolo 35 della legge n. 448/2001. Le disposizioni di legge o regolamento che prevedono, con riferimento ad affidamenti o a concessioni, durate superiori a quelle massime consentite sono modificate in conformità a quanto previsto dal comma 7.

14.3

CICCANTI, FORTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164 e successive modifiche ed integrazioni».

14.4

RIPAMONTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a), conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

14.5

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.6

BASSANINI, AMATO, TREU, GIARETTA, MORANDO, BRUTTI PAOLO, VIVIANI, PIATTI, D'AMICO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.7

IL RELATORE

Ovunque ricorra, sostituire la parola: «epigrafe» con la seguente: «rubrica».

14.8

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) nell'epigrafe le parole: "di rilevanza industriale" sono sostituite dalle seguenti: "di interesse economico generale"».

14.9

VITALI, GASBARRI, PIATTI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) nell'epigrafe le parole: "di rilevanza industriale" sono sostituite dalle seguenti: "di interesse economico generale"».

14.10

COLETTI, CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) nell'epigrafe le parole: "di rilevanza industriale" sono sostituite dalle seguenti: "di interesse economico generale"».

14.11

VITALI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di rilevanza economica» aggiungere la seguente: «industriale».

14.12

BASSANINI, AMATO, TREU, GIARETTA, MORANDO, BRUTTI Paolo, VIVIANI, PIATTI, D'AMICO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.13

BETTAMIO

Al comma 1, lettera b), inserire prima delle parole: «Le disposizioni del presente articolo», le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni nazionali di recepimento delle direttive 96/6/CE e 2003/54/CE, recanti norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e delle direttive 98/30/CE e 2003/55/CE, recanti norme comuni per il mercato interno del gas,».

14.14

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Al comma 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"In attuazione delle normative comunitarie e fermo restando le disposizioni previste per i singoli settori, le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici privi di interesse economico generale. Sono servizi pubblici locali privi di interesse economico generale quelli che per la natura delle attività non sono in grado di influire sugli scambi tra gli Stati Membri dell'U.E. e sono gestiti mediante affidamento diretto a"».

14.15

COLETTI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"In attuazione delle normative comunitarie e fermo restando le disposizioni previste per i singoli settori, disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici privi di interesse economico generale. Sono servizi pubblici locali privi di interesse economico generale quelli che per la natura delle attività non sono in grado di influire sugli scambi tra gli Stati Membri dell'U.E. e sono gestiti mediante affidamento diretto a"».

14.16

IZZO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo sono inderogabili, ove concernenti la tutela della concorrenza, e integrative delle discipline di settore afferenti i servizi pubblici locali, ferma restando la prevalenza delle disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie"».

14.17

MARANO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo sono inderogabili, ove concernenti la tutela della concorrenza, e integrative delle discipline di settore afferenti i servizi pubblici locali, ferma restando la prevalenza delle disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie"».

14.18

CICCANTI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo sono inderogabili, ove concernenti la tutela della concorrenza, e integrative delle discipline di settore afferenti i servizi pubblici locali, ferma restando la prevalenza delle disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie"».

14.19

VITALI, GASBARRI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera b), sostituire le parole da: «1. Le disposizioni del presente articolo» sino alla fine con le seguenti «1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei

servizi pubblici e locali. Restano ferme le disposizioni nazionali e regionali di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie».

b) Alla lettera d), capoverso 5, al punto 2) ivi richiamato aggiungere infine il seguente periodo: «ovvero a società a capitale pubblico che si siano quotate in borsa».

c) Alla lettera h), capoverso 15-bis, dopo le parole «Nel caso in cui le disposizioni» sono aggiunte le seguenti «, nazionali o regionali,» e dopo le parole «in materia di concorrenza» sono aggiunte le seguenti «ovvero a società a capitale pubblico che si siano quotate in borsa».

14.20

VITALI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Le disposizioni del presente articolo disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali. Restano ferme le disposizioni nazionali e regionali di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie».

14.21

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Le disposizioni del presente articolo disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali. Restano ferme le disposizioni nazionali e regionali di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie».

14.22

DONATI, RIPAMONTI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «affidamento dei servizi pubblici locali» aggiungere le seguenti: «ad eccezione del trasporto pubblico locale,».

14.23

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Nel comma 1, lettera b) capoverso 1, le parole: «concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili» sono sostituite dalle parole: «, qualora concernano la tutela della concorrenza, sono inderogabili».

14.24

GUBERT

Nella lettera b) del comma 1 le parole: «concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili» sono sostituite con le seguenti: «, qualora concernano la tutela della concorrenza, sono inderogabili».

14.25

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

All'articolo 14, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «concernono» fino a: «inderogabili ed» con l'altra: «sono».

14.26

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, BASSO, PIZZINATO, PIATTI

Al comma 1, lettera b), al punto 1 sopprimere le parole «inderogabili ed».

14.27

MAFFIOLI

All'articolo 14, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Inderogabili ed integrative delle discipline di settore» con le seguenti: «integrative delle discipline di settore e derogabili solo da norme speciali a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o ubicati in aree montane».

14.28 (testo 2)

PICCIONI, LAURO

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «inderogabili ed integrative delle discipline di settore» con le seguenti: «integrative delle discipline di settore e derogabili solo da norme speciali a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o ubicati in aree montane o isole minori».

14.28

PICCIONI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «inderogabili ed integrative delle discipline di settore» con le seguenti: «integrative delle discipline di settore e derogabili solo da norme speciali a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o ubicati in aree montane».

14.29

SCARABOSIO

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «inderogabili ed integrative delle discipline di settore» con le seguenti: «integrative delle discipline di settore e derogabili solo da norme speciali a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o ubicati in aree montane».

14.30

ZANOLETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Restano ferme le disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie, con particolare riferimento a quelle sull'affidamento dei servizi pubblici locali».

14.31

MAFFIOLI

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi for-

niti dalle industrie di rete già disciplinati da direttive comunitarie sulla apertura dei relativi mercati».

14.32

PICCIONI

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi forniti dalle industrie di rete già disciplinati da direttive comunitarie sulla apertura dei relativi mercati».

14.33

SCARABOSIO

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi forniti dalle industrie di rete già disciplinati da direttive comunitarie sulla apertura dei relativi mercati».

14.34

VERALDI

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400».

14.35BRUTTI PAOLO, BASSANINI, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA
COSTANTINI, CADDEO, PIATTI

Al comma 1, lettera b), è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19

novembre 1997, n. 422 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400».

14.36

GRILLO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«Al soggetto gestore del servizio idrico integrato, compreso quello scelto con le modalità di cui al successivo comma 5, sono altresì affidate in concessione, in attuazione dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le opere, gli impianti e le canalizzazioni di proprietà degli enti locali, relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera 9 della legge n. 36 del 1994».

14.37

TURCI, GASBARRI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c), il comma 4 è sostituito dal seguente: »Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali spetta ai proprietari degli stessi. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incredibile, ovvero affidarne la gestione:

a) direttamente a società di capitali con la partecipazione necessariamente maggioritaria di capitale pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, anche in via indiretta;

b) ad imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

Al gestore uscente è in ogni caso dovuto, da parte del nuovo gestore, un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, ovvero un indennizzo calcolato nel rispetto di quanto stabilito nei contratti o nelle convenzioni e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

14.38

COLETTI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile, oppure in affidamento a terzi in base a procedure di evidenza pubblica secondo le normative vigenti».

14.39

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente formulazione:

«c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile, oppure in affidamento a terzi, in base a procedure di evidenza pubblica secondo la normativa vigente».

14.40

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e che la società» fino a: «che la controllano».

14.41

PASSIGLI

Al comma 1, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano».

14.42

VERALDI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «che la società realizzi la» inserire la seguente: «quota».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge».

14.43

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «gli enti pubblici che la controllano» aggiungere le seguenti: «nonché con la partecipazione prevalente di capitale pubblico, per un periodo transitorio di un anno, in cui deve essere perentoriamente ed interamente attuata la fase di ripubblicizzazione, a far data dall'emanazione di un Decreto Legislativo per cui il Governo è delegato ad adottare misure, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione a facilitazioni e istituti coattivi ai fini della ripubblicizzazione delle società di capitali, non quotate in borsa, erogatrici di servizi pubblici locali, i cui azionisti di maggioranza siano costituiti da enti locali e che abbiano manifestato l'interesse alla ripubblicizzazione stessa; anche per le società ripubblicizzate, ai fini dell'affidamento diretto, gli enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed inoltre la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano».

14.44

RIPAMONTI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14.45

TURCI, GASBARRI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'erogazione del servizio, avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con affidamento del

servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

Gli Enti locali possono affidare, con le modalità di cui al precedente capoverso, l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà"».

14.46

GRILLO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica».

14.47

IZZO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica"».

14.48

DEGENNARO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica».

14.49

CICCANTI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica"».

14.50

GRILLO

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «nel rispetto delle normativa» aggiungere le seguenti: «e del trattato» e dopo le parole: «dell'Unione Europea» aggiungere: «sugli appalti e sulla concessione dei lavori e dei servizi».

14.51 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera d) alinea; «5.» sostituire le parole: «della titolarità» con le altre: «dell'esercizio».

14.51

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera d) alinea; «5.» sostituire le parole: «della titolarità» con le altre: «all'esercizio».

14.52

MAFFIOLI

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «titolarità» con la seguente: «gestione».

14.53

PICCIONI

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «titolarità» con la seguente: «gestione».

14.54

SCARABOSIO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «titolarità» con la seguente: «gestione».

14.55

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), sostituire i numeri: «1), 2) e 3)» rispettivamente con le lettere: «a), b) e c)».

14.56

GRILLO

Al comma 1, aggiungere in fine al punto 1) della lettera d) le seguenti parole: «Il soggetto titolare del servizio, con proprie strutture o tramite società controllate, presta il servizio medesimo e realizza i lavori finalizzati all'ampliamento e potenziamento delle reti ed impianti, nonché quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, purchè sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Qualora il soggetto titolare del servizio sia una società, i lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte di detta società si intendono realizzati e prestati in proprio, anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalla suddetta società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari».

14.57

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 1, lettera d), punto 1), aggiungere, infine, le seguenti parole: «il soggetto titolare del servizio, con proprie strutture o tramite so-

cietà controllate, presta il servizio medesimo e realizza i lavori purché sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente».

14.58

RIPAMONTI

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) a società a capitale misto pubblico privato che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.» *indi, sopprimere il numero 3).*

14.59

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, BASSO, PIZZINATO, PIATTI

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, al numero 2) dopo le parole: «misto pubblico privato» inserire le parole: «, fermo restando il ricorso a gare ad evidenza pubblica per l'affidamento della titolarità d l servizio».

14.60

MORO, VANZO, FRANCO PAOLO

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, numero 2), sostituire le parole: «nelle quali il socio privato venga scelto» con le seguenti: «o a società da esse controllate nelle quali il socio privato venga scelto mediante offerta pubblica di vendita o».

14.61

MACONI, GASBARRI, PIATTI

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, al punto 2), dopo le parole: «di gare con procedure» aggiungere le parole: «di specializzazione settoriale nonché».

14.62

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Al comma 1, lettera d), punto 2), dopo la parola: «concorrenza», abrogare le seguenti: «secondo le linee d'indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche».

14.63

VITALI, GASBARRI, PIATTI

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, al punto 2) dopo la parola: «concorrenza» sopprimere le seguenti: «secondo le linee d'indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche».

14.64

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera d), punto 2), dopo la parola: «concorrenza», abrogare le seguenti: «secondo le linee d'indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche».

14.65

COLETTI, CAVALLARO

Al comma 1, lettera d), numero 2) sopprimere le seguenti parole: «secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche».

14.66

GIARETTA

Al comma 1, lettera d), n. 2), sopprimere, in fine, le parole: «o circolari specifiche».

14.67

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «circolari specifiche» aggiungere le seguenti: «ed in base ad un progetto, presentato dal soggetto concorrente, di natura gestionale, organizzativa e finanziaria relativo alla realizzazione e gestione del servizio, anche al fine di migliorare il rapporto costi-qualità del servizio per l'utente finale. Il socio privato, con proprie strutture o tramite società controllate, presta i servizi e realizza i lavori, sempre che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. La società mista svolge la propria attività esclusivamente nell'ambito territoriale dell'ente e degli enti pubblici che la controllano».

14.68

BASSANINI, AMATO, TREU, GIARETTA, MORANDO, BRUTTI Paolo, VIVIANI, PIATTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera d), sub comma 5, n. 2), aggiungere, in fine, le parole: «e sempreché il socio o i soci privati scelti mediante le predette procedure ad evidenza pubblica abbiano acquisito una partecipazione maggioritaria o, quanto meno, il controllo della società».

14.69

ZANOLETTI

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, al n. 2), aggiungere alla fine il seguente periodo: «La gara per la scelta del socio privato si svolge sulla base del progetto industriale di natura gestionale, organizzativa e finanziaria presentato da ciascun concorrente;».

14.70

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, BASSO, PIZZINATO, PIATTI

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, sopprimere l'intero punto 3).

14.71

PASTORE, FALCIER

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, numero 3) dopo le parole: «interamente pubblico» inserire le parole: «nonché a società di cui al punto 2) nelle quali il socio privato abbia una partecipazione inferiore al 30% del capitale»; di conseguenza al numero 2) alla fine aggiungere le parole: «salvo quanto stabilito al successivo punto 3)».

14.72

IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, PIATTI

Al comma 1, lettera d), punto 3) dopo le parole: «interamente pubblico» sopprimere le seguenti parole: «a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e» conseguente al comma 2, lettera c) dopo le parole: «interamente pubblico» sopprimere le seguenti parole: «a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e».

14.73

PICCIONI

Al comma 1, lettera d), punto 3), dopo le parole: «enti pubblici» aggiungere le seguenti: «o gli organismi di diritto pubblico ai sensi del d.lgs n. 157/1995 e s.m.i.».

14.74

MACONI, GASBARRI, PIATTI

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, al punto 3), dopo la parola: «esercitino» aggiungere la parola: «ciascuno» e alla penultima riga sopprimere le parole: «parte più importante della».

14.75

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, lettera d), punto 3), sopprimere le parole da: «e che la società» fino a: «che le controllano».

14.76

PASSIGLI

Al numero 3) del punto d) del comma 1 eliminare le seguenti parole: «e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano».

14.77

GRILLO

Al comma 1, al punto 3 della lettera d) sopprimere le parole: «la parte più importante».

Sostituire le parole: «della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano» con le seguenti: «la propria attività esclusivamente nell'ambito territoriale dell'ente e degli enti pubblici che controllano».

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La società cessa di essere titolare del servizio qualora operi al di fuori dell'ambito territoriale originario oppure vengano a mancare i requisiti e le condizioni di cui al presente punto 3».

14.78

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: «la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano» con le seguenti: «la propria attività esclusivamente nell'ambito territoriale dell'ente e degli enti pubblici che la controllano».

14.79

VERALDI

Al comma 1, lettera d), alinea 3), dopo le parole: «che la società realizza la» inserire la seguente: «quota».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

14.80

ZANOLETTI

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, al n. 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed esclusivamente nell'ambito territoriale di essi».

14.81

SODANO TOMMASO, MALBARBA, MARINO

Al comma 1, lettera d), dopo il punto 3) aggiungere i seguenti punti:

«3-bis) a società di capitale con la partecipazione prevalente capitale pubblico, per un periodo transitorio di un anno, in cui deve essere perentoriamente ed interamente attuata la fase di pubblicazione, a far data dall'emanazione di un decreto legislativo per cui il Governo è delegato ad adottare misure, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione a facilitazioni e istituti coattivi ai fini della ripubblicazione delle società di capitali, non quotate in borsa, erogatrici di servizi pubblici locali, i cui azionisti di maggioranza siano costituiti da enti locali e che abbiano manifestato l'interesse alla ripubblicizzazione stessa; anche per le società ripubblicizzate, ai fini dell'affidamento diretto, gli enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed inoltre la so-

cietà deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
3-ter) ad aziende speciali».

14.82

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 1, lettera d), aggiungere il seguente:

«3-bis. La scelta della forma di conferimento della titolarità del servizio, di cui ai numeri 1, 2 e 3 deve rispondere a criteri di efficienza, di efficienza e di affidabilità della gestione, garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione stessa, l'adozione della migliore tariffa ed assicurare un livello di qualità del servizio dell'utente».

14.83

ZANOLETTI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, dopo il numero 3, il seguente:

«3-bis. La società di capitali di cui al comma 5, n. 1, ovvero il socio privato di cui allo stesso comma 5, n. 2, possono procedere all'effettuazione dei lavori o alla prestazione dei servizi con proprie strutture o ricorrendo a società controllate».

14.84

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, BASSO, PIZZINATO, PIATTI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente lettera:

«d-bis) nel comma 6, dopo le parole: "sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4", aggiungere le seguenti: "tale esclusione non opera nei seguenti casi:

a) per le società cui sia stata conferita la titolarità del servizio ai sensi del comma 5, numero 1) del presente articolo;

b) per le società di capitali titolari di affidamenti diretti o concessioni, quando sia stato pubblicato il bando per l'avvio della gara con procedure ad evidenza pubblica, di cui al comma 5, numero 1) del presente articolo, la cui conclusione deve intervenire entro un anno;

c) per le società a capitale misto pubblico-privato nelle quali il socio privato sia stato scelto con procedura di evidenza pubblica ai sensi del comma 5, numero 2) del presente articolo».

14.85

GRILLO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, conclusi a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1995, n. 109 e articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purchè qualificato ai sensi della normativa vigente e purchè la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi.

Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore dovrà appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 per l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione"».

14.86

GRILLO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) al comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. La scelta della forma di conferimento della titolarità del servizio, di cui ai punti 1, 2 e 3 del precedente comma 5 deve rispondere a criteri di efficienza, di efficacia e di affidabilità della gestione, garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione stessa, l'adozione della

migliore tariffa ed assicurare un livello elevato di qualità del servizio dell'utente.

5-ter. Qualora la società, di cui ai punti 2 e 3 del precedente comma 5, sia incaricata di gestire il servizio per ambiti territoriali sovracomunali, il conferimento della titolarità del servizio medesimo è effettuato con apposita deliberazione approvata secondo le procedure indicate nell'atto di cooperazione tra gli enti locali che fanno parte dell'ambito territoriale con particolare riferimento al numero minimo dei partecipanti e alla percentuale dei votanti per la validità della stessa deliberazione indicata"».

14.87

GRILLO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) al comma 6, sono soppresse le seguenti parole: "o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con quest'ultime"».

14.88

MORO, VANZO, FRANCO Paolo

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) al comma 6, dopo le apole: "al comma 5" sono inserite le seguenti: "lettera a)," e dopo le parole: "al comma 4," sono inserite le seguenti: "lettera a),"».

14.89

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) il comma 6 è soppresso».

14.90

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, BASSO, PIZZINATO, PIATTI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «mediante procedure» fino a: «periodo di affidamento» con le seguenti: «Alla scadenza del termine previsto nel contratto di servizio l'ente locale è tenuto ad affidare il servizio pubblico mediante la procedura prevista al comma 5, numero 1), del presente articolo».

14.91

TURCI, GASBARRI

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) al comma 12, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "mediante procedure ad evidenza pubblica"».

14.92

IZZO

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento».

14.93

DEGENNARO

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento».

14.94

CICCANTI

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento».

14.95

COLETTI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «ad evidenza pubblica» abrogare le seguenti: «da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento».

14.96

VITALI, GASBARRI, PIATTI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «ad evidenza pubblica» sopprimere le seguenti: «da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento».

14.97

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «ad evidenza pubblica», abrogare le seguenti: «da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento».

14.98

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «ad evidenza pubblica», abrogare le seguenti: «da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento».

14.99

RIPAMONTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.100

TURCI, GASBARRI

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) il comma 9 e il comma 13 sono abrogati».

14.101

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «possono», con la seguente: «devono».

14.102

BRUTTI PAOLO, BASSANINI, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA, COSTANTINI, CADDEO, PIATTI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «a società a capitale interamente pubblico», con le seguenti: «di capitali di cui detengono la maggioranza».

14.103

MORO, VANZO, FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

h) All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano dal 1° gennaio 2007;

15-ter Le società aventi la sede principale all'estero, nonché le società da esse controllate, ovunque abbiano sede, sono ammesse a partecipare alla gare di cui all'articolo 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto, a condizione che l'ordinamento dello Stato di residenza preveda la medesima apertura alla concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali;

15-quater. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle

vigenti disposizioni di legge ed, in assenza di esse, dalle regioni competenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni ed i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2008, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

b) presso il Ministero dell'economia e delle finanze è Istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, siano state anche più volte sottoposte al processi di cui alla lettera *a)*, purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'Impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2003, le risorse del fondo vengono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative al redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2008.

15-quinquies. Il fondo di cui al comma 1, lettera *b)*, è istituito, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'interno.

15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004».

14.104

CICCANTI, FORTE

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

h) Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e

non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, le concessioni affidate a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano».

14.105

VERALDI

Al comma 1, lettera h), alinea 15-bis, sopprimere la parola: «congruo».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

14.106

TURCI, GASBARRI

Al comma 1, lettera h), le parole: «le concessioni rilasciate», sono sostituite dalle seguenti: «gli affidamenti concessi»; le parole: «sono escluse», sono sostituite dalle seguenti: «sono esclusi»; le parole: «le concessioni affidate», sono sostituite dalle seguenti: «gli affidamenti concessi», e, infine, le parole: «nonchè quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano», sono sostituite dalle seguenti: «nonchè quelli concessi a società di capitali con la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, anche in via indiretta».

14.107

MORO, VANZO, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera h), capoverso 15-bis, sostituire le parole: «le concessioni», ovunque ricorrono, con le seguenti: «gli affidamenti».

14.108

MORO, VANZO, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera h), capoverso 15-bis, primo periodo, la parola: «2006», è sostituita dalla seguente: «2009».

14.109

IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, PIATTI

Al comma 1, lettera h), sub comma 15-bis, dopo le parole: «31 dicembre 2006», sopprimere le seguenti: «senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante».

14.110

BASSANINI, AMATO, TREU, GIARETTA, MORANDO, BRUTTI Paolo, VIVIANI, PIATTI, D'AMICO

Al comma 1, lettera h), sub comma 15-bis, sopprimere il secondo periodo.

14.111

RIPAMONTI

Al comma 1, lettera h), capoverso 15-bis, sopprimere le parole da: «Sono escluse dalla cessazione», fino alla fine del comma.

14.112

MORO, VANZO, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera h), capoverso 15-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: «nelle quali il socio privato sia stato scelto», con le seguenti: «o a società da esse controllate nelle quali il socio privato sia scelto attraverso offerta pubblica di vendita o».

14.113

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, BASSO, PIZZINATO, PIATTI

Al comma 1, lettera h), capoverso 15-bis, sopprimere le parole da: «, nonchè quelle affidate a società», fino alla fine del comma.

14.114

PICCIONI

Al comma 1, lettera h), capoverso 15-bis, dopo le parole: «capitale sociale», aggiungere le seguenti: «indicati al precedente punto 3».

14.115

PASSIGLI

Al comma 1, lettera h), all'ultimo periodo, eliminare le seguenti parole: «e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano».

14.116

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, lettera h), alinea 15-bis, sopprimere le parole da: «e che la società» fino a: «che le controllano».

14.117

MACONI, GASBARRI, PIATTI

Al comma 1, lettera h), capoverso 15-bis, sopprimere le parole: «parte più importante della».

14.118

MORO, VANZO, FRANCO PAOLO

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis). Dopo il comma 15-bis è aggiunto il seguente:

«15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito, alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore a:

a) un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore;

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui al lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti;».

14.119

DEGENNARO

Al comma 1, aggiungere la lettera: i) al comma 6 sono eliminate le parole: «tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime».

14.120

IZZO

Al comma 1, aggiungere la lettera i), al comma 6 sono eliminate le parole: «tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle

loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime».

14.121

CICCANTI

Al comma 1, aggiungere la lettera i), al comma 6 sono eliminate le parole: «tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime».

14.122

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«*h*-bis. È soppresso il comma 8 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;

h-ter. «Nel comma 1 dell'articolo 115, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le seguenti parole: "di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione"».

14.123

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire il testo con il seguente:

Art. 113-bis. - (*Gestione dei servizi pubblici locali di interesse generale non costituenti un'attività economica*). – I I servizi pubblici locali di interesse generale non costituenti un'attività economica, intendendosi come tali i servizi per cui l'ente non richiede che il pareggio di bilancio sia necessariamente raggiunto con il prezzo o la tariffa corrisposta dagli utenti, potendosi fare affidamento sulle sovvenzioni come costanti ricavi di esercizio, sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

d) cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 8 novembre 1991, n. 381».

14.124

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

14.125

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Al comma 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente formulazione:

a) nell'epigrafe le parole: «privi di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di interesse economico generale».

14.126

VITALI, GASBARRA, PIATTI

Al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente formulazione:

a) nell'epigrafe le parole: «privi di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di interesse economico generale».

14.127

COLETTI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nell'epigrafe le parole: «privi di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di interesse economico generale».

14.128

PASSIGLI

Al punto a) del comma 2, sostituire la parola: «economica» con: «a fini di pubblica utilità».

14.129

ULIVI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «rilevanza economica» inserire le seguenti: «, servizi nei quali prevalgono le finalità sociali, educative, sanitarie e culturali,».

14.130

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente formulazione:

b) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

«In attuazione delle normative comunitarie e fermo restando le disposizioni previste per i singoli settori, le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici privi di interesse economico generale. Sono servizi pubblici locali privi di interesse economico generale quelli che per la natura delle attività non sono in grado di influire sugli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e sono gestiti mediante affidamento diretto a».

14.131

PASSIGLI

Al punto b) del comma 2, sostituire la parola: «economica» con: «a fini di pubblica utilità».

14.132

PASTORE, FALCIER

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «privi di rilevanza economica» aggiungere le seguenti: «nei quali, cioè, prevalgono le finalità sociali, educative, sanitarie e culturali.».

14.133BRUTTI PAOLO, BASSANINI, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA
COSTANTINI, CADDEO, PIATTI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

14.134

TURCI, GASBARRI

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) «al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente: «società di capitali con la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, anche in via indiretta"».

14.135

COLETTI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile, oppure in affidamento a terzi in base a procedure di evidenza pubblica secondo le normative vigenti».

14.136

VITALI, GASBARRI, PIATTI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile, oppure in affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica secondo la normativa vigente».

14.137

PASSIGLI

Al comma 2, lettera c) all'ultimo periodo, eliminare le seguenti parole: «e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano».

14.138

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «e che la società» fino a: «che la controllano».

14.139

MACONI, GASBARRI, PIATTI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «parte più importante della».

14.140

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, BASSO, PIZZINATO, PIATTI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

14.141

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione;

d-ter) i servizi socio-sanitari rientrano a tutti gli effetti nella caratterizzazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le forme di gestione mediante affidamento diretto dei servizi stessi».

14.142

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione».

14.143

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) per i servizi sociosanitari vengono utilizzate le forme di gestione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 113-*bis*».

14.144

IERVOLINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. All'articolo 21, comma 3, lettera *e)* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 aggiungere le seguenti parole: "mentre la parte restante, non deve essere inferiore a 300.000"».

14.145

IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, PIATTI

Sopprimere il comma 3.

14.146

TURCI, GASBARRI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 16. Al comma 7 del medesimo articolo 35 le parole: "nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo", sono sostituite con: "al termine dell'affidamento" e le parole: "comma 9" sono sostituite con "comma 4 lettera b)". Al comma 11, sono abrogate le parole: "e di cui al comma 9 del presente articolo, nonchè in alternativa a quanto stabilito dal comma 10"; sono inoltre abrogate le parole da: "In tale caso" a "codice civile". Al comma 12, lettera f), le parole: "comma 13" sono sostituite con: "comma 4, secondo capoverso"».

14.147

GUBERT

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 11 del predetto articolo 35 le parole: "da concludere entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "da concludere entro il 31 dicembre 2004"».

14.148

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, FRAU, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 11 del predetto articolo 35 le parole: "da concludere entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "da concludere entro il 31 dicembre 2004"».

14.149

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, BASSO, PIZZINATO, PIATTI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 9 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sopprimere a frase: "entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".

3-ter. Al comma 9 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "provvedendo ad effettuare" inserire le parole: "prima dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 5, numeri 1) e 2), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge».

14.150

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano presentati ai fini dell'approvazione o del rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni tecniche adottate e pubblicate prima del 3 maggio 2002. Comunque la loro costruzione deve essere terminata entro il 31 dicembre 2006"».

14.151

FAVARO, FALCIER, PASINATO, MAINARDI, TREDESE, DE RIGO, CASELLATI, ARCHIUTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «dell'amministrazione pubblica», inserire le seguenti: ", dai consorzi dei comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, recante norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici,". Agli oneri derivanti dal presente comma, ammontanti a 100.000 euro, per ciascuno degli anni 2004,

2005, 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto».

14.152

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le gare e le procedure in corso alla data del 30 settembre 2003 sono annullate».

14.153

BETTAMIO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, articolo 6, comma 6, lettera g), dopo le parole: "dell'Organizzazione dei consumatori", aggiungere le seguenti: "delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi"».

14.154 (testo 2)

IZZO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge n. 289/2002, le ordinanze – ingiunzione, emesse, ai sensi dell'articolo 18 legge n. 689/1981, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 289/2002, ed opposte dagli Enti locali o dagli Amministratori degli stessi, per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti violazioni degli articoli 27, comma 2, 11, 13, 18, 19 legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 8 DPCM 27 dicembre 1988, s'intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati già definiti, cessano le procedure, anche esecutive, di riscossione delle sanzioni irrogate».

14.154

IZZO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge n. 289/2002, le ordinanze – ingiunzione, emesse, ai sensi dell'articolo 18 legge n. 689/1981, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 289/2002, ed opposte dagli Enti locali o dagli Amministratori degli stessi, per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti violazioni degli articoli 27, comma 2, 11, 13, 18, 19 legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 8 DPCM 27 dicembre 1988, s'intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi».

14.155

VITALI, PIZZINATO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il primo comma dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

"1. I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie private, nonché i farmacisti soci delle società di cui all'art. 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo, non possono:

- a) esercitare altre professioni sanitarie;
- b) svolgere qualsiasi altra attività nei settori della produzione, informazione scientifica, pubblicità e propaganda di prodotti farmaceutici;
- c) ricoprire incarichi di titolari, gestori provvisori, direttori responsabili, collaboratori di altre farmacie;
- d) svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati, ivi comprese quelle di assistente e titolare di cattedre universitarie".

3-ter. Al primo comma dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni";
- b) nella lettera d), il secondo periodo è soppresso;
- c) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis). A mezzo delle società di cui agli articoli 113-bis, comma 1, lettera c) e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni".

3-*quater*. All'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono aggiunti, dopo il primo comma i seguenti:

"1-*bis*. Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali, comunque gestite, si applicano le disposizioni previste dal primo comma, come modificato dall'art. 1 e dal terzo comma, primo periodo, dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

1-*ter*. Ai fini della partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica indette dai comuni per la scelta dei soci privati delle società che gestiscono farmacie comunali, le imprese concorrenti possono avvalersi dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria, economica e gestionale posseduti da imprese controllate o collegate o che controllano ai sensi dell'art. 2359 cod.civ.

3-*quinquies*. Al fine di dare applicazione ai principi comunitari e costituzionali dell'affidamento nella stabilità dell'ordinamento giuridico e della certezza del diritto, le società costituite per la gestione di farmacie comunali prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003, possono continuare ad esercitare tale attività anche se svolgono direttamente l'attività di distribuzione e di intermediazione del farmaco ovvero se alle stesse partecipino imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere tali attività.

3-*sexies*. Sono abrogati:

a) l'art. 102, primo comma, limitatamente alle parole da: "eccettuato" a "sanitarie", l'art. 144, sesto comma, secondo periodo e l'art. 372, primo comma, limitatamente alle parole da: "le norme" a "condotti e" del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

b) l'art. 13, primo comma, della legge 2 aprile 1968 n. 475».

14.156

FRANCO Paolo

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale del 24 luglio 2003, n. 275 è sostituito dal seguente:

"1. I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie private, nonché i farmacisti soci delle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, non possono:

a) esercitare altre professioni sanitarie;

b) svolgere qualsiasi altra attività nei settori della produzione, informazione scientifica, pubblicità e propaganda di prodotti farmaceutici;

c) ricoprire incarichi di titolari, gestori provvisori, direttori responsabili, collaboratori di altre farmacie;

d) svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati, ivi comprese quelle di assistente e titolare di cattedre universitarie".

5. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "della legge 8 giugno 1990, n. 142" è sostituita dalla seguente: "del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni";

b) nella lettera d), il secondo periodo è soppresso;

c) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) a mezzo delle società di cui agli articoli 113, comma 5, lettera b) e c), come modificato dalla presente legge, e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni. Ai soci di dette società si applica l'articolo 8 comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 362 come modificato dalla presente legge".

6. All'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono aggiunti, dopo il primo comma i seguenti:

"2. Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali, comunque gestite, si applicano le disposizioni previste dal primo comma, come modificato dall'articolo 1 e dal terzo comma, primo periodo, dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Ai fini della partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica indette dai comuni per la scelta dei soci privati delle società che gestiscono farmacie comunali, le imprese concorrenti possono avvalersi dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria, economica e gestionale posseduti da imprese controllate o collegate o che controllano ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ."

7. Al fine di dare applicazione ai principi comunitari e costituzionali dell'affidamento nella stabilità dell'ordinamento giuridico e della certezza del diritto, le società costituite per la gestione di farmacie comunali prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003, possono continuare ad esercitare tale attività anche se svolgono direttamente l'attività di distribuzione e di intermediazione del farmaco ovvero se alle stesse partecipino imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere tali attività.

8. Sono abrogati:

a) l'articolo 102, primo comma, limitatamente alle parole da: "eccezzuato" a "sanitarie", l'articolo 144, sesto comma, secondo periodo e l'articolo 372, primo comma, limitatamente alle parole da: "le norme" a

"condotti e" del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

b) l'articolo 13, primo comma, della legge 2 aprile 1968 n. 475».

14.0.1

CURTO, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del TPL nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente.

Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

14.0.2

Izzo

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del TPL nonchè per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonchè al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente.

Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

14.0.3

BASILE, FIRRARELLO, BARELLI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del TPL nonchè per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonchè al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media dei parchi autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente.

Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

14.0.4

CREMA, MARINI, DEL TURCO, MANIERI, LABELLARTE, CASILLO, MARINO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del TPL nonchè per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonchè al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente.

Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

14.0.5

GABURRO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del TPL nonchè per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonchè al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente.

Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

14.0.6

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del TPL nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente.

Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

14.0.7

DETTORI, GIARETTA, CAVALLARO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonchè per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonchè al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente.

Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

14.0.8

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa, alla crescita della mobilità ciclistica e al sostegno dell'innovazione tecnologica nei sistemi di regolazione del traffico, è autorizzata a decorrere dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono destinate:

a) per un importo pari a 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari;

b) per un importo di 215 milioni di euro all'istituzione di un apposito fondo, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, finalizzato al finanziamento dell'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative;

c) per un importo pari a 215 milioni di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

14.0.9

BASILE, OGNIBENE

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del TPL nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perquativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli Enti locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente.

3. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

14.0.10

CURTO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del TPL nonchè per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli Enti Locali per sviluppo del trasporto pubblico locale e delle mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a Statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

14.0.11

CREMA, MARINI, CASILLO, DEL TURCO, LABELLARTE, MANIERI, MARINO

Al termine dell'articolo 14 aggiungere come segue:

5. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo destinato all'ammodernamento del trasporto pubblico locale (Specificare cosa si intende per ammodernamento). Tale fondo è alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall'assog-

gettamento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) dei redditi prodotti dalle società di capitali che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che a decorrere dal 1° gennaio 2002 siano state interessate da operazioni di fusione di cui alla lettera a) dell'articolo 1, purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 20 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli relativi all'impresa che nell'esercizio antecedente l'operazione di fusione ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2003, le risorse destinate al fondo sono annualmente ridistribuite tra gli enti locali che attuano le operazioni di fusione. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, è annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta ridistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui alla presente lettera nell'anno 2010.

6. Le società di capitale che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che prevedono nel loro statuto la forma dell'azionariato diffuso, per una quota minima del 5 per cento del loro capitale, usufruiscono in maniera prioritaria dei finanziamenti del fondo istituito.

7. Alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle istituzioni per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale previste dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle istituzioni si applicano, altresì, nei tre anni a decorrere da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza. Tale beneficio cessa, in ogni caso, il 31 dicembre 2006.

8. Il fondo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, è istituito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'approvazione della Conferenza Stato- Regione».

14.0.12

CREMA, MARINI, CASILLO, DEL TURCO, LABELLARTE, MANIERI, MARINO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

4. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi della vigente

legislazione statale o dalla normativa regionale, nonché di incentivare la trasformazione in società di capitali delle aziende speciali i consorzi di cui all'art. 31, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che gestiscono i servizi pubblici locali si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società partecipate in misura maggioritaria da enti locali e affidatarie della gestione dei servizi pubblici locali, effettuati dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

b) per il periodo che va dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, i costi connessi alle operazioni di cui alla lettera a) non hanno rilevanza ai fini della determinazione del saldo finanziario previsto dalle norme inerenti al patto di stabilità interno».

14.0.13

GRILLO, GIRFATTI, LAURO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

Nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole "sei viaggi mensilio", inserire le seguenti: "o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle 100 miglia marine"».

14.0.14

GRILLO, GIRFATTI, LAURO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

Nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 457 del 1997 convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole "sei viaggi mensili", inserire le seguenti: "o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle 100 miglia marine"».

14.0.15

BASILE, FIRRARELLO, BARELLI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

Le acque potabili trattate comministrate nelle collettività ed altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purchè specificatamente approvate dal Ministero della sanità in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 443 del 1990, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali».

14.0.16

BASILE, IZZO, BARELLI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. L'Istituto nazionale per le conserve alimentari, INCA, con sede in Roma, è ente economico di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, statutaria, finanziaria ed amministrativa e sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Attività produttive.

2. Il Ministro delle Attività produttive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (o legge), approva lo statuto dell'Ente con la definizione dei compiti e della sua organizzazione interna.

3. Nella fase di prima applicazione è concesso un contributo di settecentomila euro».

14.0.17

BERGAMO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

All'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente lettera:

d-bis) le somme erogate, i valori dei beni resi disponibili e dei servizi forniti da datore di lavoro, nell'ambito delle misure preventive dal piano degli spostamenti casalavoro del proprio personale dipendente, di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000».

Conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l'aumento delle aliquote delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 15.**15.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere l'articolo.

15.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

15.3

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – Le Regioni, le province, i comuni, le Asl, le Università statali e qualsiasi ente pubblico può stipulare contratti di pubblica fornitura al di fuori delle convenzioni CONSIP qualora le condizioni economiche e complessive siano preferibili e diano garanzie di qualità e rapidità.

Nel caso in cui le forniture pubbliche acquisite tramite convenzioni CONSIP non sono materialmente disponibili presso l'Ente committente entro giorni 15 dall'ordinativo, esso si intende automaticamente annullato e la CONSIP corrisponde al medesimo Ente la somma relativa al danno subito in termini economici e complessivi, fermo restando il diritto da parte della committenza di rivolgersi, secondo le regole di trasparenza, a fornitori non convenzionati.

Sono abrogati i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

15.4

PASQUINI, CADDEO, TURCI, PIZZINATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 15. – (*Acquisto di beni e servizi*). – 1. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

15.5

ASCIUTTI, NOCCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.

15.6

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – (*Acquisto di beni e servizi*). – 1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 1, 2 e 5 sono soppressi.

2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:

"3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore a 200.000 euro, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni, e quelle centrali e periferiche dello stato per esigenze di approvvigionamento di importo inferiore al limite sopra enunciato, hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarle, ove applicabili, i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento".

3. Al comma 3 dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come modificato dalla legge 1° agosto 2003 n. 212 di conversione del D.L. 24 giugno 2003 n. 143, al primo periodo le parole: "hanno l'obbligo, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a." sono sostituite dalle seguenti: ";utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri ed i rapporti di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibili dall'Osservatorio nazionale dei prezzi di cui al successivo comma 3-ter. Nella fase antecedente all'avvio dell'Osservatorio i soggetti di cui al primo periodo del presente comma utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibili dalle Convenzioni della Consip Spa. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle convenzioni della Consip Spa possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157".

4. Dopo il comma 3-bis dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come modificato dalla legge 1° agosto 2003 n. 212 di conversione del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, è inserito il seguente:

"3-ter. È istituito presso la Consip Spa l'Osservatorio sui prezzi e le condizioni di fornitura dei beni e servizi di maggior interesse per le pubbliche amministrazioni. L'Osservatorio assicura un costante monitoraggio delle forniture praticate alle pubbliche amministrazioni con periodica pubblicazione dei dati, consultabili sul sito Internet della Consip Spa. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto le norme di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio assicurando una adeguata partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali, delle associazioni di

categoria, e di esperti in materia statistica ed economica. Al fine di conseguire i propri scopi conoscitivi l'Osservatorio potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale. L'Osservatorio determina i parametri ed i rapporti di qualità e prezzo, tenendo conto delle diverse situazioni territoriali e di mercato e considerando:

- 1) i parametri di qualità e prezzo dei beni e servizi desumibili dalle convenzioni stipulate dalla Consip Spa;
- 2) statistiche sugli atti relativi agli acquisiti effettuati in via autonoma secondo quanto stabilito al precedente comma 3;
- 3) statistiche sulle gare esperite dalle pubbliche amministrazioni;
- 4) i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

5. Al comma 4-*bis* dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, così come modificato dalla legge 1° agosto 2003 n. 212 di conversione del D.L. 24 giugno 2003 n. 143, al primo periodo le parole da: ", escluse quelle statali per i soli uffici centrali," e quelle fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", escluse quelle statali per i soli uffici centrali per acquisti di valore superiore al limite indicato al comma 3 dell'Art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono utilizzare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto, a parità di qualità delle prestazioni, sia uguale o inferiore a quello previsto dall'applicazione dei parametri e dei rapporti di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, stabiliti dall'Osservatorio nazionale dei prezzi di cui all'art. 3-ter"».

15.7

ASCIUTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5 della legge 1° agosto 2003, sono soppressi i commi 1, 2, 5 e 9.

Nel medesimo articolo:

al comma 3, sopprimere le parole: "2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405";

al comma 4 eliminare le parole da: "del comma 1 o";

al comma 4-*bis* eliminare le parole: da: "qualora il valore..." a: "definite dalla Consip Spa";

al comma 6 sostituire: "comma 1" con: "comma 3" e sostituire a: "al comma 3" con: "al medesimo comma".

Pertanto sono soppressi il primo ed il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 16 novembre 2001, n. 405».

15.8

CRINÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 i commi 1, 2, 5 e 9 sono soppressi».

15.9

COLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 2 e 5».

15.10

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 2, e 5».

15.11

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Al comma 1, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 2, e 5».

15.12

VITALI, GIARETTA, DE PETRIS, LABELLARTE, MARINO, SODANO Tommaso, GASBARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «i commi 1 e 2» con le seguenti: «i commi 1, 2, e 5».

15.13

GRILLOTTI

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi utilizzando le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, realizzato dalla CONSIP. Le amministrazioni periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro utilizzando le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

1-*ter*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2004, sono individuate le tipologie di servizi di cui al secondo periodo del comma precedente.

1-*quater*. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno la facoltà di aderire alle convenzioni di cui al comma 2, ovvero hanno l'obbligo di utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni o servizi comparabili con quelli in oggetto di convenzionamento. Tale obbligo non sussiste:

a) quando la spesa complessiva dell'ente per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria è stata, nell'esercizio finanziario precedente, inferiore a 250 mila euro; ovvero quando l'ente faccia ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

1-*quinquies*. Le transazioni compiute dalle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 2 del presente articolo avvengono attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni d'imprevedibile necessità ed urgenza.

1-*sexies*. I soggetti di diritto privato che sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, hanno facoltà di aderire alle convenzioni di cui al comma 2. Tali soggetti devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.

1-*septies*. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, possono, altresì, aderire alle convenzioni, di cui al comma 2, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

1-*octies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni: il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; il comma 6, il comma 7 e il comma 8, dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 488; il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1, e il comma 1-*bis* dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 488; il comma 3, il comma 3-*bis*, il comma 4, il comma 4-*bis* e il comma 8 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre, 2002, n. 289».

15.14 (Testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le operazioni, con oneri a carico dello Stato, volte all'acquisizione della disponibilità di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate mediante contratti di *leasing* operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l'operazione sia effettuata in deroga alla normativa vigente, essa è preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni oggetto dell'acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari dell'operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

15.14

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le operazioni, con oneri a carico dello Stato, volte all'acquisizione della disponibilità di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate mediante contratti di *leasing* operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l'operazione sia effettuata in deroga alla normativa vigente, essa è preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni oggetto dell'acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari dell'operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

15.15

BASSANINI, GASBARRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nei capitolati di appalto per somministrazione di servizi va comunque garantito il rispetto integrale delle disposizioni di legge e contrattuali afferenti il settore di attività, comprensivo delle disposizioni previdenziali ed assistenziali».

15.16

CADDEO, PIZZINATO, PASQUINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è così modificato:

a) al terzo comma, primo periodo, prima delle parole: "Fermo quanto previsto" sono aggiunte le seguenti parole: "Limitatamente alle esigenze di carattere informatico," e sono soppresse le parole: "caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro";

b) il comma 3-bis è abrogato».

3. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante le maggiori entrate recate dal presente decreto.

15.17

FORTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è così modificato:

a) al terzo comma, primo periodo, prima delle parole: "Fermo quanto previsto" sono aggiunte le seguenti parole: "Limitatamente alle esigenze di carattere informatico," e sono soppresse le parole: "caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro";

b) il comma 3-bis è abrogato».

15.18

Izzo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è così modificato:

a) al terzo comma, primo periodo, prima delle parole: "Fermo quanto previsto" sono aggiunte le seguenti parole: "Limitatamente alle esigenze di carattere informatico," e sono soppresse le parole: "caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro";

b) il comma 3-*bis* è abrogato».

15.19

Moro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è così modificato:

a) al terzo comma, primo periodo, prima delle parole: "Fermo quanto previsto" sono aggiunte le seguenti parole: "Limitatamente alle esigenze di carattere informatico," e sono soppresse le parole: "caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro";

b) il comma 3-*bis* è abrogato».

15.0.1

Sanzarello

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere il seguente comma:

«9-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per la fornitura, collocazione, manutenzione e gestione relative alle tecnologie presenti nelle aree critiche delle strutture sanitarie, ove è altamente a rischio la vita dei pazienti. Considerato l'elevato contenuto tecnologico delle apparecchiature, la durata del contratto per il servizio manutentivo

e gestionale può variare da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 36, rinnovabile per un massimo di 3 volte».

15.0.2

CICOLANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

Fino al 31 dicembre 2006, il valore dell'opera che, a i sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non può superare complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara il pagamento al contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all'atto dell'ultimazione dei lavori».

Art. 16.

16.1

DONATI, RIPAMONTI, IOVENE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

16.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dell'articolo 19, sopprimere le parole: «per un prezzo pari o superiore a 50 euro», nonché, al comma 3, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «11 milioni di euro» e sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le altre: «15 milioni di euro».

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 16.

16.3

FORTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.4

CICCANTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per i due periodi d'imposta successivi già prorogata con l'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, all'allegato 1, la tabella C, è sostituita dalla seguente:

**DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI - MISURA DELL'OBLAZIONE
E DELL'ANTICIPAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI**

TABELLA C

Misura dell'oblazione

Tipologia dell'abuso	Misura dell'oblazione €/mq Immobili non residenziali	Misura dell'oblazione €/mq Immobili residenziali
1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici	160,00	100,00
2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento	110,00	80,00
3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio . . .	80,00	60,00

Tipologia dell'abuso	Misura dell'oblazione Forfait	
4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444	3.500,00	
5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio	1.700,00	
6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e dalla normativa regionale, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume	516,00	

16.0.1

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. L'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

Art. 8. - (*Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate*).
 – 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998,

n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchè gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonchè della localizzazione".

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione,

ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità».

Conseguentemente l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

Art. 17.**17.1**

SALERNO, EUFEMI, THALER AUSSERHOFER, DE PETRIS, ROLLANDIN, TURCI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2003 e fino alla data di emanazione dei decreti attuativi della Legge 7 aprile 2003 n. 80 "Delega sulla riforma del sistema fiscale", si applicano le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 1bis, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.»

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:

a) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'art. 4 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

b) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418».

17.2

LAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2003 e fino alla data di emanazione dei decreti attuativi della Legge 7 aprile 2003 n. 80 "Delega sulla riforma del sistema fiscale", si applicano le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:

a) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

b) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5,1 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

17.3

Lauro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2003 e fino al 31 dicembre 2004, si applicano le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:

a) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

b) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5,1 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

17.4

CICCANTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2003 e fino al 31 dicembre 2004, si applicano le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 2, febbraio 2002, n. 16».

17.5

MORO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.6

CICCANTI

Al comma 1, il periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente-decreto» è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data del 1° luglio 2003».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 28 milioni di Euro si provvede, a decorrere dal 2004, a valere sulle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto.

17.7

DEGENNARO

Al comma 1, il periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente-decreto» è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data del 1° luglio 2003».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 28 milioni di Euro si provvede, a decorrere dal 2004, a valere sulle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto.

17.8

IZZO

Al comma 1, il periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente-decreto» è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data del 1° luglio 2003».

Conseguentemente, una quota del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, pari a 28 milioni di Euro è utilizzata a copertura dell'agevolazione fiscale di cui sopra.

17.9

CICCANTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:

a) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

b) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.».

17.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MORANDO, GIOVANELLI, DETTORI

Sopprimere il comma 2.

17.11

IL RELATORE

All'articolo 17, comma 3, dopo le parole: «articolo 11-ter,», sostituire le parole: «comma 7» con le seguenti: «comma 6-bis».

17.12/1

BRUNALE, CADDEO

All'emendamento 17.12, al comma 3, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera c), da traslare all'utente finale, potranno essere portate a compensazione o rimborso dal produttore dell'energia qualora la distribuzione della stessa avvenga attraverso reti di teleriscaldamento gestite direttamente da Enti locali. Per la determinazione dei consumi sui quali applicare il credito d'imposta è ritenuta idonea, qualora non disponibili altri sistemi di rilevazione, l'attribuzione a forfait sulla base di consumi specifici unitari per volume o superficie abitativa».

17.12 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è aggiunto il seguente periodo: Nel caso in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un Comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal Comune è presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta è usufruito direttamente dal fornitore.

3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attività ed il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto.

3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, rispettivamente pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

17.12

IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è aggiunto il seguente periodo: »Nel caso in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un Comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal Comune è presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta è usufruito direttamente dal fornitore.

3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attività ed il funzionamento della Consulta Generale per l'autotrasporto.

3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

17.13

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente.

3-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

17.14

CICCANTI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla nota 1) dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo, dopo le parole "Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano", aggiungere le seguenti "nel settore della distribuzione commerciale,"».

Conseguentemente, all'articolo 33, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole «9 per cento» e «4,5 per cento» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «6,5 per cento» e «4 per cento»;

b) al comma 13, nel primo periodo, le parole «pari al 7» e «del 3,5», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «pari al 5» e «del 2,5» e il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l'aumento delle aliquote delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

17.15

BRUNALE, CADDEO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera c), da traslare all'utente finale, potranno essere portate a compensazione o rimborso dal produttore dell'energia qualora la distribuzione della stessa avvenga attraverso reti di teleriscaldamento gestite direttamente da Enti locali. Per la determinazione dei consumi sui quali applicare il credito d'imposta è ritenuta idonea, qualora non disponibili altri sistemi di rilevazione, la attribuzione a forfait sulla base di consumi specifici unitari per volume o superficie abitativa».

17.16

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'agevolazione per il prodotto denominato "biodiesel", introdotta con l'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata fino al 30 giugno 2005».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

17.17

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:«

«3-bis. L'agevolazione per il prodotto denominato "biodiesel", introdotta con l'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata fino al 30 giugno 2005 ed è incrementato il contingente esentato fino ad un massimo annuo di 400.000 tonnellate».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

17.0.1

CURTO, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

9. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 è sostituito dal seguente:

Art. 10. - (*Cooperative agricole, della pesca e dell'acquedotto*). – 1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi, mediante l'alleva-

mento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dei terreni dei soci nonchè mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della pesca ed acquacoltura e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369 o la pesca in acque interne».

17.0.2

CURTO, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Alla parte seconda della tabella A allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente punto:

"17-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 – 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi gli astici e aragoste (v.d. ex 03.03)".

2. Alla terza parte della tabella A allegata al DPR 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni è abroato il punto 10-bis».

17.0.3

SALERNO, DE PETRIS, EUFEMI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, TURCI

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis.***(Disposizioni in materia di accise)*

1. Nell'ambito di un progetto pilota triennale, allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinano un ridotto impatto ambientale, per l'emulsione stabilizzata di oli da gas con acqua contenuta in misura variabile dal 4 all'8% in peso, idonea all'impiego nell'uso di trazione, l'aliquota di accisa è fissata in euro 245,15847 per mille litri.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono stabilite le caratteristiche tecniche dell'emulsione ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nell'uso di trazione in rete».

17.0.4

SALERNO, DE PETRIS, EUFEMI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, TURCI

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Disposizioni in materia di accise)*

1. All'emulsione stabilizzata di gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso idonea alla combustione utilizzata nei territori di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, si applica la stessa riduzione di costo prevista per il gasolio dalla sopra citata disposizione.

2. All'emulsione di cui al comma 1 si applicano, fino all'emanazione dei decreti attuativi della legge delega per la riforma del sistema fiscale, le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazione dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2003 dall'articolo 17-bis della legge 1° agosto 2003, n. 200».

17.0.5

CICCANTI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di accise)

1. All'emulsione stabilizzata di gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso idonea alla combustione utilizzata nei territori di cui all'articolo 8, comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni, si applica la stessa riduzione di costo prevista per il gasolio dalla sopra citata disposizione.

2. All'emulsione di cui al comma 1 si applicano, fino all'emanazione dei decreti attuativi della legge delega per la riforma del sistema fiscale, le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazione dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2003 dall'articolo 17-bis della legge 1° agosto 2003 n. 200».

17.0.6

CICCANTI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di accise)

1. Nell'ambito di un progetto pilota triennale, allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinano un ridotto impatto ambientale, per l'emulsione stabilizzata di oli da gas con acqua contenuta in misura variabile dal 4 all'8% in peso, idonea all'impiego nell'uso di trazione, l'aliquota di accisa è fissata in euro 245,15847 per mille litri.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono stabilite le caratteristiche tecniche dell'emulsione ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nell'uso di trazione in rete».

17.0.7

LAURO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di accise)

1. All'emulsione stabilizzata di gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso idonea alla combustione utilizzata nei territori di cui all'articolo 8, comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni, si applica la stessa riduzione di costo prevista per il gasolio dalla sopra citata disposizione.

2. All'emulsione di cui al comma 1 si applicano, fino all'emanazione dei decreti attuativi della legge delega per la riforma del sistema fiscale, le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazione dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2003 dall'articolo 17-bis della legge 1° agosto 2003 n. 200».

17.0.8

BETTAMIO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Riduzione dell'aliquota di accisa applicata ai gas di petrolio liquefatti usati come carburante)

1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico ed in attesa della emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 233,12227 per mille chilogrammi.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 67.819.290,75 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,

si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento».

17.0.9

LAURO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Riduzione dell'aliquota di accisa applicata ai gas di petrolio liquefatti usati come carburante)

1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico ed in attesa della emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 233,12227 per mille chilogrammi.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 67.819.290,75 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento».

17.0.10

BASILE, OGNIBENE, GIOVANELLI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Riduzione dell'aliquota di accisa applicata ai gas di petrolio liquefatti usati come carburante)

1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico ed in attesa della emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 233,12227 per mille chilogrammi.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 67.819.290,75 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento».

17.0.11

LAURO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di accise)

1. Nell'ambito di un progetto pilota triennale, allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinano un ridotto impatto ambientale, per l'emulsione stabilizzata di oli da gas con acqua contenuta in misura variabile dal 4 all'8% in peso, idonea all'impiego nell'uso di trazione, l'aliquota di accisa è fissata in euro 245,15847 per mille litri.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono stabilite le caratteristiche tecniche dell'emulsione ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nell'uso di trazione in rete.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 280.000 di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

17.0.12

GIOVANELLI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Riduzione dell'aliquota di accisa applicata ai gas di petrolio liquefatti usati come carburante)

1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico ed in attesa della emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 7 della legge 7 aprile

2003, n. 80, l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 206,00 per mille chilogrammi.

2. All'onere derivante dal precedente comma 1, valutato in euro 103.432.309,85 per anno, si provvede mediante la rimodulazione delle aliquote di accisa gravanti sulla benzina per motori e sul gasolio usato come carburante secondo quanto previsto nei successivi commi 3 e 4.

3. L'aliquota di accisa gravante sulla benzina per motori, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 543,77231 per mille litri.

4. L'aliquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 405,61391 per mille litri.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004».

17.0.13

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Rinnovo dell'agevolazione per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole: "per i due periodi d'imposta successivi" con le seguenti: "per i tre periodi d'imposta successivi"».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «34 per cento».

17.0.14

EUFEMI, MONCADA

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Riduzione dell'aliquota di accisa applicata al gas di petrolio liquefatti usati come carburante)

1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico ed in attesa della emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 233,12227 per mille chilogrammi.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 67.819.290,75 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento».

17.0.15

MARINI, CREMA, DEL TURCO, MANIERI, LABELLARTE, CASILLO, MARINO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Riduzione dell'aliquota di accisa applicata ai gas di petrolio liquefatti usati come carburante)

1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico ed in attesa della emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 233,12227 per mille chilogrammi.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 67.819.290,75 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,

si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento».

Art. 18.

18.1

SPECCHIA, ZAPPACOSTA

Sopprimere l'articolo.

18.2

AGOGLIATI

Sopprimere l'articolo.

18.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

18.0.1

FALCIER, ARCHIUTTI, FAVARO, MAINARDI, CARRARA, DE RIGO, PASINATO, SAMBIN

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Imposta sulla pubblicità)

1. Al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 14, comma 1, è soppressa la parola "insegne";

b) nell'articolo 17, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;"

c) nell'articolo 17 il comma 1-bis è soppresso.

2. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, se riferito alle insegne di esercizio come definite dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, non è dovuto.

3. L'articolo 2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n.75, è soppresso.».

Conseguentemente, all'articolo 33, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole «9 per cento» e «4,5 per cento» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «6,5 per cento» e «4 per cento»;

b) al comma 13, nel primo periodo, le parole «pari al 7» e «del 3,5», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «pari al 5» e «del 2,5» e il secondo periodo è soppresso.

18.0.2

LAURO, NOCCO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale per le navi cisterna una adeguata capacità di raccolta e recupero delle acque di sentina, delle acque di lavaggio e delle acque di zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui, nelle more della emanazione di una specifica normativa semplificata, di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, gli impianti di carica e scarica delle navi cisterna dotati di attrezzature tecnicamente idonee alla raccolta e al trattamento di tali acque ed autorizzati ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, possono riceverle e trattarle secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dal citato decreto legislativo n. 152, previa comunicazione di svolgimento di tale at-

tività all'Autorità competente da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge».

18.0.3

AGONI, VANZO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche ed integrazioni al decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119)

1. Al fine di favorire la piena attuazione del decreto le modificazioni in legge 30 maggio 2003, n. 119 ed assicurino importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1999 le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma le parole assicurino anche il assicurino il mantenimento;

b) all'articolo 8, comma 2, le parole alla differenza sono sostituite dalle seguenti al doppio della differenza;

c) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, le parole da 1.000 a 10.000 sono sostituite dalle seguenti da 2.000 a 20.000;

d) all'articolo 10, il comma 14 è sostituito dal seguente: ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta del latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa;

e) all'articolo 10, comma 15, dopo le parole limitata al periodo in corso, sono inserite le seguenti e tra aziende ubicate nella medesima regione o provincia autonoma;

f) all'articolo 10, comma 22, lettera *c)*, la parola anche è soppressa;

g) all'articolo 10, il comma 24 è soppresso;

h) all'articolo 10, comma 31, le parole 30 novembre sono sostituite dalle seguenti 31 gennaio;

i) all'articolo 10, comma 31, le parole 1° gennaio 2004 sono sostituite dalle seguenti 1° gennaio 2005;

l) all'articolo 10, comma 34, le parole complessivamente dovuto sono sostituite dalle seguenti rateale richiesto;

m) all'articolo 10, comma 34, dopo in forma rateale sono inserite le seguenti con un minimo dell'uno per cento a rata;

n) all'articolo 10, comma 34, le parole in un periodo non superiore a trenta anni sono sostituite dalle seguenti entro il 31 marzo 2017;

o) all'articolo 10, il comma 36 è sostituito dal seguente i produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 per le an-

nate indicate dal produttore, presentando istanza alla regione o provincia autotloma territorialmente competente, la cui accettazione determina il decadimento, per entrambe le parti, dei ricorsi e delle azioni giudiziarie pendenti innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi, ovvero ordinari per le relative annate di prelievo supplementare.

18.0.4

CHINCARINI, VANZO, AGONI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di agricoltura)

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: "dall'AIMA" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia per le erogazioni agricoltura e dagli altri Organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

2. All'articolo 21.*bis* della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "nazionali al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "ed inoltre le quietanze liberatorie relative ai conseguenti mandati e pagamenti eseguiti dagli Organismi pagatori istituiti ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165"».

18.0.5

AGONI, VANZO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di cooperative e loro consorzi)

1. L'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è soppresso».

18.0.6

AGONI, VANZO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di cooperative e loro consorzi)

1. All'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunto il comma seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

18.0.7

AGONI, VANZO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di cooperative e loro consorzi)

1. All'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo la parola: "Allo stesso obbligo sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge"».

18.0.8

MORO, VANZO, FRANCO PAOLO, AGONI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 2003, 119, sono apportate le seguenti modifiche:

"ai commi 27, 28, 29 e 31 le parole: 'due periodi' sono sostituite dalle seguenti: 'tre periodi';

al comma 31 le parole: 'dal 1° gennaio 2004' sono sostituite dalle seguenti: 'dal 1° gennaio 2005'».

18.0.9

MORO, VANZO, FRANCO PAOLO, AGONI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 2003, 119, sono apportate le seguenti modifiche:

"ai commi 27, 28, 29 e 31 le parole: 'di applicazione del presente decreto' sono inserite le seguenti: 'e, in ogni caso, non prima della completa attuazione delle norme in esso contenute';

al comma 31 le parole: 'dal 1° gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5' sono soppresse"».

18.0.10

MORO, VANZO, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interventi di emergenza a favore del ripristino delle strutture produttive delle imprese agricole ed agroalimentari lombarde colpite da calamità naturali)

1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Lombardia nel mese di agosto 2002 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive.

2. Le risorse di cui al comma I sono trasferite alla Regione Lombardia che provvede a ripartirla tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma I ed in misura proporzionale al danno da essi subito.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo ammontante a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

18.0.11

BETTAMIO, LAURO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Tutela dei prodotti italiani di salumeria)

1. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive sono definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria, ferme restando le disposizioni dell'Unione europea a essi applicabili.

2. Con i decreti di cui al comma I sono indicati i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati a effettuare i controlli, garantendone l'integrità e l'indipendenza di giudizio.

3. Salve le norme penali vigenti e le sanzioni amministrative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria italiani in difformità dalle definizioni tecniche stabilite dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a quindicimila euro.

4. È sempre disposta la confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione del presente articolo, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

18.0.12 (già 19.0.2)

CICCANTI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art 18-bis.

(Tutela dei prodotti italiani di salumeria)

1. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive sono definite le condi-

zioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di salumeria, ferme restando le disposizioni dell'Unione europea a essi applicabili.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono indicati i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati a effettuare i controlli, garantendone l'integrità e l'indipendenza di giudizio.

3. Salve le norme penali vigenti e le sanzioni amministrative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria italiani in difformità dalle definizioni tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a quindicimila euro.

4. È sempre disposta la confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione del presente articolo, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento».

Art. 19.

19.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

19.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. – In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiori allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0.02 per cento del valore della transazione effettuata.

Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale ed internazionale».

19.3

MARTONE, IOVENE, DE ZULUETA, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI, TOIA, TONINI, GASBARRI

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Disposizioni per l'utilizzo dell'8 per mille*). – All'articolo 48 della legge 222 del 1985, dopo le parole: "interventi straordinari per la fame nel mondo", aggiungere le seguenti: "programmi di cooperazione nei paesi in via di sviluppo svolti da organizzazioni non governative riconosciute dalla legge 49/87".».

19.4

IOVENE, CADDEO, BONFIETTI, TOIA, DE ZULUETA, PIATTI, TONINI, MARTONE, BEDIN

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Erogazioni liberali*). – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti variazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole: "al 12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 4 per cento";

b) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis) in materia di erogazioni liberali, le parole: "a 4 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 2500 euro";

c) all'articolo 13, comma 1, lettera i-quater) in materia di erogazioni liberali, le parole: "a 4 milioni di lire" sono sostituite le seguenti: "a 2500 euro".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede, fino a concorrenza dell'importo massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

19.5

IOVENE, CADDEO, BONFIETTI, TOIA, DE ZULUETA, PIATTI, TONINI, MARTONE, BEDIN

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Erogazioni liberali*). – 1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *i*-*quater* è aggiunta la seguente:

"*i-quater-bis*) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005";

b) all'articolo 65, comma 2, concernenti oneri di utilità sociale dopo la lettera *c*-*octies*) è aggiunta la seguente:

"*c-octies-bis*) le erogazioni liberali in denaro in favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

19.6

IOVENE, CADDEO, BONFIETTI, TOIA, DE ZULUETA, PIATTI, TONINI, MARTONE, BEDIN

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Deducibilità delle erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni non lucrative aventi scopi solidaristici o sociali*). – 1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative residenti nel territorio nazionale aventi scopi solidaristici o sociali, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato.

2. Sono comprese tra le erogazioni deducibili ai sensi del comma 1 anche le spese per prestiti al personale e le remunerazioni corrisposte a soggetti che prestano attività in favore delle associazioni e organizzazioni di cui al medesimo comma 1.

3. La deducibilità di cui ai commi 1 e 2 spetta per le erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni i cui statuti o atti costitutivi prevedono il divieto di distribuire ad associati, promotori e altri soggetti partecipanti alla conduzione o alle attività dell'ente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, e che perseguono i loro scopi, con attività anche di sola sovvenzione benefica, in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

4. Lo scopo solidaristico o sociale dell'ente beneficiario delle liberalità si desume dalle disposizioni dello statuto registrato e si considera comunque sussistente per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

5. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

6. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui all'articolo I della presente legge, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

7. Se la deduzione di cui all'articolo 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

8. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo I la deducibilità di cui al medesimo articolo 1 non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. 9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 e la lettera i-quater) del comma I dell'articolo 13-bis, sono abrogate; b) all'articolo 110, comma 1, le parole: "i) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "e f)";

c) all'articolo 110-bis, comma 1, le parole: ", i-bis) e i-quater)" sono sostituite dalle seguenti: "e-i-bis).

10. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

19.7

IOVENE, BEDIN, MARTONE, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, TOIA, TONINI, GASBARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 euro» con le seguenti: «20 euro».

19.8

GIARETTA, TOIA

Nel primo comma sostituire la parola da: «associazioni» ad: «enti» con le seguenti: «Onlus e Ong istituite ai sensi della legge n. 49 del 1987».

Dopo il primo comma inserire il seguente:

Per gli acquisti fatti presso le organizzazioni del commercio equo e solidale aderenti alla «Carta italiana dei Criteri del Commercio Equo e solidale» la quota dell'IVA di cui al comma 1 è pari al 2 per cento, di cui all'1 per cento viene destinato alle medesime organizzazioni.

Al comma 2, inserire dopo: «territori comunali» le parole: «e le organizzazioni» e sopprimere le parole da: «nonchè» fino al punto.

Al comma 3, sostituire le parole: «uno» con: «venti e cinque» con: trenta».

19.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le risorse destinate alle associazioni, organizzazioni ed enti devono essere utilizzate dalle stesse esclusivamente per la realizzazione di finalità etiche e sociali».

19.10

EUFEMI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i territori comunali nei quali trova applicazione sperimentale la disposizione di cui al comma 1 nonchè, al loro interno, le associazioni che esercitano attività etiche. Per la certificazione dei corrispettivi delle operazioni di cui al comma 1 da parte dei soggetti che hanno aderito al concordato di cui all'articolo 33, si applicano le disposizioni del comma 2, lettera b) del predetto articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia dlle entrate, adottato entro la stessa data di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui al comma 1 nonchè quelle ulteriori occorrenti per l'applicazione el presente articolo».

19.11

GIARETTA, CASTELLANI, CAMBURSANO

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

19.12

IOVENE, BEDIN, MARTONE, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, TOIA, TONINI, GASBARRI

Al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, gli enti di volontariato di cui alla legge 266/91 e le ONLUS, sono considerati, ai fini della presente norma, enti svolgenti attività etiche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti dagli enti, diversi da quelli elencati nel precedente periodo, per l'accesso ai benefici previsti dalla presente norma».

19.13

VITALI, PIZZINATO, BONFIETTI, TOIA, DE ZULUETA, PIATTI, TONINI, MARTONE, BEDIN

Al comma 2, dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

19.14

COLETTI

Al comma 2, dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

19.15

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 2, dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

19.16

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Al comma 2, dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

19.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'Agenzia delle entrate pubblica e aggiorna con cadenza trimestrale, l'elenco delle associazioni, organizzazioni ed enti destinatarie del contributo, nonché l'elenco degli esercizi commerciali con esse convenzionati»

19.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I criteri per la ripartizione alle associazioni, organizzazioni ed enti, delle risorse derivanti dal comma 1, devono rispettare esattamente le manifestazioni di assenso dei consumatori».

19.19

FORTE

Al comma 3 aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

19.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare attenzione alla ripartizione e all'utilizzo delle risorse destinate alle associazioni, organizzazioni ed enti di cui al comma 1, anche al fine di verificare e monitorare le modalità di distribuzione e di impiego dei fondi in maniera da provvedere ad una equa e paritaria distribuzione degli stessi su tutto il territorio nazionale».

19.21

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Governo è autorizzato a intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie secondo i seguenti indirizzi:

a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;

c) previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;

d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;

e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, contro la desertificazione e la salvaguardia delle risorse idriche; alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;

f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi. In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo».

19.22

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Destinazione di una quota dell'IVA)».

19.0.1

TURCI, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:***«Art 19-bis.***(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)*

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

3. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002.

1-bis. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-ter. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342".

4. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: "33,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "36,9 per cento".

5. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.

6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi successivi, salvo quelle imputate all'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi;"».

19.0.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art 19-bis.

Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il "Testo unico delle imposte sui redditi" è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

Art. 20.**20.1**

IOVENE, BATTAGLIA, BONFIETTI, TOIA, DE ZULUETA, PIATTI, TONINI, MARTONE, BEDIN

Al comma 1, dopola parola: «Autoambulanze» aggiungere le seguenti parole: «e beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, che per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni.».

20.2 (Testo 2)

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN SALERNO, EUFEMI

Al comma 1, dopo la parola: «autoambulanze» inserire le seguenti: «e dei beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari.».

20.2

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 1, dopo la parola: «autoambulanza» inserire le seguenti: «e di beni mobili iscritti in pubblici registri utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'attività istituzionale.».

20.3

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 1, dopo la parola: «autoambulanze» inserire le seguenti: «e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività di soccorso antincendio.».

20.4

MANFREDI

Dopo le parole: «Per l'acquisto di autoambulanze», inserire le seguenti: «nonchè di mezzi di soccorso e relative attrezzature e materiali impiegati per attività di protezione civile e servizi antincendio».

20.5

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 1, dopo la parola: «autoambulanze» inserire le seguenti: «e di mezzi antincendio».

20.6

SALERNO, EUFEMI

Al comma 1, dopo la parola: «autoambulanze» aggiungere: «e veicoli antincendi».

20.7

IOVENE, BONFIETTI, TOIA, PIATTI, DE ZULUETA, TONINI, GASBARRI, MARTONE, BEDIN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti,».

20.8

VANZO, FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «sedici per cento» e aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'acquisto dei mezzi speciali della protezione civile».

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

20.9

VITALI, IOVENE, GASBARRI, CAMBURSANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppresso il termine "alimentari".

1-ter. All'articolo 65, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera "c-sexies)" è sostituita dalla seguente:

"c-sexies) le donazioni in denaro o in natura, di importo o di valore venale complessivo non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE".

1-quater. La distribuzione gratuita di prodotti alimentari effettuata da una ONLUS in conformità ai propri fini istituzionali, ancorchè destinataria sia un'altra ONLUS, è esente dall'imposta di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è da considerarsi utilizzazione diretta dei prodotti medesimi ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

1-quinquies. Il limite di 5.164,57 euro di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, si intende riferito al valore della cessione gratuita di merce effettuata dal singolo punto dell'impresa commerciale, ancorchè non dotato di autonoma partita IVA.

1-sexies. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole "beni ceduti gratuitamente in ciascun mese" è aggiunto il seguente "I documenti di trasporto e le fatture emesse per ogni singola cessione gratuita, dai quali si evinca con precisione la qualità e la quantità dei beni ceduti nonché il momento della cessione gratuita, tengono luogo delle annotazioni".

1-septies. Nelle attività di cui alla legge 20 giugno 2003, n. 155, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, intendendosi come responsabile dell'industria alimentare il responsabile della ONLUS o il responsabile da questo specificatamente delegato. Tale responsabile garantisce in particolare che il recupero e la distribuzione di alimenti deperibili avvenga nell'ambito di una medesima giornata e presso strutture di conservazione posti nelle prossimità del luogo dove sono stati recuperati, garantendo che ogni attività sia effettuata in modo igienico».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 10 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto-legge.

20.10

FAVARO, FALCIER, PASINATO, MAINARDI, TREDESE, DE RIGO, CASELLATI, ARCHIUTTI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente:

«1-bis. All'articolo 111-bis, comma 4, testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole "ed alle associazioni sportive dilettantistiche", con le seguenti: ", alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle Pro Loco".

Agli oneri derivanti dal presente comma, ammontanti a 6 milioni di euro, per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto».

20.11

MARINI, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 111-bis), comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole "nonchè alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383"».

20.12

VIVIANI, GIARETTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

"Art. 22-bis. - (Agevolazioni in materia di imposte ipotecarie e catastali). - A partire dal 1° gennaio 2004, i trasferimenti immobiliari effettuati a favore delle Onlus sono esenti da imposta ipotecaria e da imposta catastale"».

20.13

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 37 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si applicano anche alle associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398».

20.14

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 1986 è aggiunto il comma 1-bis: "Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che sono strumentaliper l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad essi direttamente connesse".

1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede con quota parte delle maggiori entrate recante dal presente decreto».

20.15

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le indennità, i rimborsi forfettari, i compensi percepiti dai direttori artistici delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che svolgono attività di organizzazione di bande musicali, di cori e di gruppi folcloristici non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro.

1-ter. Per i soggetti di cui al comma 1-bis, non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, l'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale».

Conseguentemente all'onere derivante, determinato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

20.16

MARINO, MUZIO, PUGLIARULO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis) I redditi derivanti da rimborsi spese forfettari e compensi di lavoro autonomo occasionale erogati da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non concorrono alla formazione del reddito del percipiente per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 5000,00"».

20.17

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 446/97, dopo le parole: "nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera e) del citato testo unico n. 917/86", sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei rimborsi spese forfettari e compensi di lavoro autonomo occasionale erogati da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non concorrono alla formazione del reddito del percipiente per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 5.000,00"».

20.18

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, al punto 12), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383"».

20.19

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 20), dopo le parole: "e da Onlus" sono inserite le seguenti: "nonché, altresì, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383"».

20.20

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni dilettantistiche, di cui al Dpr 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per gli intrattenimenti e spettacoli dalle stesse organizzazioni e non rivolti ai soci».

20.21

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le lotterie, le tombole e le pesche di beneficenza organizzate ad esclusivo favore dei soci dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, si intendono effettuate in ambito familiare e privato, e rientrano

pertanto, tra le manifestazioni consentite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) del Dpr 26 dicembre 2001, n. 430».

20.22

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli enti non commerciali che svolgono, strumentalmente ai propri fini non lucrativi una o più attività di impresa, sono esclusi dalla normativa sugli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del Dpr 30 agosto 1991, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

20.0.1

MURINEDDU, GASBARRI

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 279, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così modificato:

"1. A decorrere dall'anno 2004 il contributo annuo dello Stato di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è elevato a euro 2.250.000 e viene concesso direttamente all'Istituto ricerca formazione e riabilitazione (IRI-FOR onlus) nella misura dei 2/3 e all'Istituto europeo ricerca formazione e orientamento professionale (IERFOP onlus) nella misura di 1/3»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Al maggior onere si spesa derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

2. All'articolo 2 della legge 23 settembre 1993, n. 279, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così modificato:

"L'IRIFOR e l'IERFOP trasmettono entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui all'articolo 1".

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

20.0.2

VALDITARA, BONATESTA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, è così modificato:

"1. A decorrere dall'anno 2004 il contributo annuo dello Stato di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è elevato a euro 2.250.000 e viene concesso direttamente all'Istituto ricerca formazione e riabilitazione (IRIFOR onlus) nella misura dei 2/3 e all'Istituto europeo ricerca formazione e orientamento professionale (IERFOP onlus) nella misura di 1/3".

2. Il comma 2 è abrogato.

3. Al comma terzo sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Al maggior onere di spesa derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

3. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 379/93 è così modificato:

"1. L'Irifer e l'Ierfop trasmettono entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui all'articolo 1"».

20.0.3

MANUNZA, IZZO

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, è così modificato:

"1. A decorrere dall'anno 2004 il contributo annuo dello Stato di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è elevato a euro 2.250.000 e viene concesso direttamente all'Istituto ricerca formazione e riabilitazione (IRIFOR onlus) nella misura dei 2/3 e all'Istituto europeo ricerca formazione e orientamento professionale (IERFOP onlus) nella misura di 1/3".

2. Il comma 2 è abrogato.

3. Al comma terzo sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Al maggior onere di spesa derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

3. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 379/93 è così modificato:

"1. L'Irifer e l'Ierfop trasmettono entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui all'articolo 1"».

20.0.4

BARELLI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Agevolazioni per lo sport dilettantistico)

1. I benefici e le agevolazioni riservati agli enti assistenziali ed agli enti di promozione sportiva per l'apertura e l'utilizzo di spacci o luoghi di ristoro sono estesi alle Federazioni sportive e alle discipline associate ri-

conosciute dal C.O.N.I. ed alle società ed associazioni sportive ad esse affiliate.

2. L'esclusione di cui all'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è estesa anche alle Federazioni Sportive, alle Discipline Associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..

3. La disposizione relativa alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 3, lettera *a*) della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è estesa alle Federazioni Sportive, alle Discipline Associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..

4. All'articolo 83, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, le parole "a 7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 10.000 euro".

5. Gli atleti italiani che durante le olimpiadi di Atene del 2004 si classificheranno al primo, secondo o terzo posto otteranno un premio pari rispettivamente a euro 50 mila, 30 mila e 10 mila, in riconoscimento del merito e del prestigio per l'immagine nazionale; tali premi, a carico del bilancio del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, esenti da ogni imposizione fiscale, sono da ritenersi cumulabili con quelli che il C.O.N.I. volesse nella propria autonomia assegnare.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

20.0.5

BARELLI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Agevolazioni per lo sport dilettantistico)

1. I benefici e le agevolazioni riservati agli enti assistenziali ed agli enti di promozione sportiva per l'apertura e l'utilizzo di spacci o luoghi di ristoro sono estesi alle Federazioni sportive e alle discipline associate riconosciute dal C.O.N.I. ed alle società ed associazioni sportive ad esse affiliate.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

20.0.6

BARELLI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Agevolazioni per lo sport dilettantistico)

1. L'esclusione di cui all'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è estesa anche alle Federazioni Sportive, alle Discipline Associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

20.0.7

BARELLI, PIZZINATO, DE PETRIS, DETTORI, MARINO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Agevolazioni per lo sport dilettantistico)

1. La disposizione relativa alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 3, lettera *a*) della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è estesa alle Federazioni Sportive, alle Discipline Associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

20.0.8

BARELLI, PIZZINATO, DE PETRIS, DETTORI, MARINO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Agevolazioni per lo sport dilettantistico)

1. All'articolo 83, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, le parole «a 7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti:« a 10.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

20.0.9

BARELLI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Agevolazioni per lo sport dilettantistico)

1. Gli atleti italiani che durante le olimpiadi di Atene del 2004 si classificheranno al primo, secondo o terzo posto otterranno un premio pari rispettivamente a euro 50 mila, 30 mila e 10 mila, in riconoscimento del merito e del prestigio per l'immagine nazionale; tali premi, a carico del bilancio del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, esenti da ogni imposizione fiscale, sono da ritenersi cumulabili con quelli che il C.O.N.I. volesse nella propria autonomia assegnare.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

Art. 21**21.1**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

*Sostituire l'articolo 21, con il seguente:***«Art. 21.***(Assegno di maternità di base e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali)*

1. L'assegno di maternità di base di cui all'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001 è aumentato percentualmente secondo gli stanziamenti previsti al comma 3.

2. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

21.2 (testo 2)

MONTAGNINO, TREU, TOIA, BAILO DOSSI, DATO

Sostituire il comma 1 con i seguenti.

«1. Per ogni secondo figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2004, alle donne residenti, cittadine italiane, o comunitarie, o extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno è riconosciuto un assegno di importo pari a euro 2.500.

1-bis. L'assegno di cui al comma 1, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20.000 annui con riferimento a nuclei familiari monoreddito

con tre componenti . Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

21.2

MONTAGNINO, TREU, TOIA, BAILO DOSSI, DATO

Sostituire il comma 1 con i seguenti.

«1. Per ogni secondo figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2004, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è riconosciuto un assegno di importo pari a euro 2.500.

1-bis. L'assegno di cui al comma 1, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20.000 annui con riferimento a nuclei familiari monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

21.3

EUFEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel limite di impegno di 540 milioni di euro, per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è riconosciuto un assegno in misura fissa determinato con decreto del Ministro delle politiche sociali».

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

21.4/3

CICCANTI, EUFEMI

All'emendamento 21.4, dopo le parole: «...donne residenti di cui al 1° comma dell'articolo 21», aggiungere le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto».

21.4/1

EUFEMI, CICCANTI

All'emendamento 21.4, sopprimere le parole: «cittadine italiane».

21.4/2

EUFEMI, CICCANTI

All'emendamento 21.4, dopo le parole: «cittadine italiane» aggiungere le seguenti: «o comunitarie».

21.4

SALERNO, TOFANI, BONATESTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2005, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane, è concesso un assegno pari ad euro 2000 per la fascia di reddito

complessivo dei due coniugi fino a 25 mila euro, e un assegno pari ad euro 1000 per le fasce di reddito complessivo dei due coniugi da 25,000 a 50.000 euro».

21.5

PASSIGLI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004 e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, il cui nucleo familiare abbia un reddito inferiore a 24.000 euro annui, è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

21.6

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, TONINI, MARINO, STANISCI, TURCI, CADDEO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, ai maggiori oneri determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

21.7

COLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 dicembre 2005».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

21.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «secondo od ulteriore per ordine di nascita,» indi, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'assegno di cui al presente comma è concesso ai nuclei familiari con reddito complessivo lordo familiare annuo non superiore a:

- a) 39.463,62 euro, per il primo figlio;*
- b) 42.240,09 euro, per il secondo figlio;*
- c) 45.017,13 euro, per il terzo figlio;*
- d) 47.793,60 euro, per il quarto figlio;*
- e) 50.571,18 euro, per il quinto figlio;*
- f) 53.348,76 euro, per il sesto figlio».*

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «per ogni secondo figlio» con le seguenti: «per i figli nati entro il 31 dicembre 2004».

21.9

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, sostituire le parole: «cittadine italiane o comunitarie» con le altre: «In Italia».

21.10

ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «o comunitarie», con le seguenti: «comunitarie o extracomunitarie».

21.11

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, TONINI, MARINO, STANISCI, TURCI, CADDEO

Al comma 1, dopo le parole: «cittadine italiane o comunitarie» aggiungere le seguenti: «o extracomunitarie regolarmente soggiornatio in attesa di regolarizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

21.12

IOVENE, BONFIETTI, TOIA, PIATTI, DE ZULUETA, TONINI, GASBARRI, MARINO, MARTONE, BEDIN

Al comma 1, dopo la parola: «comunitarie» aggiungere le seguenti: «extracomunitarie in possesso o in attesa di permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

21.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «o comunitarie» con le seguenti: «, comunitarie o extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno».

21.14

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire le parole: «o comunitarie» con le seguenti: «, comunitarie o non comunitarie con carta di soggiorno».

21.15

ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «o comunitarie» con le seguenti: «,comunitarie o extracomunitarie, che risultino titolari di un reddito personale o familiare non superiore a 40.000 euro annui.».

21.16

COLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «assegno pari ad euro 1.000» con le seguenti: «assegno annuo pari a euro 1.000 per un periodo di cinque anni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con una quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

21.17

IOVENE, BONFIETTI, TOIA, PIATTI, DE ZULUETA, TODINI, GASBARRI, MARINO, MARTONE, BEDIN

Al comma 1 sostituire in fine le parole: «euro 1.000» con le seguenti: «euro 2.500.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

21.18

IOVENE, BONFIETTI, TOIA, PIATTI, DE ZULUETA, TODINI, GASBARRI, MARINO, MARTONE, BEDIN

Al comma 1 dell'articolo 21 aggiungere alla fine le seguenti parole: «L'assegno è corrisposto alle titolari di un reddito non superiore ai 31.000 euro, o nel caso di redditi complessivi per nucleo familiare non superiori a 70.000 euro».

21.19

GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, DATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ferma restando la disciplina della gratuità dei libri di testo fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico, alle famiglie con almeno un figlio in età scolare di età non superiore a 18 anni, dal 1° gennaio 2004, è riconosciuto un assegno annuo di importo pari a 250 euro, a titolo

di sostegno all'acquisto di libri e materiali didattici, anche su supporto elettronico, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 1-ter.

1-ter. L'assegno di cui al comma 1, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20.000 annui con riferimento a nuclei familiari monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di erogazione dell'assegno, nonché le tipologie di spese ammesse al beneficio e le forme di certificazione delle stesse.

1-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quater si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

21.20

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, con le stesse modalità, per ogni primo figlio nato dal 1° gennaio 2004 e filio al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «36 per cento».

21.21

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, TONINI, MARINO, STANISCI, TURCI, CADDEO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'assegno di cui al comma 1 spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso delle risorse economiche previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

21.22

TONINI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, MARINO, STANISCI, TURCI, CADDEO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In caso di parti plurimi, la concessione dell'assegno di cui al comma 1 si intende rapportata al numero dei figli nati. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, determinati nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

21.23

BATTAFARANO, TONINI, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, MARINO, STANISCI

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Nell'ambito della gestione speciale, una quota pari al 10% della dotazione finanziaria complessiva, è riservata alla concessione di un assegno di 1.000 euro per i ricongiungimenti familiari delle madri e dei padri extracomunitari con figli minori residenti nel paese d'origine».

21.24

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «nell'ambito dei decreti» *inserire la seguente:* «di».

21.25

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, FRAU, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle stesse, l'assegno è concesso ed erogato dalle province medesime nell'ambito della propria normativa, nel rispetto del livello e dei requisiti di cui al comma 1, utilizzando le risorse di cui al comma 2».

21.26

GUBERT

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle stesse l'assegno è concesso ed erogato dalle province medesime nell'ambito della propria normativa nel rispetto del livello e dei requisiti di cui al comma 1 utilizzando le risorse di cui al comma 2».

21.27

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 5 sostituire le parole: «di natura non regolamentare» con le altre: «emanati ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

21.28

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 5, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le altre: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

21.29

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Al comma 5, dopo le parole: «delle finanze» inserire le parole: «sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

21.30

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 5 dopo le parole: «delle finanze» inserire le parole: «sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

21.31

VITALI, STANISCI, VIVIANI, PIZZINATO, MARINO

Al comma 5, dopo le parole: «delle finanze» inserire le parole: «sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

21.32

COLETTI

Al comma 5, dopo le parole: «delle finanze» inserire le parole: «sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

21.33

CAMBURSANO

Al comma 5, dopo la parola: «finanze» inserire le parole: «d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al d.lgs n. 281/1997».

21.34

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 6, sostituire le parole: «232 milioni di euro» con le altre: «464 milioni di euro».

21.35

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Qualora le detrazioni di cui all'articolo 12 del Testo Unico Imposta sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917 siano superiori al debito di imposta del contribuente l'eventuale in capienza costituisce credito di imposta.

6-ter. Il credito di imposta di cui al comma precedente con concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi di imposta successivi ed è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6-quater. Qualora il credito di imposta di cui al comma 6 bis non sia fruibile ai sensi del comma 6-ter, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente ai benefici non fruiti a valere sul fondo nazionale per le politiche sociali previa domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del comma 1- quater.

6-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione entro il limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziaria 2004, 2005 e 2006 utilizzando le risorse di cui al precedente comma 6 e con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto-legge».

21.36

EUFEMI, SALERNO, CICCANTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

21.37

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*-quater), è aggiunta, la seguente:

"i-quinquies) le spese sostenute e certificate per l'acquisto di libri pubblicati da case editrici nazionali ed europee".

7-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

21.38

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Fatta salva la completa gratuità dei libri di testo per la scuola elementare, tale gratuità verrà assicurata anche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a tutte le famiglie titolari di redditi fino a 30.000 euro adeguati annualmente sulla base della variazione del costo della vita.

7-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

21.0.1

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Recupero delle detrazioni non godute per incapacienza del debito d'imposta)

"1. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è apportata la seguente modificazione:

a) dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«12-bis *(Recupero delle detrazioni non godute per incapacienza del debito d'imposta)*. – 1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'articolo 12 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 9 luglio 1997, n. 241.

3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.

5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

21.0.2

SALVI, ACCIARINI, BONAVITA, BRUTTI Paolo, DI SIENA, MARINO, FLAMMIA, LONGHI, ROTONDO, VILLONE, BATTAGLIA Giovanni, PIZZINATO

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Istituzione del reddito sociale minimo)

1. È prevista la corresponsione di un reddito sociale minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel nostro paese da almeno due anni;
- b) iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno;
- c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a cinquemila euro;
- d) appartenenza a nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a venticinquemila euro per nuclei composti da due persone e a trentamila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di quattromila euro.

2. Il reddito sociale minimo è corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale minimo, con specifici compiti di coordinamento dell'attività degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, disciplinato da apposito regolamento ministeriale da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'entità del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è di ottomila euro.

5. La somma indicata al comma 1 non è sottoposta ad alcuna forma di tassazione.

6. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici, con i criteri e le modalità indicate nel decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'importo di cui al comma 4 è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

8. L'importo indicato al comma 4 è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative da cui si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

9. È prevista per il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del reddito sociale minimo, una sanzione amministrativa, da infliggere a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

10. È in ogni caso prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

11. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo di cui al comma 1 è prevista, anche nell'ipotesi di riduzione di cui al comma 8, la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani ed al servizio sanitario nazionale, nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi ed esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.

12. È previsto altresì per i soggetti di cui al comma 1 il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e acqua e la determinazione di una tariffa sociale, con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinarsi da parte dal Governo con decreto legislativo che è adottato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Per i soggetti di cui al comma 1 è previsto un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da prevedersi a mezzo di legge regionale.

14. Accedono ai benefici previsti dal presente articolo anche i soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonché i componenti di nuclei familiari ricompresi nei limiti di reddito di cui al comma 1, lettera *d*).

15. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

21.0.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 è istituito il Reddito Minimo di Inserimento (RMI) quale misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti temporaneamente non in grado di provvedere al proprio mantenimento e a quello del nucleo familiare».

21.0.4

MORO, FRANCO Paolo, VANZO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, alla lettera b), primo periodo, dopo le parole "che conviva" sono aggiunte le seguenti: "e abbia la residenza in Italia".

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato a fissare le modalità per gli accertamenti dell'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, che danno diritto alle detrazioni per figli a carico».

21.0.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Adeguamento importi familiari)

1. Al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 dl 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 387.343 mila euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, con riferimento ai soli nuclei familiari con figli minori. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

21.0.6

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni per il credito al consumo delle famiglie)

1. Il tasso di interesse applicato dalle banche o istituti di intermediazione finanziaria, iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il credito alle famiglie finalizzato all'acquisto di beni e servizi destinati ai minori di 25 anni non può superare di 4 punti percentuali il tasso di riferimento BCE (ex TUS).

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze rileva ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 i tassi di cui al comma 1.

21.0.7

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, MARINO

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" sono sostituite dalle parole "cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di permesso di soggiorno";

b) al comma 1, le parole "un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni" sono sostituite dalle parole "un assegno di importo complessivo pari a 2.500 euro";

c) al comma 6 le parole «sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti "nuove disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di diffusione della sua conoscenza e di semplificazione e snellimento della procedura".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

21.0.8

GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali)*

1. Al fine di promuovere e sostenere le politiche regionali per la famiglia, il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2004 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2005.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 250 milioni di euro per l'anno 2004 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

21.0.9

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. I Livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale sono definiti contestualmente all'individuazione delle risorse da assegnare al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale delle regioni ed ai comuni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28/08/1997 n. 2811, secondo l'articolo 1 del Decreto legislativo n. 229 del 1999

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

21.0.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di politiche sociali)

1. Integrare quanto previsto dall'art. 80, comma 2 della legge 388/00 con l'inserimento del riconoscimento dei benefici per i familiari di persone handicappate in situazioni di gravità anche a coloro che da oltre cinque anni sono stati già riconosciuti invalidi per la stessa patologia valutata come grave ai sensi della legge n. 104/92.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

21.0.11

ANGIUS, TONINI, VIVIANI, MORANDO, CADDEO, CHIUSOLI, MARINO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Adeguamento degli importi degli assegni al nucleo familiare)

1. Al fine di recuperare la perdita del potere di acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 400 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, con riferimento ai soli nuclei familiari con figli minori. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

21.0.12

GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, DETTORI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)

1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato "Fondo".

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale, a carico delle famiglie, dell'assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.

5. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non auto-sufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori - stabiliti nel medesimo decreto - riferiti alla percen-

tuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e di indicatori demografici e socio-economici.

7. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3^{quater} del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3.

8. Il Fondo di cui al comma I ha una dotazione annuale così costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dal comma 9;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

9. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni dirette ad introdurre un'imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esenzione dall'imposizione per i redditi medio-bassi;

b) la misura dell'addizionale è determinata, limitatamente agli anni 2004 e 2005, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio

dello 0,75 per cento. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) la misura dell'addizionale e dell'esenzione di cui alla lettera a), a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

10. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 9, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui al comma 5».

21.0.13

TOIA, GIARETTA, BAILO DOSSI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente.

«Art. 21-bis.

(Fondo per il sostegno alle persone anziane non autosufficienti)

1. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di sviluppare un sistema di protezione sociale di cura per le persone anziane non autosufficienti, è istituito un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) favorire l'accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 328 del 2000;

b) erogare titoli per l'acquisto di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, tali da consentire il pagamento di prestazioni di assistenza e sorveglianza a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e il conseguente miglioramento della vita di relazione e della comunicazione;

c) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di Ricovero in Residenza Sanitaria Assistita o in strutture affini anche a carattere diurno.

3. Entro il 30 giugno 2004 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della salute, del lavoro e dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sentite le Commissioni parlamentari competenti sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione e accertamento della non autosufficienza;

b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici;

c) nell'ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 32.8, la tipologia delle prestazioni e dei servizi a carico del Fondo.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone anziane non autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

5. Il decreto di cui al comma 3 definisce inoltre le modalità della contribuzione, i criteri, i tempi per il finanziamento del Fondo, le quote a carico dei cittadini nonché le misure di carattere fiscale atte a compensare la quota a carico dei cittadini.

6. Per l'avvio della fase sperimentale, confluisce nel Fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2004, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 2.000 milioni di euro per l'anno 2006.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

21.0.14

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente

«Art. 21-bis.

1. A decorrere dall'anno 2002 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle seguenti funzioni della vita umana:

Deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

Impossibilità di deambulazione;

Impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

Impossibilità alla assunzione di cibo;
Impossibilità a lavarsi; Impossibilità a vestirsi.

È riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

21.0.15

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente

«Art. 21-bis.

1. A tutti i soggetti con età superiore a 45 anni che risultano disoccupati ed iscritti agli Uffici di collocamento da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto un sussidio mensile pari a 516,00 euro.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

21.0.16

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente

«Art. 21-bis.

1. La tutela previdenziale relativa alla maternità è estesa alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati, anche in deroga all'articolo 6, comma 2, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5.091.000,00 euro annui, si provvede mediante il versamento obbligatorio da parte dei datori di lavoro del contributo per l'assicurazione per la maternità delle donne dirigenti, a valere sulle retribuzioni dei lavoratori di-

pendenti con qualifica di dirigente nelle misure previste dall'articolo 79, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

21.0.17

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente

«Art. 21-bis.

1. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei *lager* nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.

2. E autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei *lager* nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo *status* di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, o ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto.

3. E autorizzata altresì la concessione di un contributo in denaro *una tantum*, che simbolicamente viene stabilito in euro 500,00 a titolo di risarcimento per le sofferenze subite e per il lavoro coatto eseguito in condizioni di schiavitù nei campi nazisti, a ciascun cittadino italiano vivente alla data di entrata in vigore della presente legge o ai suoi eredi. Sono esclusi dal beneficio economico coloro che usufruirono del beneficio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791.

4. Le domande di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui ai commi 5 e 6 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.

5. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dell'OIM.

6. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto, nonché all'erogazione a favore degli stessi delle provvidenze stabilite dalla

presente legge e al finanziamento delle iniziative e dei progetti di cui all'articolo 4, comma 2.

7. È istituito presso il Ministero della difesa il "Fondo" per gli interventi a favore dei cittadini italiani deportati ed internati nei *lager* nazisti», al quale affluiscono:

- a) il contributo dello Stato di cui all'articolo 5;
- b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, associazioni e cittadini;
- c) eventuali contribuzioni di istituzioni e Stati esteri.

8. Il Fondo sarà utilizzato, in via prioritaria, per gli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 ed in via subordinata per finanziare iniziative e progetti intesi alla conservazione della memoria storica al fine di prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.

9. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

21.0.18

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente

«Art. 21-bis.

(Facilitare l'inserimento dei giovani stranieri nel tessuto sociale italiano)

1. Ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri sono previsti corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni. È assicurata inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

Art. 22.**22.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Sopprimere l'articolo.

22.2

BATTAFARANO, GASBARRI, MARINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. – 1. I comuni possono concedere, in deroga alla normativa vigente, il cambio di destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asili nido».

22.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. – 1. A partire dal 1° gennaio 2004 è istituito il Fondo triennale per gli asili nido comunali di euro...

2. L'assegno di maternità per le lavoratrici atipiche, precarie, discontinue è aumentato a 2.500 euro».

22.4

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Al comma 1 dopo le parole: «Restano ferme» inserire le seguenti: «le competenze delle Regioni in materia e».

22.5

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Sostituire le parole da: «in materia» fino alla fine dell'articolo con le altre: «relative agli standards ambientali, di sicurezza, di igiene e tutela della salute propri della legislazione riguardante gli asili nido, nonchè il

rapporto tra il personale impiegato e numero di bambini iscritti, oltre alle disposizioni contenute nei regolamenti condominiali. Resta fermo l'obbligo al ricorso a personale oggettivamente e comprovatamente qualificato, nonchè la disponibilità continuativa per l'intero arco di svolgimento del servizio di un pedico pediatra»

22.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «tutela della salute», aggiungere le seguenti: «ovvero le disposizioni vigenti in materia di standard qualitativi con particolare riferimento al rapporto bambini/spazi a disposizione e alla qualifica professionale del personale addetto.».

22.7

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo la parola: «salute» inserire le seguenti: «contenute nelle normative regionali e nei provvedimenti dei Comuni. L'attivazione dell'asilo nido deve essere concordata con l'Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale, nonchè il raccordo con i servizi sociali del territorio.».

22.8

CAMBURSANO

Al comma 1, dopo la parola: «salute» inserire le seguenti: «contenute nelle normative regionali e nei provvedimenti dei Comuni. L'attivazione dell'asilo nido deve essere concordata con l'Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale, nonchè il raccordo con i servizi sociali del territorio.».

22.9

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, CADDEO, MARINO

Sostituire le parole: «nonchè le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali» con le seguenti: «nonchè gli standard strutturali e gestionali».

22.10

IOVENE, BONFIETTI, TOIA, PIATTI, DE ZULUETA, GASBARRI, MARINO, BEDIN, MARTONE

Al comma 1 aggiungere alla fine le seguenti parole: «Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di 100 milioni di euro per il 2004 per contributi forfetari, fino ad un massimo di 100.000 euro, per ciascuna struttura al fine della parziale copertura dei costi di ristrutturazione, acquisto attrezzature, personale. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, determinati al limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

22.11

GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2005, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito "Fondo nazionale per gli asili nido", di seguito denominato "fondo", finalizzato al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al fondo.

1-quater. Ai fini del finanziamento del fondo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per l'anno 2005.

1-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente

decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

22.0.1

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA, CADDEO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Personale esposto a contaminazione)

1. Al personale militare e civile che ha operato in zone a rischio di esposizione da uranio impoverito o da altre sostanze potenzialmente in grado di produrre malformazioni nell'eventuale prole, e ai loro partner durante il periodo di gravidanza, è consentito l'accesso, volontario e gratuito, ad analisi specifiche in grado di mettere in evidenza patologie che hanno effetti negativi sul processo riproduttivo, da effettuarsi a cura della sanità militare o anche attraverso specifiche convenzioni.

2. A tal fine sono stanziati, a partire dall'anno 2004, risorse pari a 700.000 euro.

3. Ai nuovi maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione della seguente disposizione:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto al monopolio, sono uniformemente incrementati del 6 per cento».

22.0.2

MEDURI, BONATESTA

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)

1. All'articolo 40 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 sostituire la parola "ai" con le seguenti: "a tutti i";
 - b) al comma 2, le parole "per motivi sanitari" sono soppresse;
 - c) al comma 3, le parole "quando l'accompagnamento è necessario per motivi sanitari e per periodi determinati" sono soppresse».
-

22.0.3

MAFFIOLI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Agevolazioni fiscali in occasione del funerale e modifica del regime IVA)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole: "3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "tremila euro".

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 all'articolo 10, comma 1, il numero 27 è soppresso.

3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, alla Tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%, dopo il numero 41-*quater* è aggiunto il seguente:

"41-*quinques*. Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni ad essi connessi, purché in occasione del funerale"».

Art. 23.**23.1**

GIARETTA

Sopprimere l'articolo.

23.2RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 23. - (*Restituzione del drenaggio fiscale*). – 1. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

23.3

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

All'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

b) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: "2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzi convenienti, è istituito un apposito Fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2003 e 30 milioni per l'anno 2004 destinato a finanziare le iniziative attivate dai comuni e dalle Camere di Commercio, d'intesa fra loro, nonché dalle Associazioni di categoria dei commercianti rappresentate nel CNEL, mirate a promuovere e sostenere l'organizzazione di panieri di beni di ge-

nerale largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati.";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto."».

23.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

23.5

CAVALLARO

Sopprimere il comma 1.

23.6

BASTIANONI, GIARETTA, CAMBURSANO, CASTELLANI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzi convenienti, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2003 e 30 milioni per l'anno 2004 destinato a finanziare le iniziative attivate dai comuni e dalle Camere di Commercio, d'intesa fra loro, nonché dalle associazioni di categoria dei commercianti rappresentate nel CNEL, mirate a promuovere e sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso al fondo».

23.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «i prezzi al consumo,» aggiungere le seguenti: «anche su segnalazione delle associazioni dei consumatori.»

23.8

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1 sostituire le parole: «si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi» con le altre: «si sono manifestati, o sono in atto, aumenti dei prezzi superiori al tasso di inflazione programmata».

23.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «prezzo conveniente» aggiungere le seguenti: «presso la piccola distribuzione.»

23.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2 sostituire la parola: «conveniente» con le altre: «il cui aumento non sia eccedente il tasso di inflazione programmata».

23.11

CASTAGNETTI

Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 23, dopo le parole: «d'intesa fra loro» sono aggiunte le seguenti: «e con il coordinamento dell'ANCI e dell'Unioncamere» e le parole: «e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero che

abbiano aderito ad iniziative di autodisciplina relative ai prezzi dei prodotti contenuti in tali panieri».

Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 23, dopo le parole: «ministro dell'Economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, sentite l'ANCI e l'Unioncamere,».

23.12

EUFEMI, IERVOLINO

Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 23, dopo le parole: «d'intesa fra loro» sono aggiunte le seguenti: «e con il coordinamento dell'ANCI e dell'Unioncamere» e le parole: «e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero che abbiano aderito ad iniziative di autodisciplina relative ai prezzi dei prodotti contenuti in tali panieri».

Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 23, dopo le parole: «ministro dell'Economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, sentite l'ANCI e l'Unioncamere,».

23.13

BETTAMIO

Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 23, dopo le parole: «intesa fra loro» sono aggiunte le seguenti: «e con il coordinamento dell'ANCI e dell'Unioncamere» e le parole: «e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero che abbiano aderito ad iniziative di autodisciplina relative ai prezzi dei prodotti contenuti in tali panieri».

Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 23, dopo le parole: «ministro dell'Economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, sentite l'ANCI e l'Unioncamere,».

23.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «d'intesa fra loro,» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni dei consumatori,».

23.15

VITALI, PIZZINATO

Al comma 2, dopo le parole: «con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'Economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «di intesa con le Regioni, l'ANCI e l'UPI».

23.16

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, TURCI, PASQUINI, GUERZONI

Al comma 2 dopo le parole: «d'intesa fra loro», aggiungere le seguenti: «e di concerto con le associazioni dei consumatori e le associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale».

23.17

BASTIANONI

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro delle attività produttive».

23.18

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'ISTAT è impegnata a rivedere la composizione del paniere di calcolo dell'inflazione nel senso di attribuire il peso percentuale maggiore dovuto a generi che comportano una dinamica inflazionistica assai maggiore e comunque fuori controllo rispetto al dato dell'inflazione ufficiale, nonché all'inserimento di beni e generi di largo consumo che seguono il medesimo andamento.

2-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno procede alla ricongiunzione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmato previsto dal DPEF per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2-quater. I datori di lavoro pubblici e privati corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma *2-ter* del presente articolo».

23.19

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenterà opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito.

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

23.20

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

23.23

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di recuperare parzialmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale e, più in generale, a fini antielusivi, al comma 1 dell'articolo 13-bis del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "Dall'imposta lorda si detrae un importo del 19 per cento" con le altre: "Dall'imposta lorda si detrae un importo del 25 per cento"».

23.24

MORO, VANZO, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della diffusione dei dati sui prezzi intermedi e finali delle derrate agroalimentari e dei generi di più largo consumo, la borsa merci telematica di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mediante costituzione di un apposito sito telematico rende pubblici i costi dei prodotti ai clienti finali e i costi intermedi derivanti dalle attività di trasformazione, stoccaggio, imballaggio, trasporti praticati dagli operatori commerciali».

23.21

PONTONE, DE MASI, MUGNAI, IERVOLINO, SEMERARO, FLORINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per contenere i costi delle polizze RC auto, tenendo conto del comportamento virtuoso dei contraenti, ai titolari di patente con almeno 20 punti che non si siano resi responsabili di sinistri nell'ultimo biennio è praticato al primo rinnovo contrattuale uno sconto del 10 per cento del premio assicurativo. Lo sconto è riassorbito nel successivo rinnovo contrattuale qualora i beneficiari si siano resi responsabili di sinistri o abbiano subito una decurtazione del punteggio».

23.25

BOSCETTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere e coordinare iniziative volte a favorire il monitoraggio, la verifica e la vigilanza sui prezzi al consumo, sono istituiti presso le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo, i Comitati di monitoraggio prezzi, con il compito di riferire periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle attività produttive gli esiti dell'attività espletata. Detto Comitato è costituito dai rappresentanti dei comuni, delle Province, delle Regioni, delle Camere di Commercio nonché delle categorie economiche e sociali».

23.26

PONTONE, DE MASI, MUGNAI, IERVOLINO, SEMERARO, FLORINO, CURTO, MARINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per contenere i costi delle polizze RC auto, tenendo conto del comportamento virtuoso dei contraenti, ai titolari di patente con almeno 20 punti che non si siano resi responsabili di sinistri nell'ultimo biennio è praticato al primo rinnovo contrattuale uno sconto del 10 per cento del premio assicurativo. Lo sconto è riassorbito nel successivo rinnovo contrattuale qualora i beneficiari si siano resi responsabili di sinistri o abbiano subito una decurtazione del punteggio».

23.27

PONTONE, DE MASI, MUGNAI, IERVOLINO, SEMERARO, FLORINO, CURTO, MARINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per contenere i costi delle polizze RC auto, tenendo conto del comportamento virtuoso dei contraenti, ai titolari di patente con almeno 20 punti, che siano inseriti da almeno un biennio nella classe di merito di massimo sconto e che per il periodo di un anno a partire dall'entrata in vigore della legge 1° agosto 2003, n. 214, non subiscano decurtazioni del punteggio, sono praticati premi uniformi, secondo la determinazione di ciascuna impresa di assicurazione, sull'intero territorio nazionale».

23.22

PONTONE, DE MASI, MUGNAI, IERVOLINO, SEMERARO, FLORINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per contenere i costi delle polizze RC auto, tenendo conto del comportamento virtuoso dei contraenti, ai titolari di patente con almeno 20 punti, che siano inseriti da almeno un biennio nella classe di merito di massimo sconto e che per il periodo di un anno a partire dall'entrata in vigore della legge 1° agosto 2003, n. 214, non subiscano decurtazioni del punteggio, sono praticati premi uniformi, secondo la determinazione di ciascuna impresa di assicurazione, sull'intero territorio nazionale».

23.28

CURTO, GRILLOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le risorse del fondo per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente, previste dall'articolo 23, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sono destinate a finanziare le iniziative attivate dai Comuni, dalle Camere di Commercio e dalle Organizzazioni dei consumatori, d'intesa tra loro, mirate a promuovere e sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati.

2-ter. Le procedure e le modalità di erogazione delle disponibilità del fondo nonché quelle per la sua ripartizione sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero delle attività produttive, su indicazione del Comitato tecnico dei prezzi, entro quaranta giorni dalla di entrata in vigore del presente decreto.

2-quater. Gli studi di settore previsti dall'articolo 23, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sono integrati dalle attività di monitoraggio delle Organizzazioni dei consumatori.

2-quinquies. Gli esercizi commerciali sono tenuti a indicare sul cartellino della merce in vendita il prezzo pagato all'ingrosso».

23.29

FORTE

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

23.30

Izzo

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 6, comma 1, lettera g), dopo le parole: «dell'Organizzazione dei consumatori», aggiungere le seguenti: «delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi».

23.0.1

VANZO, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per le aree depresse generate dalla perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti)

1. Le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono commisurate anche al costo medio della vita nelle Province in cui svolgono la loro attività lavorativa.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Istat elabora e fornisce al Ministero del tesoro l'indice del costo medio della vita su base nazionale con la relativa suddivisione su base provinciale.

3. La perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti per tener conto del costo medio della vita è calcolata il primo di gennaio di ogni anno con le seguenti modalità:

a) nessun aumento e nessuna diminuzione della retribuzione viene calcolato per quei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province il cui costo medio della vita è pari a quello nazionale;

b) vengono adeguati proporzionalmente in aumento le retribuzioni dei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province il cui indice del costo medio della vita è superiore all'indice medio nazionale;

c) vengono adeguati proporzionalmente in diminuzione le retribuzioni dei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province il cui indice del costo medio della vita è inferiore all'indice medio nazionale.

4. Se dalla data di entrata in vigore della presente norma risulta un costo complessivo nel pubblico impiego superiore a quello che risulta dalle norme in vigore prima della sua attuazione, tutte le retribuzioni sono proporzionalmente diminuite in modo che non vi siano costi aggiuntivi per lo Stato.

5. Se dalla data di entrata in vigore della presente norma risulta un costo complessivo nel pubblico impiego inferiore a quello che risulta dalle norme in vigore prima della sua attuazione, il risparmio viene utilizzato per finanziare la quota nazionale dei piani comunitari di sostegno nelle aree depresse».

23.0.2

MORO, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. A decorrere dall'anno 2004, ai fini della valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari di prestazioni agevolate di cui al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, deve essere applicato il criterio del potere d'acquisto dei redditi correlato al differente costo della vita nelle aree territoriali del Paese.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono fissate le modalità per l'applicazione del comma 1».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

23.0.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2004, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

23.0.4

GIARETTA, CAMBURSANO, D'AMICO, CASTELLANI, TREU

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accordi interprofessionali di filiera)

1. Al fine di promuovere la costituzione, con il concorso delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 è istituito presso lo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive un apposito fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2004.

2. Gli accordi di cui al presente articolo, di durata non inferiore ad un anno, sono destinati a garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi della loro formazione ed allo scopo di creare condizioni di fiducia nei consumatori e favorire la ripresa dei consumi. Con decreto del Ministro delle attività produttive, emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti degli accordi interprofessionali di filiera e le modalità di promozione, attuazione e controllo, da parte delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell'applicazione degli accordi da parte delle imprese che vi aderiscono.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

23.0.7

BASTIANONI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 6 lett. g)

L'articolo 6, lett. g) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 è sostituito dal seguente:

«assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva nonché dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle imprese del commercio, e dei lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

23.0.5

BETTAMIO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Istituto nazionale conserve alimentari)

1. L'Istituto Nazionale per le conserve alimentari, con sede in Roma, è trasformato in ente pubblico economico.

2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, approva lo statuto dell'ente, il regolamento di amministrazione e contabilità e quello del personale, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nel bilancio di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno 2004».

23.0.6

BETTAMIO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizione a tutela della concorrenza e del consumatore)

1. Ferme restando le competenze della Regione in materia di commercio, al fine di garantire il rispetto del principio della tutela della concorrenza e della libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali sul territorio nazionale, nonché pari condizioni di iniziativa economica in un regime di mercato libero e trasparente e di corretta e leale competitività, ed al fine di assicurare, altresì, un elevato livello di protezione del consumatore, le vendite straordinarie, nelle specie delle vendite di fine stagione e delle vendite promozionali, sono soggette alla disciplina prevista dalle disposizioni seguenti.

2. Si definiscono vendite di fine stagione le vendite straordinarie effettuate dall'operatore commerciale al fine di esitare prodotti di carattere stagionale, articoli di moda, e in generale tutti quei prodotti non alimentari che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento, se non venduti entro una certa stagione, o entro un certo tempo. Le vendite di fine stagione possono effettuarsi, su tutto il territorio nazionale, dal 7 gennaio al 7 marzo, e dal 7 luglio al 7 settembre di ogni anno solare. All'interno dei periodi fissati, ciascun operatore commerciale decide quando effettuare una vendita di fine stagione e la durata della medesima, purché quest'ultima non sia inferiore a 45 giorni consecutivi. L'operatore commerciale ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione soltanto il periodo di tempo all'interno del quale effettua una vendita di fine stagione e la sua durata entro trenta giorni dalla data prevista per l'inizio della vendita stessa.

3. Le vendite promozionali sono le vendite straordinarie effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di alcuni, o di tutti i prodotti di una gamma merceologica, applicando sconti o ribassi per un periodo di tempo limitato. Il ricorso alla vendita promozionale, le modalità del suo svolgimento, i periodi nei quali è effettuata e la sua durata, nonché la gamma di prodotti offerti in promozione sono rimessi alla libera iniziativa di ciascun operatore commerciale.

4. L'esercente che effettua una vendita straordinaria deve essere in grado di fornire un'informazione corretta e completa circa gli sconti o i ribassi praticati. L'esercente ha l'obbligo di presentare tutti i messaggi pubblicitari relativi alle vendite di cui al primo comma in modo chiaro e non ingannevole. Egli ha, altresì, il dovere di fornire informazioni veritiere relativamente all'effettiva qualità delle merci poste in vendita. L'esercente è tenuto a separare le merci poste in vendita straordinaria rispetto

alle altre poste in vendita alle condizioni ordinarie, ovvero se la separazione non è possibile, ad indicarle in modo chiaro ed in equivoco.

Art. 24.

24.1

DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «ristrutturazione edilizia» aggiungere le parole: «anche abitate da coltivatori diretti e funzionali all'esercizio dell'impresa agricola».

24.2

MORO, VANZO, FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2003» con: «31 luglio 2004».

All'articolo 39 dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. Per il triennio 2004-2006, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

14-ter. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni».

24.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «31 dicembre 2003» con le seguenti: «31 dicembre 2004».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

24.4

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2003» con le seguenti: «31 dicembre 2004»

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,n.140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35,3 per cento».

24.11

BOLDI, BRIGNONE, VANZO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato fino al 31 luglio 2004, per gli interventi di recupero edilizio di edifici ricadenti nei territori individuati ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3284 del 30 aprile 2003, danneggiati dagli eventi sismici del 11 aprile 2003».

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Per l'anno 2004, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotte del 10 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministra-

zione della pubblica sicurezza, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e ai vigili del fuoco».

24.5

BASTIANONI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti.

«1-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di 100.000 euro ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, nonché per tutti gli interventi di bonifica dall'amianto. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità

immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

1-ter. La detrazione stabilita al comma *1-bis* è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

1-quater. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, ivi comprese le procedure di controllo in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.

1-quinquies. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

1-sexies. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma *1-bis* le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

1-septies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

24.6

GIARETTA, BASTIANONI, DETTORI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2004, per un ammontare complessivo non superiore a 100.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in una e tre quote annuali costanti di pari importo.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

24.7

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La detrazione prevista dall'articolo, l'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è prorogata sino al 31 dicembre 2004.

1-ter. Nel caso gli interventi edilizi riguardino misure di adeguamento degli impianti e delle strutture imposti da normative sulla sicurezza e il risparmio energetico la percentuale di detrazione è elevata al 50 per cento.

1-quater. Limitatamente agli interventi di cui al comma precedente, alle persone fisiche titolari della proprietà delle unità immobiliari, interessate dall'intervento interno o alle parti comuni condominiali, che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a euro 30.987,41 è concesso, per l'anno 2004, in

alternativa alla detrazione, un contributo, nella misura massima di 5.000 euro, per la realizzazione dell'intervento.

1-*quinques*. All'onere derivante dall'applicazione dei commi dall'1-*bis*) all'1-*quater*) si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

24.12 (già 25.3)

MORANDO, TURCI, CADDEO, BRUTTI Paolo, FALOMI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, CHIUSOLI, MACONI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'agevolazione di cui al comma precedente, dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione di apposita direttiva comunitaria modificativa della direttiva 77/388/CEE relativamente all'elenco dei beni e servizi suscettibili di essere soggetti ad aliquote ridotte, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2004.

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma 2 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

24.8

BASILE, OGNIBENE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 nel testo attualmente vigente è abrogato e sostituito dal seguente: "Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari si intende per valore quello corrispondente alla rendita catastale rivalutata a norma dell'articolo 52, comma 5, del presente decreto; dovendosi ritenere esente da imposta e non costituente base imponibile ogni somma o corrispettivo eccedente quello così determinato; per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di essi, si intende per valore il valore venale in comune commercio".

Al terzo comma del medesimo articolo, dopo le parole "avendo riguardo" sono inserite le parole "alle rendite catastali o, in loro mancanza,"».

24.9

CURTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È istituito un fondo nazionale straordinario pluriennale per la sicurezza degli edifici scolastici, alimentabile anche mediante donazioni pubbliche e private, di Euro 500.000.000, da destinare alla manutenzione degli impianti, al censimento dei rischi, alla formazione e informazione dei lavoratori e degli studenti e alla messa in sicurezza delle scuole.

1-ter. I mutui agevolati con onere a carico dello Stato – sono rinegoziati al ribasso al fine di consentire il loro riallineamento al di sotto del tasso di usura. Il risparmio realizzato è reinvestito in interventi a sostegno del fondo nazionale per la sicurezza degli edifici scolastici».

24.10

BASTIANONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti ", nonchè agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia sugli immobili adibiti a botteghe artigiane e agli immobili a uso commerciale"».

24.0.1

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, TURCI, PASQUINI, GUERZONI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Agevolazioni per la riqualificazione della rete distributiva, per lo sviluppo del commercio elettronico e per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi)

1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004. A tal fine è conferita al Fondo di cui

all'articolo 52, comma 1 della legge n. 448 del 1998 la somma di 150 milioni di Euro per l'anno 2004.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale.

3-*ter*. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, il credito d'imposta di cui al comma 1, è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1998, nella misura massima del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco del 2004. A tal fine è conferita al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1 della legge n. 448 del 1998 la somma di 100 milioni di Euro per l'anno 2004.

3. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 75 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006, finalizzata alla fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel predetto comma, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo. Per le attività commerciali di rivendita di generi di monopolio, per le gioiellerie e per gli impianti di distribuzione di carburanti il credito d'imposta è determinato nella misura del 50 per cento del costo dei beni.

4. Per la finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è conferita al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 325 milioni di Euro per l'anno 2004, 75 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

5. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole "l'ammodernamento di impianti esistenti" aggiungere le seguenti "l'acquisto dell'immobile nel quale è esercitata l'attività di commercio al dettaglio e di pubblico esercizio in regime di affitto".

6. Per le finalità di cui al comma 8, al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1 della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 25 milioni di Euro per l'anno 2004.

7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 5 pari a 350 milioni di euro per l'anno 2004 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 20'05 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

24.0.2

BETTONI, CASTELLANI, CAVALLARO, BRUTTI Paolo, DI GIROLAMO, GASBARRI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Contributi sull'IVA nelle zone terremotate)

1. I termini per la concessione del contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

24.0.3

GRILLO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2004. La redazione e il giuramento della perizia devono esser effettuati entro la data del 30 settembre 2004.

2. L'imposta sostitutiva è versata, con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2004. L'importo dovuto può essere rateizzato, sino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2004».

Gli oneri derivanti dal presente articolo sono a carico delle entrate nette di cui all'articolo 52 del presente decreto.

24.0.4

CURTO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

All'articolo 9, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sopprimere le lettere *b), e), g), h), i)* e *n-ter)*».

Art. 25.**25.1**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Sono rese permanenti le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le ulteriori agevolazioni sul gasolio e sul GPL previste dall'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccole centraline idro-elettriche, impianti fotovoltaici con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo. È inoltre esente da qualsiasi imposta la produzione energetica derivante da biomasse prodotte nei medesimi ambiti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo, l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di euro 15.000.000».

25.2

MORO, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente.

«1-bis. Ai fini della riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano, di cui all'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l'anno 2004 l'autorizzazione di spesa è fissata in 159.114.224,77 euro».

Conseguentemente all'articolo 39 dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 2,5 per cento, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria».

25.4

MINARDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato dell'Unione europea, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per le generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

25.0.1

MORO, VANZO, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Rinnovo delle agevolazioni in materia di accise sui prodotti petroliferi)

1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005.

2004: - 22.000;

2005: - 22.000:

All'articolo 39 dopo il comma 14 inserire il seguente:

"14-*bis*. Per gli anni 2004-2005, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

14-*ter*. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni"».

25.0.2

TREU, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*.

(Nuove norme in materia di mobilità sostenibile)

1. Al fine di prevenire e ridurre le emissioni inquinanti nei comuni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, compreso quello dirigenziale, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico.

2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che deve contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.

3. Nei suddetti comuni viene istituita, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della

mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura può avvalersi di consulenze esterne.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

25.0.3

TREU, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente

«Art. 25-bis.

(Deduzione dal reddito dei lavoratori dipendenti delle spese di mobilità casa-lavoro)

1. All'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) le somme erogate, i valori dei beni resi disponibili e dei servizi forniti dal datore di lavoro nell'ambito delle misure previste dal piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

25.0.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Al fine di agevolare la diffusione della pratica sportiva, una quota, non superiore al 10 per cento, delle maggiori entrate derivante dall'articolo 4, comma 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, viene devoluta ad un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base del Ministero per i beni e le attività culturali, destinato alla concessione di contributi agli enti locali, nonché alle associazioni sportive dilettantistiche per la costruzione di impianti sportivi. I contributi sono erogati a fondo perduto anche in relazione agli interessi relativi a contratti di finanziamento per la costruzione degli impianti. Nella erogazione dei contributi è data priorità agli enti il cui territorio è carente di impianti sportivi di proprietà pubblica. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di funzionamento del fondo, nonché le modalità ed i limiti per l'erogazione dei contributi e per la loro revoca.

2. La determinazione delle maggiori entrate di cui al comma I viene effettuata, con riferimento all'anno precedente, sulla base dei dati di consuntivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

25.0.5

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

(Istituzione della Commissione per l'avvio di un Programma nazionale di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di valutare gli effetti e i benefici derivanti dall'utilizzo di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico ed eolico, il Governo è autorizzato ad istituire una apposita Commissione.

2. La Commissione composta da membri scelti fra esperti e docenti universitari nei campi delle fonti rinnovabili di energia, della fisica, dell'e-

conomia e dell'imprenditoria ha il compito di elaborare studi, progetti e valutazioni circa l'effettiva economicità e convenienza dell'avvio di un "Programma nazionale di produzione di energia da fonti rinnovabili" da installare lungo le reti nazionali delle autostrade e delle ferrovie, e relative pertinenze e strutture, quali stazioni ferroviarie, caselli autostradali, aree di servizio.

3. La commissione termina i suoi lavori entro un anno dalla sua effettiva costituzione e presenta una relazione finale trasmessa anche al Parlamento».

25.0.6

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Programma tetti fotovoltaici 2004)

1. Al fine di favorire l'impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica e allo scopo di promuovere fonti rinnovabili di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico, Il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio è autorizzato ad avviare il programma "Tetti fotovoltaici 2004" con le stesse caratteristiche e modalità del precedente programma "Tetti fotovoltaici 2003".

2. Le risorse destinate al finanziamento del programma "Tetti fotovoltaici 2004" sono quantificate in 40 milioni di euro.

3. Il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio è tenuto a impegnare e a ripartire, fra le regioni e le province autonome che hanno aderito al nuovo programma, le risorse di cui al comma 2, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo 2004».

25.0.7

BOLDI, BRIGNONE, VANZO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Agevolazioni per i soggetti colpiti dal terremoto dell'11 aprile 2003)

1. Per i soggetti che alla data del 11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3284 del 30 aprile 2003, sono sospesi fino al 30 aprile 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

25.0.8

BOLDI, BRIGNONE, VANZO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Agevolazioni per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvio-

nali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, ammontante a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

25.0.9

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di 516,64 euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

- a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
- b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;
- c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

25.0.10

VANZO, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

*(Misure a favore del personale volontario
del corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Per il proseguimento delle finalità previste dal comma 4 dell'articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro a decorrere dal 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 250.000 euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

25.0.11

PIROVANO, VANZO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27)

1. Il comma 1 dell'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, si interpreta nel senso che i comuni beneficiari delle agevolazioni sono quelli per i quali sono state emanate ordinanze di interdizione al traffico di almeno una delle principali vie di accesso al territorio comunale».

25.0.12

MORO, VANZO, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.

(Fondo di solidarietà per i titolari di obbligazioni argentine)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo di solidarietà per i titolari di obbligazioni argentine", le cui risorse sono destinate ad un indennizzo parziale a favore di piccoli risparmiatori con cittadinanza italiana, che hanno sottoscritto obbligazioni argentine e ne risultano intestatari alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il rimborso è stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale delle obbligazioni.

3. Il Fondo è alimentato da un contributo speciale a carico degli istituti di credito, da prelevare sulle commissioni d'intermediazione delle negoziazioni di titoli, idoneo a consentire il rimborso nella misura stabilita al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per identificare gli aventi diritto al rimborso e le modalità per l'attuazione del presente articolo».

25.0.13

MORO, VANZO, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.

(Fondo di solidarietà per i titolari di obbligazioni argentine)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo di solidarietà per i titolari di obbligazioni argentine", le cui risorse sono destinate ad un indennizzo parziale a favore di piccoli risparmiatori con cittadinanza italiana, che hanno sottoscritto obbligazioni argentine e ne risultano intestatari alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il rimborso è stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale delle obbligazioni.

3. Il Fondo è alimentato da un contributo speciale a carico degli istituti di credito, autorizzati ad operare in Italia, che hanno collocato i suddetti titoli. Il contributo è prelevato sulle commissioni d'intermediazione

delle negoziazioni di titoli in misura idonea consentire il rimborso stabilito al comma 2, e deve essere proporzionale alla quantità di titoli venduti dai soggetti abilitati. A tal fine gli istituti di credito sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia la documentazione relativa al collocamento delle obbligazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per identificare gli aventi diritto al rimborso e le modalità per l'attuazione del presente articolo».

Art. 26.

26.1

IL RELATORE

All'articolo 26, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «23 dicembre 2001» con le seguenti: «23 novembre 2001».

26.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti» e alla fine aggiungere:

*«3-ter. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o con portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile poverrà gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguirà a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.*

3-quater. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4 è in ogni caso riconosciuto ai conduttori che non esercitano il diritto di opzione per l'acquisto il diritto al rinnovo della locazione per un periodo di 1 anno.

3-quinquies. Nella determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari la valutazione ai fini dell'offerta in opzione dovrà limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione».

26.3/1

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento 26.3, sopprimere la lettera c).

26.3/9

GIARETTA, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, DETTORI, VALLONE

All'emendamento 26.3, alla lettera c), sostituire le parole: «decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

26.3/10

GIARETTA, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, DETTORI, VALLONE

All'emendamento 26.3, sostituire le parole: «con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

26.3/11

GIARETTA, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, DETTORI, VALLONE

All'emendamento 26.3, sostituire le parole: «con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti».

26.3/7

D'ANDREA, GIARETTA, SOLIANI, MONTICONE, DETTORI, VALLONE

All'emendamento 26.3, alla lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: «la quale, anche avvalendosi della collaborazione degli enti locali interessati e dei privati, ne promuove l'utilizzazione sulla

base di appositi progetti che ne tutelino la vocazione turistica e favoriscano lo sviluppo del territorio sul quale insistono».

26.3/2

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento 26.3, alla lettera e), sopprimere i commi 11-bis e 11-ter.

26.3/8

BORDON

All'emendamento 26.3, alla lettera e), alinea 11-bis, sostituire le parole: «nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano» con le seguenti: «nei comuni interessati dall'alluvione che il 29 agosto 2003 ha colpito la Val Canale e il Canal del Ferro».

26.3/3

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento 26.3, lettera e), comma 11-quater, dopo le parole: «sono alienati» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con il Ministero della difesa,».

26.3/5

EUFEMI, IERVOLINO, DANZI

All'emendamento 26.3, alla lettera e), capoverso 11-quater, sopprimere le parole: «secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa».

26.3/4

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento 26.3, lettera e), comma 11-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con il Ministero della difesa, viene redatto l'elenco degli alloggi di cui al periodo precedente che viene trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime».

26.3/6

EUFEMI, IERVOLINO, DANZI

All'emendamento 26.3, alla lettera e), capoverso 11-quater, sostituire la parola: «amministrativo» con le parole: «esecutivo definitivo».

26.3/12

CICCANTI

All'emendamento 26.3 alla lettera e), sostituire il capoverso 11-sexies con i seguenti:

«11-sexies. Al fine di assicurare la mobilità del personale militare in relazione alle esigenze derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, il Ministero della difesa può acquisire in locazione alloggi, secondo le tipologie di cui all'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 497, di proprietà di soggetti pubblici o privati da destinarsi al personale dipendente.

11-septies. La locazione può avere ad oggetto:

a) immobili già esistenti sul libero mercato. In tal caso, il Ministero della difesa può stipulare, senza obbligo di autorizzazioni e nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 11-decies, mediante trattativa privata, contratti di locazione di durata non superiore a trenta anni;

b) immobili da realizzare nei siti scelti dall'Amministrazione militare in relazione all'evolversi delle esigenze operative delle Forze armate. In tal caso, il Ministero della difesa individua, mediante procedura concorsuale, i soggetti con i quali stipulare appositi contratti che prevedano la realizzazione degli alloggi richiesti e la loro successiva locazione al Ministero della difesa per una durata massima di trenta anni. La gestione non-

ché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati è a intero carico dei soggetti proprietari.

11-octies. Qualora gli alloggi di cui al comma *11-septies*, lettera *b*), siano da realizzare su sedimi demaniali in uso all'amministrazione della Difesa, dei sedimi sono ceduti in proprietà, a titolo oneroso, all'aggiudicatario sulla base del prezzo determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze. I proventi della vendita sono versati in tesoreria per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'alimentazione del fondo di cui al comma *11-decies*. Ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, gli alloggi da realizzare di cui al comma *11-septies*, lettera *b*), sono considerati opere destinate alla difesa nazionale.

11-nonies. Gli alloggi di cui al comma *11-septies*, acquisiti in locazione dal Ministero della difesa, sono assegnati in concessione al personale dipendente sulla base del regolamento di cui all'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497. I canoni di concessione sono trattenuti mediante ritenute stipendiali da versare in tesoreria per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'alimentazione del fondo di cui al comma *11-decies*.

11-decies. Per il pagamento dei canoni relativi di locazione di cui al comma *11-septies*, è istituito presso il Ministero della difesa, che ne disciplina il funzionamento, un apposito fondo, la cui dotazione è determinata in trenta milioni di euro a decorrere dal 2004. Il fondo è, altresì alimentato con le risorse finanziarie derivanti:

a) dai proventi delle cessioni delle aree demaniali di cui al comma *11-octies*;

b) dai canoni di concessione degli alloggi di cui al comma *11-nonies*;

c) dalla quota parte, secondo le priorità stabilite dal Ministero della difesa, delle risorse prelevate dai proventi delle alienazioni delle infrastrutture militari iscritte nei prossimi programmi di dismissione degli immobili della Difesa per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

11-undecies. Il Ministero della difesa è autorizzato anche a stipulare contratti di concessione per la realizzazione di alloggi ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, ricorrendo alle disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma *11-decies*, per l'integrazione del canone di locazione a carico degli utenti. Per assicurare al concessionario l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, il Ministero della difesa può stabilire in sede di gara il pagamento di un prezzo iniziale, nell'ambito disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma *11-decies*, o la cessione, in proprietà o

con diritto di godimento, di beni immobili nella propria disponibilità non più utilizzabili per i propri fini istituzionali».

26.3/13

FERRARA, IZZO, NOCCO

All'emendamento 26.3 alla lettera e), sostituire il capoverso 11-sexies con il seguente:

«11-sexies. Per l'anno 2004, una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di 20 milioni di euro, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato con legge di bilancio».

26.3 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato.».

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

«Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale", sono aggiunte le seguenti: ", delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni"».

c) dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente decreto.»

d) nel comma 10, capoverso 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le alienazioni di cui al presente comma», inserire le seguenti: «, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo,»;

2) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni

e) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.

11-ter. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-quater. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n.497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, ne' classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi

che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

11-*quinquies*. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio.

11-*sexies*. Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-*ter*, nel limite di 15 milioni di euro, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il fondo è attribuito alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione interessati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, tramite l'Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato con la legge di bilancio».

26.3

IL RELATORE

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato.».

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

«Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale", sono aggiunte le seguenti: ", delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni"».

c) dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente decreto.»

d) nel comma 10, capoverso 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le alienazioni di cui al presente comma», inserire le seguenti: «, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo,»;

2) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni

e) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.

11-ter. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

11-quater. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n.497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non

operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, ne' classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio.

11-sexies. Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-ter, nel limite di 15 milioni di euro, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il fondo è attribuito alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione interessati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, tramite l'Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato con la legge di bilancio».

26.4

BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sostituire il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, con il seguente:

«4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore a euro 22.000 è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolunga-

mento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento».

26.5

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sostituire il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, con il seguente:

«4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo di euro 22.000, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

26.6

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per unità immobiliari occupate dai conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto d'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

26.7

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita"».

26.8

BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Al comma 2, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7» con le seguenti: «al prezzo di vendita pari al prezzo di mercato delle unità immobiliari diminuito del 30%».

26.9

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7» con le seguenti: «al prezzo di vendita pari al prezzo di mercato delle unità immobiliari libere diminuito del 30%».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, me-

diante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

26.10

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «comma 5 dell'articolo 3» inserire le seguenti: «del citato decreto-legge n. 351 del 2001».

26.11

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al comma 20 dell'articolo 3 della legge 410/2001 sostituire le parole: «almeno l'80» con le seguenti: almeno il 50%».

26.12

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "8. Per i medesimi immobili è altresì confermato l'abbattimento di prezzo secondo i coefficienti in vigore, nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere"».

26.13

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per i medesimi immobili è altresì confermato l'abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unita immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

26.14

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4 sostituire le parole da: «Per i medesimi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Per i medesimi immobili è concesso un ulteriore abbattimento del prezzo di cui al primo periodo, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo. L'entità dell'abbattimento è stabilita:

a) fino ad un massimo dell'8 per cento nel caso in cui il mandato collettivo rappresenti almeno il 50 per cento, ma meno del 60 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere;

b) fino ad un massimo del 10 per cento nel caso in cui il mandato collettivo rappresenti almeno il 60 per cento, ma meno del 70 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere;

c) fino ad un massimo del 15 per cento nel caso in cui il mandato collettivo rappresenti almeno il 70 per cento, ma meno del 80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, me-

diante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

26.15

BONAVITA, BATTAFARANO, CADDEO, BRUNALE

Al comma 4, sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

26.16

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «8 per cento» con le parole: «10 per cento».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

26.17

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «del 8 per cento», con le seguenti: «dell'8 per cento».

26.18

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la va-

lutazione, ai fini dell'offerta in opzione tiene conto del parere espresso dagli inquilini anche attraverso le loro rappresentanze"».

26.19

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato è ridotto, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori del 40 per cento indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile"».

26.20

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto alla fine il seguente periodo: " Nella determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione deve limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli di tasso programmato di inflazione"».

26.21

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 8, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento"».

26.22

BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, è inserito il seguente:

"8-bis. Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione dovrà limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione"».

26.23

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, è inserito il seguente:

«8-bis. Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione dovrà limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

26.24

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Il prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato è ridotto, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori del 40 per cento indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

26.25

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari, la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione, tiene conto del parere espresso dagli inquilini anche attraverso le loro rappresentanze"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

26.26

BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: »Il prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato è ridotto, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori del 30 per cento indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile».

26.27

MORO, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 5.

26.28

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al comma 13 dell'articolo 3 della legge n. 410/2001 sostituire il secondo periodo con il seguente: "Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70% rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 3 comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30% del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo da diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 legge n. 431/98 in favore di tutti i conduttori acquirenti"».

26.29

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale"».

26.30

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 6.***26.31**

BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Sopprimere il comma 6.

26.32

BONAVITA, CADDEO, TURCI, BRUNALE, PASQUINI

Sopprimere il comma 8.

26.33

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Le regioni, i comuni e gli altri soggetti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale di cui al presente decreto, liberi ovvero occupati ma non optati dai conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 comunicano l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati ma non optati dai conduttori di cui al comma 47 ai fini dell'esercizio della prelazione per l'acquisto; la prelazione da parte di citati soggetti pubblici deve essere esercitata entro tre mesi dalla comunicazione"».

26.34

BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, aggiungere il seguente:

"17-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 17, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di prelazione per le unità immobiliari libere, ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle stesse condizioni di disagio economico di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto legge 25 settembre 2001, n. 351. Gli Enti pubblici territoriali esercitano il diritto di prelazione nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni"».

26.35

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:

"17-bis. In deroga da quanto previsto dal precedente comma 17, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di prelazione per le unità immobiliari libere, ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto legge n. 351 del 2001. Gli enti pubblici territoriali esercitano il diritto di prelazione nei temi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni"».

26.36

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, aggiungere il seguente:

"17-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 17, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di prelazione per le unità immobiliari libere, ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle stesse condizioni di disagio economico di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351. Gli enti pubblici territoriali esercitano il diritto di prelazione nei temi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

26.37

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 8 sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti» e aggiungere alla fine:

«17-ter. Ai soggetti di cui al precedente comma è riconosciuto il diritto di prelazione per l'acquisto degli alloggi inoptati dai conduttori da esercitarsi nel termine di giorni 90 dalla comunicazione al conduttore ovvero, nel caso previsto dal precedente comma 5, nel termine di 60 giorni dalla aggiudicazione provvisori».

26.38

IL RELATORE

Al comma 8, capoverso 17-bis, dopo le parole: «Il medesimo divieto» inserire le seguenti: «di cui al secondo periodo del comma 17»; e dopo le parole: «disagio economico di cui» sostituire le parole: «all'articolo 3» con la seguente: «al».

26.39

CICCANTI

Al comma 8, al quinto rigo dell'articolo 17-bis eliminare le parole da: «ai fini ... ai predetti soggetti» e sostituirle con le parole: «. In entrambi i casi l'acquisto è finalizzato per l'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti».

26.40

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-ter. Sul prezzo di vendita praticato agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unità immobiliari poste in vendita ai sensi dell'articolo 3 si applica un abbattimento del 40 per cento».

26.41

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere il comma 9.

26.42

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 9.

26.43

BONAVITA, CADDEO, BATTAFARANO, TURCI, BRUNALE, PASQUINI

Sopprimere il comma 9.

26.44

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

26.45

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 sostituire il testo con il seguente:

"20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute anche successivamente al 31 ottobre 2001 al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta. Le unità immobiliari per le quali i conduttori in assenza della citata offerta di opzione, abbiano

manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle stesse condizioni di quelle offerte in opzione entro il 26 settembre 2001. Per gli acquisti in forma collettiva, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisto di sole unità immobiliari optate purché le stesse rappresentino oltre il 50 per cento delle unità residenziali al netto di quelle libere"».

26.46

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Sopprimere il comma 10.

26.47

CAVALLARO

Al comma 10 dopo le parole: «di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.A.» e dopo le parole: «sono alienati da Ferrovie dello Stato» aggiungere le seguenti: «o della Metropolis S.p.A. o comunque delle società da essa controllate o partecipate».

26.48

IZZO

Al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «nonchè i beni acquisiti ad altro titolo», sono inserite le seguenti: «dalle Società del Gruppo FS»;

dopo le parole «o dalle società da essa controllate», sono inserite le seguenti: «anche appositamente costituite per la loro dismissione o per la loro valorizzazione»;

dopo le parole: «edilizia e fiscale degli stessi beni», sono inserite le seguenti: «nonchè negli atti di trasferimento, con esonero dalle dichiarazioni e certificazioni in materia urbanistica»;

all'ultimo periodo le parole: «da RFI spa in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria» sono sostituite dalle seguenti: in investimenti e attività relativi all'infrastruttura ferroviaria».

26.49

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 10 dopo le parole: «controllate direttamente» inserire le parole: «con le modalità previste, relativamente agli alloggi dal comma 6 del citato articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

26.50

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 10, capoverso 6-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I comuni, le provincie e le regioni, nei cui territori sono situati gli immobili di cui al presente comma hanno diritto di prelazione da esercitare nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni».

26.51

VERALDI, LIGUORI

Al comma 10, dopo le parole: «e, in particolare,» sono aggiunte le seguenti: «al quadruplicamento con caratteristiche AV/AC della tratta Salerno-Battipaglia e».

26.52

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA, CADDEO

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Al fine di valorizzare il patrimonio ambientale dell'arcipelago de la Maddalena, le infrastrutture e le aree ivi ubicate non più utili o non più utilizzate dal Ministero della Difesa sono assegnate in concessione gratuita con durate trentennale all'Ente parco che provvede alla loro riqualificazione e riutilizzazione».

26.53

VANZO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«12. L'INAIL può procedere all'acquisto dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui al decreto legge del 24 dicembre 2002, n. 282, utilizzando i fondi disponibili cui al decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modifiche e integrazioni, alla legge del 28 dicembre 1995, n. 549, ed alla legge del 14 gennaio 1999, n. 4. L'istituto può utilizzare i predetti fondi anche mediante la concessione di mutui ipotecari. L'impiego dei fondi disponibili, in attuazione dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 104/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, da destinare a finalità di pubblico interesse, deve avvenire in via diretta, con esclusione di società di intermediazione.

12-bis. Al fine di garantire la migliore utilizzazione e fruizione a scopi sociali degli immobili acquistati ai sensi della legge 7 agosto 1999, n. 270, i contratti di locazione pluriennali stipulati ai sensi dell'articolo 54 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il periodo post-giubilare, si intendono risolti ove gli immobili non siano, allo stato, utilizzati per gli scopi di cui alla citata legge n. 144/1999 o per impossibilità di reperire gli utenti, nella specifica destinazione d'uso prevista dalla norma stessa. L'ente proprietario può stipulare nuovo contratto di locazione per una destinazione ricompresa tra quelle di cui al predetto articolo 54, in via prioritaria, ovvero porli comunque a reddito o utilizzarli per fini istituzionali».

26.54

EUFEMI, IERVOLINO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. Sono esclusi dalle leggi che destinano il patrimonio di edilizia residenziale pubblica alle regioni gli alloggi destinati, assegnati e realizzati per i profughi ai sensi del comma 3, dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

11-ter. Il comma 3, dell'articolo 45 della legge n. 388 del 2000 si interpreta nel senso che per immobili devono intendersi quelli ubicati nell'intero territorio nazionale.

11-quater. Gli immobili di cui al comma 3, dell'articolo 45 della legge n. 388 del 2000 sono detenuti o assegnati unicamente ai soggetti individuati dalla legge 4 marzo 1952, n. 137».

26.55

IERVOLINO, EUFEMI, DANZI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Con le modalità ed alle condizioni previste dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazione, non ubicati all'interno di infrastrutture militari, o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, né classificati alloggi di servizio connessi all'incarico ed occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personali in servizio ed occupati da personali in servizio con titolo valido alla concessione per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della 18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni a meno che il beneficio non venga richiesto dall'assegnatario;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento esecutivo e definitivo di recupero forzoso.

Ai fini dell'applicazione del presente comma il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 232 novembre 2001, n. 410, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione».

26.56

VANZO

Aggiungere, in fine, il seguente comma.

«11-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze riconosce i crediti maturati in favore degli Enti pubblici non economici, per canoni di locazione ovvero per indennità di occupazione, dovuti dall'Amministrazione dello Stato, accreditando le somme dovute presso la Tesoreria Unica sul conto intestato all'Ente creditore, oltre gli interessi annui del 2,5% sulla somma accreditata, con corrispondente adeguamento del bilancio delle Amministrazioni interessate».

26.57

VANZO

Aggiungere, in fine, il seguente comma.

«11-bis. L'articolo 2776, comma 2, del codice civile è modificato come segue: "I crediti indicati agli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i contributi o premi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui agli articoli 2753 e 2754, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma 2"».

26.58

CICCANTI

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Con le modalità ed alle condizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati all'interno di infrastrutture militari, o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, né classificati alloggi di servizio commessi all'incarico ed occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio ed occupati da personale in servizio con titolo valido alla concessione per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni;
- b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
- c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento esecutivo di recupero forzoso.

Ai fini dell'applicazione del presente comma il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio».

26.59

CICCANTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. Gli alloggi di cui al comma 3, dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinati, assegnati e realizzati per i profughi, ivi richiamati, non possono essere destinati all'edilizia residenziale pubblica disciplinata dalle leggi regionali.

11-ter. Il comma 3 dell'articolo 45 della legge n. 388 del 2000 si interpreta nel senso che per immobili devono intendersi quelli ubicati nell'intero territorio nazionale.

11-quater. Gli immobili di cui al citato comma 3, dell'articolo 45 della legge n. 388 del 2000 sono detenuti o assegnati unicamente ai soggetti individuati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e per i relativi canoni si applica la disciplina prevista dal comma 8-ter, dell'articolo 5, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507».

26.60

VANZO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 1, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalla corresponsione da parte degli enti proprietari di tributi speciali catastali,".

11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

26.61

CAVALLARO

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. La Ferrovie dello stato S.p.A., la Metropolis S.p.A. e le società ad esse collegate o dalla medesime partecipate o controllate sono autorizzate a cedere gli immobili non aventi più destinazione ed utilizzazione ferroviaria agli enti locali territoriali che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche mediante intese o trattative private senza necessità di asta pubblica o licitazione privata. Gli Enti locali territoriali hanno comunque il diritto di prelazione in caso di utilizzazione da parte di Fer-

rovie dello Stato S.p.A., Metropolis S.p.A. o di società collegate, controllate o partecipate, di procedure di evidenza pubblica per procedere alle alienazioni di cui al presente comma».

26.62

GRILLOTTI

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Con le modalità ed alle condizioni previste dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati all'interno di infrastrutture militari, o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, né classificati alloggi di servizio connessi all'incarico ed occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio ed occupati da personale in servizio con titolo valido alla concessione per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento esecutivo di recupero forzoso.

Ai fini dell'applicazione del presente comma il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio».

26.63

BASILE, OGNIBENE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpreta nel senso che agli assegnatari di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, spetta in ogni caso il diritto di

riscatto per l'acquisto degli stessi con determinazione del prezzo di cessione pari al 50 per cento del costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione».

26.64

LAURO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 31, comma 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "devono"».

26.65

IZZO, NOCCO, LAURO

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Con le modalità ed alle condizioni previste dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, n. 497 e successive modificazioni, non ubicati all'interno di infrastrutture militari, o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, né classificati alloggi di servizio connessi all'incarico ed occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio ed occupati da personale in servizio con titolo valido alla concessione per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni;
- b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
- c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento esecutivo di recupero forzoso.

Al fini dell'applicazione del presente comma il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio».

26.66

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. In sede di alienazione degli immobili di proprietà degli enti di previdenza e attualmente trasferiti alla SCIP, i diritti di opzione e di prelazione sono estesi agli inquilini che, alla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2001n. 410, occupavano senza titolo, con esclusione di ipotesi di reato, alloggi ad uso residenziale, purchè essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assegnazione e siano in regola con il pagamento dei canoni dovuti».

26.67

CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e alienati anche con le modalità e alle condizioni di cui al successivo articolo 29 i beni immobili non strumentali di proprietà dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del Demanio con uno o più decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei Monopoli medesima, da emanarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.».

26.0.1

TREMATERRA

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. I diritti di opzione e di prelazione sono estesi altresì agli occupanti senza titolo alla data di entrata in vigore della legge (23 novembre 2001, n. 410) purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa delle assegnazioni di alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento di quanto dovuto».

26.0.2

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PIZZINATO, MARINO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali pubblici privatizzati)

1. Al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, acquisito antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si applicano le disposizioni del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è inserito il seguente:

"3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:

"3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

26.0.3

BERGAMO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche alla legge 4 ottobre 1986 n. 652)

1. Al titolo della legge 4 ottobre 1986, n. 652, dopo le parole "coltivatori diretti di Treporti" aggiungere le parole: ", ai soci della Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l. o in alternativa direttamente alla stessa", sopprimere la parola: "Venezia" e sostituire con: "Cavallino Treporti".

2. All'articolo 1, dopo le parole: "laguna Veneta", è aggiunto il seguente periodo: ", ai soci della Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l. insediati sui fondi alla data anteriore all'approvazione della presente legge i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località Punta Sabbioni, esteso ettari 80,1363 circa, riportato in catasto ai fogli 36, 53, 56, 57 e 58 Sezione di Burano e delimitato dai seguenti confini: a nord proprietà privata di terzi, ad est proprietà privata dei terzi; a sud con area di cui alla legge 652/1986; ad ovest Lungo Mare San Felice. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge con lettera B".

3. All'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. In alternativa l'Amministrazione finanziaria è autorizzata cedere a trattativa privata alla Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l. l'intero compendio, ad esclusione delle aree da cedere a titolo gratuito al comune di Cavallino - Treporti ai sensi dell'art. 3".

4. All'articolo 2, comma 1, le parole: "dall'ufficio tecnico erariale" sono sostituite con le parole: "dall'Agenzia del Demanio filiale di Venezia".

5. All'articolo 2, comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Per suolo coperto da costruzione di non facile sgombero deve intendersi la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fabbricati".

6. All'articolo 2, comma 2 sostituire le parole: "misura del due per cento" con: "misura dell'uno per cento".

7. All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole: "nella misura del dodici per cento" con: "nella misura massima del tasso ufficiale di sconto".

8. All'articolo 2, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria allegata alla presente legge, ad esclusione delle aree di cui all'articolo 1 comma 2,

venga interamente ceduto alla Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l., il prezzo del compendio come determinato ai sensi dell'articolo 2 è ridotto del 40 per cento del valore determinato.

5-ter. La cooperativa potrà esercitare l'opzione per l'acquisto diretto dell'intero compendio entro il termine inderogabile di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La cooperativa, all'atto del deposito della domanda irrevocabile dell'esercizio dell'opzione all'acquisto dell'intero compendio deve versare in acconto la somma pari al 25 per cento del valore determinato. L'Amministrazione finanziaria può accettare la domanda di acquisto entro il termine massimo di centottanta giorni dal deposito. Ai soci insediati sui fondi che non facciano domanda di acquisto verrà applicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A coloro che sono imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203.

5-quater. In ipotesi di vendita diretta del compendio alla Cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a r.l. le imposte di registro, catastali e ipotecarie sono applicate in misura fissa".

9. All'articolo 2, comma 6, dopo le parole: "loro eredi e congiunt"» aggiungere le seguenti: "nonché parenti il linea retta".

10. All'articolo 3, sostituire la parola: "comune di Venezia" con "Comune di Cavallino - Treporti" e dopo le parole: "servizi sociali" aggiungere le seguenti: ", parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, ad esclusione dei fabbricati realizzati dagli occupanti"».

26.0.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

1. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di servizio né all'acquisto da parte degli Enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 449 del 1997, è attribuito a titolo gratuito alle Regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. Il trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 nonché quello di proprietà degli Istituti autonomi di case popolari comunque denominati, conseguente all'adozione di provvedimenti regionali adottati nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997,

n. 616, e successive modificazioni, avviene senza oneri a carico degli enti interessati.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

26.0.5

BERGAMO

Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

«Art. 26-bis.

1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, sono sostituiti dai seguenti:

«3. La cessione è sottoposta alla condizione del pagamento, da parte degli acquirenti, dei canoni semestrali fissati nella misura del due per cento del prezzo stabilito per l'alienazione, a titolo di utilizzazione dei singoli lotti sino alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla stipula dei relativi contratti i canoni semestrali sono fissati nella misura dell'1 per cento del prezzo stabilito per l'alienazione.

4. A richiesta degli interessati, l'Amministrazione finanziaria può accordare la rateazione, fino a dieci annualità, del pagamento di non oltre il 75 per cento dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 2. Ciascuna annualità è maggiorata di interessi calcolati nella misura del tasso ufficiale di sconto.

5. Ai soci assegnatari che non facciano domanda di acquisto è applicato un canone di affitto secondo l'utilizzazione dei fondi. A coloro che sono imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203.

6. Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e parenti in linea retta. In mancanza di tali soggetti hanno titolo all'acquisto i soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Gli acquirenti devono essere insediati sui lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

26.0.6

BERGAMO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999)

1. All'articolo 61, comma 1, dopo le parole: "L'Agenzia del Demanio" in sostituzione di: "è ente pubblico economico" sono inserite le seguenti: "e l'Agenzia del territorio sono enti pubblici economici".

2. All'articolo 64, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "L'Agenzia del territorio è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività".

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale. Si applicano per l'Agenzia del territorio le norme di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 173 del 3 luglio 2003".

3. All'articolo 66, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le Agenzie del demanio e del territorio sono regolate, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private"».

26.0.7

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Tutte le procedure di vendita, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono sospese e riattivate con l'applicazione delle disposizioni del precedente articolo 26».

26.0.8

EUFEMI, GABURRO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, trovano applicazione anche nei riguardi delle domande dirette all'ottenimento della concessione o della locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato presentate da fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale».

26.0.9

SANZARELLO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Per la realizzazione l'acquisizione o l'adeguamento di opere pubbliche da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, mediante il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, da espletarsi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, è ammessa la locazione finanziaria.

2. Ai fini della presente legge si intendono per opere pubbliche gli edifici, gli impianti, le infrastrutture e qualsiasi altro tipo di costruzione nelle quali vengono esercitati servizi pubblici.

3. Ai fini della presente legge si intendono per Amministrazioni aggiudicatrici i soggetti individuati nell'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.

4. Nel caso in cui oggetto di locazione finanziaria sia un'opera da realizzare si applicano, anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le previsioni di cui alla presente legge.

5. L'opera di cui al comma 2 è realizzata a cura e spese di un soggetto finanziatore, iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 14 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto ministeriale 6 luglio 1994, sulla base del progetto definitivo o esecutivo redatto dall'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità previste dall'articolo 17 della legge n. 109 del 1994

e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 ed in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

6. Il soggetto finanziatore, in sede di partecipazione alla gara ad evidenza pubblica, indica le imprese, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 e al decreto del Presidente della Repubblica. 25 gennaio 2000, n. 34, alle quali affida l'esecuzione dei lavori. Indica il direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 109 del 1994 e, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto del 1996, n. 494, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

7. L'Amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze del direttore lavori di cui al comma 6, nomina uno o più verificatori delle opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso, di verificare la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, di procedere alla verifica in corso d'opera, nonché partecipare all'accertamento definitivo delle opere.

8. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni immobili e mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.

9. Il canone di locazione finanziaria sarà imputato, per la frazione di quota capitale a titolo di spesa: (Spese in conto capitale – costo per investimenti) e per la quota di interessi al titolo di spesa: (Spese correnti – interessi passivi).

10. La determinazione della quota capitale di ogni singolo canone di locazione finanziaria è determinata dividendo il valore del bene oggetto della locazione finanziaria per il numero dei relativi canoni di locazione. La differenza, al netto di eventuali servizi inclusi nel canone di locazione finanziaria, determina la quota interessi».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Audizione informale del dottor Carlo Emilio López, Procuratore speciale per l'infanzia e l'adolescenza del Nicaragua, e del dottor Francesco Milanese, Tutore dei minori del Friuli-Venezia Giulia

Comunicazioni del presidente sul programma dei lavori e sull'organizzazione della Giornata nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (20 novembre 2003)

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 22 ottobre 2003, ore 16

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (2538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- Norme in materia di reati elettorali (2414) (*Approvato dalla Camera dei deputati previo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 15 luglio 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934)
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e*

dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).

- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).
- TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).

– e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

IX. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 22 ottobre 2003, ore 18

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (498).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Nuove norme per reprimere le molestie gravi (1830).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputato LUCIDI ed altri. – Modifica all'articolo 342-*bis* del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (2258) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti (2466) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Nuovo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in attuazione dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 1825/2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine» (n. 282).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 22 ottobre 2003, ore 15,45

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994 (2092) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del Trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l'11 agosto 1999 (2093) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (2538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 22 ottobre 2003, ore 9, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (2518).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (2513).
 - Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 1 e 2).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (2512).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 22 ottobre 2003, ore 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione del sistema portuale italiano e sulle prospettive connesse agli sviluppi della normativa comunitaria di settore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità» (n. 278).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 22 ottobre 2003, ore 14,30

ESAME DI DOCUMENTI

- I. Esame di due relazioni bimestrali del Consiglio di Amministrazione della RAI sull'attuazione del piano editoriale (marzo-aprile 2003 - maggio-giugno 2003) (*Esame ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206*).
- II. Esame delle linee generali del piano industriale della RAI per il triennio 2003-2005 (*Esame ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103*).
-

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 22 ottobre 2003, ore 13,30

Audizione del Direttore del SISMI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia

Mercoledì 22 ottobre 2003, ore 13,50 e 14

ORE 13,50

– Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

– Audizione del signor Antonio Volpe.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

Mercoledì 22 ottobre 2003, ore 19,30

Seguito dell'audizione del generale Sergio Siracusa, in qualità di direttore
pro tempore del SISMI.
